

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	40
GIUSTIZIA (II) .....	»	49
DIFESA (IV) .....	»	54
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	65
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	136
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	151
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	162

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA .....	»	169
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	170

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
------------------------------------	---

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.*

#### **La seduta comincia alle 15.10.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la Giunta è stata convocata per esaminare le proposte di principi e criteri direttivi presentati in Assemblea sulla proposta di modifica regolamentare n. 13, che interviene sull'articolo 12, comma 6, del Regolamento della Camera.

Dopo aver informato che il collega Volontè ha comunicato di non poter partecipare alla riunione per gravi motivi personali, comunica che sono stati presentati due principi emendativi, a prima firma, rispettivamente, dell'onorevole Favia e dell'onorevole Borghesi.

Rileva che, come già chiarito più volte in passato dalla Presidenza, la Giunta in questa sede è chiamata a svolgere un esame delle proposte presentate, non al fine di deliberare un parere su di esse, ma per manifestare un orientamento che consenta al relatore di predisporre – se lo riterrà – una proposta di sintesi, o in termini di riformulazione del testo stesso della proposta di modifica regolamentare già presentata dalla Giunta ovvero al fine di elaborare una propria proposta di principi e criteri direttivi. Invita quindi il relatore, onorevole Leone, ad illustrare le proposte emendative.

Antonio LEONE, *relatore*, rileva come le due proposte presentate traducano in principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta analoghe considerazioni già svolte dal collega Favia in Giunta il 16 giugno scorso.

La prima, a firma degli onorevoli Favia e Borghesi (n. 1), attiene all'estensione dell'incompatibilità con l'incarico di componente degli organi di tutela giurisdizionale – oltre che ai membri dell'ufficio di presidenza, come previsto dalla proposta della Giunta – anche ai presidenti di Gruppo e ai presidenti di Commissioni permanenti, speciali, bicamerali e d'inchiesta.

Ricorda che in Giunta, lo scorso 16 giugno, il collega Favia aveva già posto la questione, ritenendo opportuna l'estensione delle incompatibilità anche alle cariche indicate in quanto si tratterebbe di incarichi di direzione politico-amministrativa; peraltro, l'onorevole Favia, nella seduta di ieri dell'Assemblea, ha sottolineato la peculiare posizione di vertice politico propria dei presidenti di Gruppo.

Al riguardo, richiama quanto egli stesso ha avuto già modo di sottolineare, ovvero come l'incompatibilità relativa ai membri dell'ufficio di presidenza discenda dalla coincidenza fra soggetti titolari di poteri normativi e amministrativi interni e titolari di funzioni giurisdizionali: proprio questa coincidenza ha condotto alla sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il medesimo presupposto

che giustifica l'espressa previsione dell'incompatibilità nel Regolamento maggiore non è riscontrabile né riguardo ai presidenti di gruppo né ai presidenti di Commissione. Né sembra rilevare a tal fine la posizione istituzionale dei titolari delle suddette cariche interne o, come affermato ieri in Aula dall'onorevole Favia a proposito dei Capigruppo, il loro « particolare ruolo di espressione di indirizzo politico ».

È vero però che la titolarità dell'incarico di Presidente di Commissione o di Presidente di Gruppo comporta tendenzialmente – per il deputato che la ricopre – un onere tale da rendere più difficoltosa la partecipazione ad organi di tutela giurisdizionale. Peraltro non può escludersi che vi siano anche ulteriori cariche la cui titolarità potrebbe essere considerata incompatibile, quale ad esempio l'incarico di vertice di un partito politico.

Dunque, propone di adottare in questa sede una soluzione alternativa – volta comunque ad accogliere lo spirito della proposta del collega Favia – nel senso di introdurre nel comma 6 dell'articolo 12 un periodo aggiuntivo del seguente tenore: « Con il regolamento di cui al primo periodo possono essere previste ulteriori cause di incompatibilità ». In questo modo – nell'accogliere il principio – verrebbe rimessa però alla valutazione dell'ufficio di presidenza la concreta individuazione delle cariche interne la cui titolarità potrebbe essere ritenuta incompatibile con l'appartenenza agli organi giurisdizionali. In quella sede potrebbe altresì essere precisata – ove si ritenesse di prevedere appunto l'incompatibilità per i presidenti di Commissione – la sua portata anche in termini diversi da quelli suggeriti dal collega Favia. Conseguentemente, formula l'invito all'onorevole Favia a ritirare la proposta emendativa, che verrebbe accolta nei termini suindicati.

Con l'occasione, segnala che, nello stesso comma 6, prima della suddetta disposizione, potrebbe essere inserita – a fini di maggiore chiarezza e univocità del testo – una precisazione che confermi esplicitamente l'attuale regime secondo cui gli organi giurisdizionali sono composti da

deputati in carica. In definitiva, il comma 6 dell'articolo 12, alla luce del dibattito e dell'accoglimento della proposta avanzata, risulterebbe così riformulato: « Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. Con il regolamento di cui al primo periodo possono essere previste ulteriori cause di incompatibilità ».

Ove la Giunta concordasse sull'integrazione formulata, il nuovo testo del doc. n. 13, così integrato potrebbe essere direttamente sottoposto al voto dell'Assemblea.

Ricorda inoltre che l'altra proposta emendativa presentata dai colleghi Borghesi e Favia (n. 2) chiede che il Regolamento della Camera contenga una norma specifica che individui univocamente il sorteggio come modalità di nomina dei componenti degli organi giurisdizionali. Ciò – come precisato dall'onorevole Favia anche in Giunta lo scorso 16 giugno – per raccogliere un riferimento, nelle motivazioni della sentenza della Corte di Strasburgo, a tale modalità di nomina. La proposta chiede sostanzialmente di prevedere nel Regolamento della Camera quanto già stabilito nel regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti (articolo 3, comma 2) con riferimento alla Commissione giurisdizionale per il personale, ossia che i membri degli organi giurisdizionali interni vengano sorteggiati a partire da liste preparate dal Presidente della Camera, dal Segretario generale e dalle organizzazioni sindacali del personale.

Come segnalato lo scorso 16 giugno, questo suggerimento già avanzato in Giunta dal collega Favia dovrebbe essere, a suo avviso, più correttamente valutato in seno all'ufficio di presidenza nell'ambito della discussione relativa all'adozione del regolamento istitutivo del nuovo organo giurisdizionale, essendo quella la sede competente. Inoltre un riferimento di que-

sto genere nel Regolamento della Camera renderebbe necessario prevedere nello stesso Regolamento – al fine di stabilire una disciplina comprensibile, sistematica e omogenea – i requisiti di cui devono essere titolari i deputati tra i quali operare il sorteggio (diversamente non sarebbe chiaro fra chi si sorteggerebbero i giudici...). Così facendo però si trasferirebbe nel Regolamento maggiore una serie di norme analitiche la cui sede naturale appare invece quella dei regolamenti minori, che peraltro saranno materia di confronto sindacale (talché le scelte compiute in questa sede si ripercuoterebbe anche sui contenuti del confronto).

Osserva infine che la sentenza di Strasburgo non ha espresso una preferenza per il sistema del sorteggio ai fini della nomina dei membri degli organi giurisdizionali, ma ha solo preso atto che tale sistema è utilizzato per la nomina dei membri dell'organo giurisdizionale di primo grado. Non c'è quindi un vincolo o un invito ad adottare tale sistema in via generale.

Per questo complesso di motivi, invita il presentatore a ritirare la proposta emendativa, diversamente essendo contrario.

In conclusione, come preannunciato in Aula, sottopone alla Giunta la riformulazione di mero coordinamento della norma sull'entrata in vigore della riforma (articolo 153-ter), fissata nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ciò al fine di richiamarvi l'intero contenuto della proposta (comprendendovi cioè anche lo stesso articolo 153-ter e non solo le modifiche agli articoli 12 e 154, attualmente previste) e di evitare qualunque dubbio sulla effettiva data di entrata in vigore della riforma. La norma dell'articolo 153-ter sarebbe così riformulata: « Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ». Evidentemente, ove la deliberazione finale intervenisse in una giornata diversa, sarebbe conseguentemente modificata tale data.

Gianclaudio BRESSA, nel ringraziare il relatore per l'accurato lavoro istruttorio, rileva come la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia censurato la sovrapposizione esistente tra due organi: non vi è invece alcun riferimento alla posizione dei singoli deputati con riguardo alle loro funzioni ed al loro ruolo nell'ambito organizzativo interno.

Nella riformulazione della proposta di modifica regolamentare avanzata dal relatore si prefigura invece la necessità che l'ufficio di presidenza operi una verifica sulle potenziali cariche interne che presentino profili di incompatibilità, indagine che si presenta, a suo avviso, particolarmente problematica ed opinabile. Infatti, ad esempio, tra le posizioni soggettive che potrebbero essere inserite in questo elenco dovrebbero probabilmente essere considerate anche quelle svolte come segretario di partito, per i gravosi impegni connessi a tale carica.

Pur comprendendo lo spirito e le preoccupazioni che muovono il collega Favia, non conviene sulla bontà della soluzione proposta, ritenendo preferibile mantenere la definizione di tali situazioni ad un livello normativo non consacrato in norme di diritto positivo, e cioè rimettendole all'applicazione di regole convenzionali, che in un contesto quale quello parlamentare dispiegano effetti particolarmente forti e a principi di buon senso che facciano leva anche sulla sensibilità dei singoli a non assumere incarichi che non avrebbero la materiale possibilità di adempiere. Non concorda dunque, per questa parte, con la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

David FAVIA ringrazia a sua volta il relatore per la sensibilità dimostrata nell'elaborare una riformulazione della modifica regolamentare che accoglie lo spirito del suo suggerimento. Non concorda invece con le affermazioni testè rese dall'onorevole Bressa; ribadisce come la sentenza della Corte europea abbia evidenziato l'incompatibilità tra l'organo che svolge funzioni normative ed amministrative e l'organo che svolge le funzioni

giurisdizionali. L'obiettivo della riforma è quello di rimuovere questa situazione sottraendo all'Ufficio di presidenza le funzioni giurisdizionali oggi assegnategli dal Regolamento.

Si dichiara disponibile a ritirare la sua proposta in accoglimento della richiesta del relatore, motivata dall'opportunità di rimettere ai regolamenti minori l'individuazione concreta di eventuali posizioni soggettive incompatibili con l'appartenenza agli organi giurisdizionali. Egli stesso, nel suo intervento in Aula, aveva riconosciuto che prevedere l'incompatibilità per i soli presidenti di Gruppo e di Commissioni rischiava di essere limitativo rispetto ad altri incarichi (come quello di segretario di partito o di delegato del Gruppo per l'Aula), ben più impegnativi politicamente e quindi, in un certo senso, secondo il suo punto di vista, ancor più incompatibili.

Quanto alla seconda proposta, auspica che il relatore ed i colleghi guardino con maggior favore all'introduzione di un espresso riferimento al meccanismo del sorteggio nella individuazione dei membri degli organi giurisdizionali. Infatti, un passaggio della sentenza, che ritiene forse non opportunamente valorizzato, sembra valutare positivamente la formula del sorteggio che, dunque, riceve un autorevole avallo, tale da giustificarne una cristallizzazione nel Regolamento della Camera.

Comunque, conclude che, ove fosse accolta la riformulazione del relatore, sarebbe disponibile a ritirare entrambe le proposte, riservandosi di confermarle in caso contrario.

Giuseppe CALDERISI concorda pienamente con la posizione del relatore in merito alla proposta n. 2, concernente il sorteggio, nonché sul coordinamento della disposizione sull'entrata in vigore. Invita invece ad un'ulteriore riflessione sull'inopportunità di rimettere ai regolamenti minori l'individuazione di un'area di incompatibilità che, per sua natura, è frutto di convenzioni consolidate nel tempo. Paradossalmente, nel momento in cui l'ufficio di presidenza dovesse trasferirle in

norme dei regolamenti minori, si rischierebbe di indebolire la cogenza di queste regole non scritte.

Antonio LEONE, *relatore*, precisa di non aver affatto sottovalutato le affermazioni in merito alla formula del sorteggio contenute nella citata sentenza della Corte europea, che peraltro, si riferisce ad esso – prendendo atto della sua esistenza e non già indicandolo come soluzione ottimale – per il solo organo di primo grado, per il quale è appunto già previsto. Segnala tuttavia l'opportunità di non prefigurare nel Regolamento maggiore le modalità di selezione dei deputati chiamati a far parte dei nuovi organi di tutela giurisdizionale, anche in ragione dell'esigenza di ricostituire un organo di secondo grado i cui membri siano particolarmente qualificati, affinché sia dotato della massima autorevolezza.

In ogni caso, ove la Giunta non raggiunga un consenso unanime sulla sua proposta, dichiara la volontà di tenere fermo per l'Assemblea il testo originario, integrato con le modifiche tecniche e di coordinamento relative alla norma sull'entrata in vigore e alla composizione degli organi giurisdizionali limitata ai soli deputati in carica.

Dopo che David FAVIA, in replica alle osservazioni dell'onorevole Calderisi, ha ricordato che usi e consuetudini, nel sistema delle fonti del diritto, sono gerarchicamente subordinati al diritto scritto, Linda LANZILLOTTA precisa che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale individua la categoria delle convenzioni costituzionali, collocandola al vertice della gerarchia delle fonti del diritto.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel constatare che vi è un dissenso a suo avviso non componibile sulla riformulazione del relatore volta ad accogliere la proposta di principi e criteri direttivi n. 1, prende atto che il consenso della Giunta riguarda l'ipotesi di riformulazione del testo predisposta dal relatore limitatamente all'inserimento della previsione esplicita dei de-

putati in carica come componenti degli organi di tutela giurisdizionale e alla modifica di coordinamento della norma sull'entrata in vigore.

La Giunta concorda.

Gianfranco FINI, *Presidente*, comunica quindi che la proposta così riformulata sarà immediatamente stampata e sarà poi sottoposta al voto dell'Aula.

Alla ripresa dell'esame in Assemblea, dopo aver dato annuncio del nuovo testo della proposta, si procederà a verificare se i presentatori delle proposte emendative intendano ritirarle o se insistano per la votazione. Dopodiché, se queste saranno ritirate o respinte dall'Aula, si passerà, previa dichiarazioni di voto, al voto nominale finale sulla proposta n. 13, nel

testo oggi riformulato dalla Giunta. Altrimenti saranno votate le proposte emendative. Naturalmente, ove fosse approvata una proposta di criteri direttivi, sarà necessario ritornare in Giunta per una riformulazione del testo che accolga il criterio votato dall'Assemblea.

Ricorda che, conformemente ai precedenti, sulla proposta avrà luogo un'unica votazione costituendo le diverse disposizioni ivi contenute un complesso normativo unitario. Ricorda infine che per l'approvazione delle modifiche regolamentari occorre la maggioranza assoluta, maggioranza assoluta che non è invece richiesta dall'articolo 16, comma 4, del Regolamento – come costantemente applicato – per il voto sui principi e criteri direttivi.

**La seduta termina alle 15.30.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Andrea Ronchi nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'U.CO.I.I.) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	8
Comunicazioni del Presidente su una lettera del Senatore Altero Matteoli in materia di reati di cui all'articolo 96 della Costituzione .....	11

*Martedì 7 luglio 2009. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 13.**

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Andrea Ronchi nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'U.CO.I.I.).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, prima di dare la parola al relatore fa presente che l'avvocato difensore dell'UCOII, del foro di Milano, ha fatto pervenire del materiale documentale volto a dimostrare le pretese inesattezze nelle dichiarazioni del ministro Ronchi. Tale documentazione è a disposizione del relatore e dei componenti. Da essa si evince, secondo il predetto avvocato, che in realtà l'U.CO.I.I. sarebbe un'organizzazione tutta dedita alla promozione del dialogo inter-religioso e all'integrazione pacifica delle comunità musulmane nel tessuto sociale

italiano. Personalmente non ha motivo di dubitare dell'autenticità del materiale proposto e della verità dei contenuti. La dialettica politica e sociale che ha coinvolto l'U.CO.I.I. non è sussumibile sotto un solo segno.

Deve tuttavia ricordare che, con riguardo al caso della collega Souad Sbai – ben presente ai componenti perché citato anche nella scorsa seduta – fu svolta un'istruttoria che portò all'acquisizione della relazione del Ministero dell'interno sull'Islam in Italia. A pagina 30 di tale relazione si legge testualmente, a proposito dell'adesione dell'U.CO.I.I. alla Carta dei valori, che: «Dopo ripetute richieste [all'U.CO.I.I.] esplicitate da parte del Consiglio scientifico della Consulta per l'Islam in Italia, perché avesse luogo una presa di posizione ufficiale – di qualunque tipo – l'U.CO.I.I. ha elaborato e diramato un comunicato ufficiale nel quale si rivendicava il ruolo dell'organizzazione nell'elaborazione della Carta dei valori ma si aggiungevano rilievi che riflettevano un consenso parziale e delle riserve esplicitate. Si diceva nel comunicato che la Carta dei valori non sostituisce i principi costituzionali e, non essendo testo sacro “riteniamo che in futuro la si possa migliorare, integrare e modificare”. In altri termini se ne sminuiva il significato complessivo evi-



tando accuratamente di pronunciarsi in modo adesivo ai suoi contenuti. Ciò ha posto l'U.CO.I.I. in una posizione di ulteriore polemica con altre associazioni islamiche e con componenti della Consulta e ha comportato la sua autoesclusione dal progetto di diffusione e distribuzione della Carta dei valori che intanto si andava dispiegando a livello nazionale ».

Tanto gli pare doveroso ricordare a tutela della reputazione di serietà e rigore istruttorio dei lavori della Giunta, l'oggetto del cui esame resta comunque solo il nesso con le funzioni parlamentari delle dichiarazioni contestate e non il loro merito.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, ringrazia il Presidente per la citazione del documento ministeriale e premette che l'atto di citazione notificato al ministro Ronchi gli pare infondato nel merito, giacché in esso ci si duole di due affermazioni vere, quella per cui l'UCOII non riconosce la legittimità dello Stato di Israele e quella secondo cui la medesima unione islamica non ha sottoscritto pienamente la Carta dei valori. Al proposito cita un ulteriore passo della menzionata relazione, secondo cui «l'UCOII è al centro di polemiche e discussioni dentro e fuori l'area islamica. Se ne è contestata in primo luogo l'asserita rappresentatività, perché non se ne conoscono le effettive dimensioni, e perché l'organizzazione cui i suoi dirigenti fanno riferimento sembra essere una tipica 'organizzazione leggera', con adesioni generiche, e senza quegli organismi solidi e verificabili che certifichino la consistenza dell'insediamento sociale. Inoltre, l'UCOII è contestata per l'ambiguità dei suoi orientamenti su problemi centrali nei rapporti tra Islam, Stato e società civile in Occidente, e su questioni internazionali soprattutto relative al conflitto tra Israele e mondo arabo. Vi sono state prese di posizione dell'UCOII, come un manifesto pubblicato nell'agosto del 2006, che assimilava Israele al nazismo e negava la unicità della Shoà e che il Ministero dell'interno ha giudicato 'potenzialmente produttivo di ostilità e intolleranza nei confronti della comunità ebraica'. Ciò ha

rafforzato le voci che da più parti indicano nei Fratelli Musulmani una delle organizzazioni di riferimento dell'UCOII. Più in genere l'UCOII, stando anche alle critiche di altre organizzazioni musulmane, si è dimostrata spesso orientata verso un Islam poco moderno, su temi come quelli del burqa, dell'eguaglianza tra uomo e donna, sulla poligamia, sull'educazione dei giovani, e via di seguito. Queste tendenze hanno provocato polemiche e contrasti non soltanto nella società civile, contribuendo ad accrescere la diffidenza verso l'Islam, ma anche con altre organizzazioni islamiche che individuano nell'UCOII il punto debole che impedisce una integrazione piena e leale dei musulmani nella società italiana ». Peraltro e più in generale, ritiene che il ministro Ronchi non avrebbe potuto preconstituirsì atti parlamentari tipici il cui contenuto poi divulgare: un membro del Governo infatti non può attribuirsi proposte di legge o emendamenti né, com'è ovvio, presentare atti di sindacato ispettivo. È per questo che, al fine di non incorrere in paradossali discriminazioni rispetto a parlamentari senza incarichi di governo, al ministro Ronchi deve essere riconosciuta l'insindacabilità per affermazioni che in questo caso, oltretutto, attengono a critiche oggettive.

Marilena SAMPERI (PD) torna, come già fece nella scorsa seduta, a sottolineare che nell'istanza di insindacabilità il ministro Ronchi cita atti tipici del suo mandato di deputato. Lo stesso ministro Ronchi, nel corso del suo intervento in questa sede, riconobbe l'inesattezza di quell'indicazione.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, interloquendo, osserva che si tratta di una contraddizione solo apparente, giacché evidentemente l'interessato si riferiva agli atti della collega Sbai e alla relazione ministeriale acquisita agli atti parlamentari.

Marilena SAMPERI (PD) non riesce a trovare probante il chiarimento testé of-

fertole dal relatore. Il caso della deputata Sbai è del tutto diverso, poiché costei aveva condotto in Parlamento la sua battaglia contro l'integralismo islamico con proposte di legge, interrogazioni e interventi in Assemblea. Non è poi vero che un ministro parlamentare non possa svolgere atti tipici: può ad esempio sottoscrivere disegni di legge governativi, per i profili di competenza del proprio dicastero, e relazioni al Parlamento, nonché esprimere pareri su emendamenti e quant'altro. Anche in ossequio allo spirito del documento sui criteri generali di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, approvato dalla Giunta lo scorso gennaio, voterà contro la proposta del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che non si tratta in questa sede di condividere o meno le opinioni del ministro Ronchi: personalmente le trova in gran parte esatte. I rapporti tra Islam e democrazia sono complessi e incerti; l'UCOII è certamente un'associazione che deve assumere posizioni più chiare; la situazione del mondo islamico è densa di elementi di preoccupazione, dall'Afghanistan all'Iran, al fondamentalismo pakistano e a quello iracheno. Ma non è questo il tema dell'odierna discussione, altrimenti di qui si potrebbe passare all'analisi di ulteriori profili politici di merito, che non sono invece in discussione. Come sempre, all'ordine del giorno c'è l'applicazione, richiesta dall'interessato, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Evidentemente, non basta l'attualità politico-parlamentare dell'argomento né basta la generica comunanza d'argomenti con una precedente istanza di insindacabilità. Voterà contro la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD), sottolineando che un ministro ha molte possibilità di intervento in Parlamento, si dichiara comprensiva dello sforzo del relatore di ricondurre i fatti all'insindacabilità parlamentare ma non può dividerne gli argomenti giuridici. Voterà per la sindacabilità.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) sottoscrive integralmente e a ogni effetto giuridico le dichiarazioni del ministro Ronchi oggetto del procedimento in titolo.

Fabio GAVA (PdL), sebbene la previa presentazione di atti tipici può essere decisiva per riconoscere l'insindacabilità, non crede viceversa che la loro mancanza deponga necessariamente per la soluzione contraria. In realtà, il documento approvato dalla Giunta dovrebbe essere inteso nel senso che è insindacabile tutto ciò che è stato o avrebbe potuto essere il contenuto di un atto ispettivo o di un intervento in un aula parlamentare. È qui che ravvisa uno spazio per la valutazione di merito delle dichiarazioni del ministro Ronchi: gli sembra per questo di poter votare per l'insindacabilità.

Francesco Paolo SISTO (PdL), nel rispondere al rilievo della collega Samperi, dubita fortemente che la Giunta sia un tipo di giudice innanzi al quale valga la regola dell'onere della prova, tale per cui se l'interessato corrobora la propria istanza in maniera insufficiente o contraddittoria questa poi debba essere rigettata. Non solo crede che la Giunta possa valutare gli elementi del fatto in via autonoma ma critica con decisione il criterio della precedente attività parlamentare quale metro di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Voterà per l'insindacabilità.

Giuseppe CONSOLO (PdL) crede decisivo l'argomento usato da ultimo dal relatore, vale a dire quello per cui se non fosse riconosciuta l'insindacabilità per il ministro Ronchi vi sarebbe un trattamento peggiore per lui rispetto ai parlamentari senza incarichi.

Maurizio TURCO (PD), rammentato che l'associazione *Militia Christi* è stata di recente condannata in sede civile a risarcire danni per frasi identiche a quelle per le quali invece gli onorevoli Volontè e Binetti sono stati ritenuti immuni, crede che il criterio della precedente attività parlamentare non sia decisivo. Qui vale la considerazione che si tratta di una critica

oggettivamente politica, il diritto alla quale dev'essere riconosciuto a tutti i parlamentari.

Maurizio PANIZ (Pdl), riassumendo la posizione del suo gruppo, si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

**Comunicazioni del Presidente su una lettera del Senatore Altero Matteoli in materia di reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per quanto di sua competenza, una lettera del ministro Matteoli con cui quest'ultimo domanda alla Giunta e alla Camera di deliberare che fatti a lui ascritti in un procedimento penale siano dichiarati attinenti alle sue funzioni ministeriali ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e siano conseguentemente dichiarati scriminati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

La vicenda cui fa riferimento la lettera del ministro Matteoli, trasmessa dal Presidente della Camera alla Giunta, prende le mosse da un procedimento penale condotto inizialmente dalla procura di Genova (e poi trasferito per competenza territoriale a Livorno) su fatti – ascritti al ministro medesimo – ritenuti dapprima concernenti le sue funzioni di ministro *pro tempore*. I relativi atti erano stati quindi trasmessi al tribunale dei ministri di Firenze. Successivamente quest'ultimo, non ritenendo i fatti attinenti alle funzioni ministeriali, si era dichiarato incompetente e aveva rimesso gli atti all'autorità giudiziaria di Livorno, la quale attualmente procede. Nel 2005, il ministro Matteoli, allora deputato, si rivolse al Presidente Casini, domandando che la Camera facesse valere le proprie prerogative di sede unica titolata a dare l'autorizzazione a procedere penalmente contro di lui.

Secondo il ministro, infatti, l'aver qualificato il fatto come non ministeriale era un modo surrettizio per aggirare la procedura autorizzatoria (prevista dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989), ledendo così le prerogative della Camera. Pur approfondita la questione nella XIV legislatura, il suo esame non si concluse prima dello scioglimento delle Camere. Il ministro Matteoli tornò a domandare al Presidente della Camera della XV legislatura un'attivazione della Camera medesima nel senso appena ora illustrato.

La Camera dei deputati giunse a elevare un conflitto tra poteri ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione nei confronti degli uffici giudiziari di Firenze e Livorno che si erano pronunciati nel senso della non « ministerialità » del reato. Il conflitto però non era espressamente volto a contestare tale orientamento dell'autorità giudiziaria, bensì a predisporre un giudizio entro il quale potesse sollevarsi una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 219 del 1989, laddove questo consente al tribunale dei ministri di dichiararsi incompetente per fatti ritenuti non ministeriali senza interloquire con il competente ramo del Parlamento. Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 8 del 2008. L'udienza di discussione è già fissata.

Come si può comprendere, la situazione è assai complessa e involge profili giuridico-istituzionali tanto intricati e, a tratti, contorti quanto tuttavia delicatissimi sotto l'aspetto della tenuta costituzionale dell'ordinamento.

Proprio il fatto che la Camera si sia pronunciata per la levata del conflitto sulla medesima vicenda nella scorsa legislatura deve indurre tutti alla massima cautela e al massimo rigore nell'affrontare questa nuova domanda del ministro Matteoli.

Ha chiesto che fosse predisposta idonea documentazione sia per memoria storica sia per completezza normativa e – essendo questo materiale stato messo a disposizione di tutti – propone che la que-

stione sia esaminata in una prossima seduta dopo che i componenti avranno avuto modo di prendere cognizione di tutti gli aspetti del problema. Ritieni, per dare alla discussione il più completo e accurato apporto, di nominare un relatore che indica nel collega Maurizio Paniz.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, ha già avuto modo di consultare il materiale e si dichiara pronto a riferire. Al riguardo, sintetizzata la vicenda fattuale (relativa a contatti telefonici tra il ministro, allora dell'ambiente, Matteoli e il prefetto di Livorno circa incendi boschivi all'isola d'Elba), ritiene che abbiano errato sia il tribunale dei ministri di Firenze a dichiararsi incompetente sui fatti ascritti al ministro Matteoli, sia il tribunale di Livorno a respingere l'eccezione di incompetenza funzionale proposta dalla difesa del ministro stesso. Ritenuto che in tal caso i due uffici giudiziari avrebbero dovuto interloquire con la Camera dei deputati per chiarire se in effetti si trattasse di un reato ministeriale, dà atto al Presidente Castagnetti che in effetti la Camera ha già elevato un conflitto tra poteri. Questo elemento tuttavia non preclude, a suo avviso, che la Camera oggi possa pervenire a una deliberazione il cui contenuto sarebbe diverso, vale a dire l'applicazione diretta dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Osservato che l'udienza di discussione presso la Corte costituzionale è in corso di svolgimento e sottolineato che anche il Senato della Repubblica su un analogo caso (un processo penale che vede contrapposti l'ex ministro Castelli e Oliviero Diliberto) si appresta ad assumere un simile provvedimento, chiede che il Presidente metta ai voti la proposta di deliberazione già in esito all'odierna discussione.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara decisamente contraria a terminare l'esame della questione in data odierna. Se è vero che sulla questione è già stato elevato un conflitto tra poteri (ciò che ha appreso or

ora) e che l'udienza di discussione si sta svolgendo proprio oggi, altro non v'è che attendere la decisione della Corte costituzionale. Contesta altresì la volontà della maggioranza di forzare i tempi su un argomento che è stato collocato all'ordine del giorno quasi a sorpresa: in simili circostanze e con il volume di documentazione da consultare, il rinvio proposto dal Presidente le pare una soluzione a dir poco obbligata.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, prima che si sviluppi un dibattito sull'ordine dei lavori o sul merito degli elementi offerti dal relatore, tiene a offrire alcune precisazioni sul modo in cui interpreta il suo ruolo di Presidente della Giunta. Come è noto, da molte legislature, la Presidenza della Giunta per le autorizzazioni viene affidata a un membro dell'opposizione parlamentare. La *ratio* di questa, che definisce quasi una consuetudine costituzionale, è quella di consentire all'opposizione parlamentare di avvalersi di alcuni spazi di democrazia e di garanzia. Peraltro, egli interpreta questo suo ruolo di garante a prescindere dagli schieramenti e a beneficio di ciascun membro della Giunta. È chiaro che, con questo spirito, egli ha sempre cercato la mediazione e la convergenza del massimo numero possibile di componenti su ciascuna decisione. In questo caso, osserva che accordi informali nella settimana scorsa avevano portato a fissare orientativamente la seduta di questa settimana per domani, mercoledì 8 luglio. Ha invece accolto sollecitazioni ad un'anticipazione a oggi a motivo della rilevanza della questione, ritenendo giusto che la Corte costituzionale fosse al corrente che la Giunta aveva in animo di tornare sull'argomento. Tuttavia un'ulteriore accelerazione, che portasse a un voto oggi, sarebbe una palese forzatura dello spirito dei rapporti instauratisi presso la Giunta e delle condizioni di conoscenza dei fatti dei vari componenti. Deve ricordare al riguardo che nella scorsa legislatura la Camera esaminò lo stesso caso senza impiegare meno di dieci mesi e che l'analogo e parallelo caso pendente presso

il Senato, citato dal relatore, è stato discusso per ben cinque sedute dell'organo omologo sull'arco di ben nove mesi. Si rivolge pertanto a tutti e, in particolar modo, al relatore per chiedere loro di concordare sulla sua proposta di rinvio.

Giuseppe CONSOLO (PdL), premesso che si asterrà dal voto in quanto difensore del Matteoli nel processo di cui si tratta, intende intervenire per fornire delle precisazioni di ordine storico. Osservato che la Corte costituzionale ha respinto istanze di rinvio dell'udienza di discussione, confuta l'argomento per cui i presenti non sarebbero a conoscenza dei fatti: la proposta di legge n. 891 a sua firma, il c.d. 'lodo Consolo', è stato oggetto di approfondita discussione presso la Commissione Giustizia, di cui fanno parte molti componenti la Giunta. La richiesta odierna di rinvio è pertanto pretestuosa. Fa presente inoltre che la possibilità di dichiarare *de plano* determinati fatti come concernenti le funzioni ministeriali e conseguentemente denegare l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, è ammessa da autorevoli studiosi quali Augusto Barbera e Giorgio Lombardi. Se oggi si arriverà a un rinvio, si augura che alla ripresa dell'esame sul punto non gli ven-

gano opposti gli argomenti della sentenza della Corte costituzionale se questa dovesse nel frattempo intervenire.

Maurizio PANIZ (PdL) tiene a precisare che la sua presenza presso la Giunta già dalla XV legislatura è sempre stata ispirata da uno spirito di strenua difesa della Camera dei deputati e delle sue prerogative. Dalla discussione testé svoltasi emergono esigenze di vario tipo e talora contrapposte che egli giudica tutte legittime. Non si opporrà alla proposta del Presidente a condizione che i prossimi lavori della Giunta siano articolati in modo tale che questa possa pervenire alla proprie determinazioni prima che sia resa nota la decisione della Corte costituzionale: se è giusto che si evitino impropri condizionamenti della Camera verso la Corte, è altrettanto giusto che si evitino quelli della Corte sulla Camera.

Dopo che Anna ROSSOMANDO (PD) ha sottolineato l'urgenza di disporre del tempo necessario a studiare la documentazione del caso, Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del professor Alessandro Colombo, direttore del Programma Sicurezza e Studi Strategici dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 14

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI.*

#### La seduta comincia alle 12.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

**Audizione del professor Alessandro Colombo, direttore del Programma Sicurezza e Studi Strategici dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro COLOMBO, *direttore del Programma Sicurezza e Studi Strategici dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Augusto DI STANISLAO (IdV), Giacomo CHIAPTORI (LNP), Matteo MECACCI (PD) e Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*.

Alessandro COLOMBO, *direttore del Programma Sicurezza e Studi Strategici dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2561 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame si inserisca nella scia dei provvedimenti già assunti dal Governo per fronteggiare la crisi economica e finanziaria. Al riguardo evidenzia come, a prescindere dal giudizio sul merito degli interventi, non si possa che

prendere atto con soddisfazione della volontà del Governo di affrontare la crisi in maniera costante, con un approccio flessibile e adattabile nel tempo.

Sempre in linea generale, sottolinea come il provvedimento si articoli principalmente in due ambiti: interventi anticrisi e interventi antievasione. Il valore complessivo della manovra è di 5,5 miliardi, 1,5 saranno investiti nel 2009, mentre i restanti 4 nel 2010; l'obiettivo è quello di mobilitare risorse per 30-40 miliardi. Tra queste segnala come le risorse sbloccate per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni ammontino a 23 miliardi di euro.

Nel rinviare, per una completa disamina dei profili finanziari del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli Uffici, illustra le disposizioni più significative dello stesso riconducibili alla competenza della Commissione Bilancio.

Con riferimento agli interventi anticrisi segnala in particolare gli incentivi al lavoro e alle imprese che costituiscono la parte qualificante del decreto. Il principale obiettivo perseguito è quello di far sì che i cassintegrati possano tornare al lavoro al più presto; le imprese potranno quindi richiamare il personale in cassa integrazione per riqualificarlo con progetti di

formazione. I dipendenti richiamati in attività continueranno a percepire la cassa integrazione all'80 per cento dello stipendio, mentre le imprese contribuiranno per il mancante 20. Per quanto riguarda invece i contratti di solidarietà il dipendente percepirà l'80 per cento dello stipendio mentre attualmente ne percepisce solo il 60 per cento. Osserva che la *ratio* degli interventi mira a mantenere il lavoratore in attività e a non interrompere il rapporto con il lavoro in una logica contraria ad un mero assistenzialismo. Osserva che particolarmente innovativa risulta in questo contesto la disposizione secondo cui i lavoratori in cassa integrazione che decideranno di mettersi in proprio o in cooperativa potranno contare su incentivi pari al sussidio. Comunque, nel contempo, al fianco di questi interventi innovativi, verranno garantiti altri 25 milioni per potenziare la cassa integrazione tradizionale a 24 mesi.

Con riferimento alle singole disposizioni dell'articolo 1, in particolare il comma 1 prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito possano essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione, sulla base di modalità da definire nell'ambito di un accordo-quadro stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il comma 2 pone il relativo onere, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito ricorda che la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha trasferito al Fondo 4 miliardi derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto attuativo che, tra l'altro, raccordi le iniziative con l'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, il quale destina 8 miliardi nel 2009 e nel 2010 al sostegno del reddito dei lavoratori. Monitoraggio

della spesa e misure correttive eventualmente da adottare sono indicati nel comma 4.

Il comma 5 stanziava 25 milioni per le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività secondo il modello definito dal decreto-legge n. 249 del 2004. La spesa è a carico del già citato fondo sociale per l'occupazione. Il comma 6 incrementa i trattamenti della Cassa integrazione guadagni, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, del 20 per cento della parte di salario persa con la cassa integrazione, per i contratti di solidarietà (di cui al decreto-legge n. 784 del 1984). Tali contratti riguardano l'industria, ma anche le imprese di ristorazione e quelle editoriali. La spesa è di 40 milioni per il 2009 e di 80 per il 2010 a carico del già citato Fondo sociale per l'occupazione. Il comma 7 modifica il decreto-legge n. 5 del 2009 prevedendo che l'incentivo sui versamenti INPS per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali, sia erogato anche a quei lavoratori che avviano propria autonoma attività, previa dimissioni dall'azienda. Stessa cosa prevede il comma 8, sia pure in via sperimentale per il periodo 2009-2010: ai lavoratori che avviano propria autonoma attività è liquidata in unica soluzione tutto il trattamento CIG restante.

Rileva poi come altre significative disposizioni riguardino le imprese. In proposito segnala l'articolo 3, che definisce una nuova disciplina sul gas, prevedendo più disponibilità e un meccanismo di risparmi a favore dei grandi consumatori. In particolare, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, adotti con proprio decreto misure che vincolano le imprese del gas con quote di mercato superiori al 40 per cento per l'anno termico 2009-2010 ad offrire a un prezzo stabilito dall'Autorità sulla base dei prezzi europei, 5 miliardi di metri cubi. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il



gas naturale è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali definiti «energivori». Rileva che rispetto a tale meccanismo si potrebbe valutare l'ipotesi di estendere l'agevolazione anche alle piccole e medie imprese, allargando la platea dei beneficiari.

Segnala inoltre come le imprese potranno contare su interventi specifici ed urgenti per le reti di energia definiti nel dettaglio dall'articolo 4, che consente invece al Consiglio dei ministri di nominare uno o più commissari straordinari per la realizzazione di interventi per la trasmissione e la distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato. In sostanza, si estende alle reti energetiche quanto previsto dalle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, come previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Considera inoltre di notevole rilievo la disposizione dell'articolo 9, che interviene in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. I ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni costituiscono un problema al centro delle richieste del sistema produttivo. Su questa materia è già intervenuto il decreto-legge n. 185 del 2008, all'articolo 9, la cui completa attuazione è stata tra l'altro sollecitata con la risoluzione 8-00043 approvata all'unanimità dalla Commissione Bilancio lo scorso 20 maggio. La disposizione dell'articolo 9 prevede che i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi per somministrazioni, forniture e appalti siano accertati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e resi liquidabili nei limiti delle risorse stanziare con la legge di assestamento del bilancio dello Stato. Rileva che assume quindi un particolare rilievo l'esame parlamentare del disegno di legge di assestamento per il 2008; il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 26 e inizierà il suo iter al Senato. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca qual è il volume

di risorse che l'assestamento mette a tal fine effettivamente a disposizione. L'articolo impone poi, per il futuro, a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare, senza nuovi o maggiori oneri, le misure organizzative per garantire il pagamento delle somme dovute. Inoltre, si prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che l'impegno sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con conseguente responsabilità amministrativa e disciplinare in caso di violazione dell'obbligo. La disposizione non si applica alle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere universitarie e agli IRCCS.

Ritiene significativa anche la disposizione dell'articolo 11, la quale prevede che i sistemi informativi del Ministero dell'economia e quelli del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati vengano integrati costituendo una base dati unitaria.

Con riferimento all'articolo 16, il quale reca la copertura finanziaria del provvedimento, rinvia, in merito ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli Uffici, segnalando in questa sede la necessità di riformulare la disposizione al fine di correggere alcune evidenti imprecisioni ed inesattezze, sia nell'individuazione delle disposizioni onerose sia in quella dei mezzi di copertura. Segnala inoltre che la copertura finanziaria di cui all'articolo in esame è stata formulata solo per il periodo 2009-2012, nonostante alcune delle disposizioni onerose del decreto (ad esempio gli articoli 5 e 7) producono effetti finanziari oltre il predetto arco temporale.

Segnala poi come l'articolo 17 rechi un insieme di disposizioni in materia di enti pubblici, volte a razionalizzarne l'operato e a potenziare i relativi controlli. Il medesimo articolo reca significative disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica degli enti pubblici e delle amministrazioni vigilanti, nonché in materia di assunzioni di personale nelle pub-

bliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 differisce al 31 ottobre 2009 il termine per la soppressione automatica, disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008, degli enti pubblici non economici per i quali non si sia provveduto ai regolamenti di riordino. La disposizione precisa inoltre che, per non procedere alla soppressione, è sufficiente che i regolamenti di riordino siano stati approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri e non emanati definitivamente. Insieme al comma 6 si interviene sui principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione, la fusione degli enti ed organismi pubblici disposta dall'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007, inserendo anche la previsione della riduzione degli uffici dirigenziali, nonché della riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti degli uffici dirigenziali. Di particolare rilievo risultano le disposizioni di contenimento della spesa dei medesimi enti. Al comma 3, si prevede che a ciascuna amministrazione vigilante siano assegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, specifici obiettivi di risparmio. Nelle more del perseguimento di tali obiettivi, ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota di risorse delle dotazioni di bilancio rimodulabili ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, ai sensi del comma 7, nelle more del conseguimento degli obiettivi di spesa le amministrazioni e gli enti interessati non possono procedere a nuove assunzioni di personale.

I commi 8 e 9 disciplinano l'esito della procedura di contenimento della spesa, prevedendo la comunicazione, entro il 30 novembre 2009 delle economie conseguite. In caso di mancato conseguimento dei risparmi previsti, si prevedono meccanismi automatici di riduzione delle dotazioni di bilancio a valere, si evince dalla relazione tecnica, dei trasferimenti agli enti interessati, ai sensi del comma 8, ovvero, per gli enti non destinatari di trasferimenti, delle

risorse delle amministrazioni vigilanti. Al riguardo, rileva come il Governo dovrebbe precisare meglio come, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al comma 3, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. Inoltre, è necessario esplicitare la natura dell'atto con il quale si procederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4. Tale modifica appare necessaria anche al fine di prevedere un'esplicita procedura che consenta alle Camere di verificare le concrete modalità di attuazione della disposizione in esame.

I commi da 10 a 19 dell'articolo 17 autorizzano poi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche a bandire concorsi per l'assunzione di personale, nonché prorogano i termini per procedere ad assunzioni di personale precedentemente autorizzate. I commi 20, 21 e 22 aumentano da due a tre i componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 recano modifiche all'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 23 prevede, a decorrere dall'anno 2009, l'equiparazione, per il comparto sicurezza e difesa, limitatamente alle assenze per malattia, degli emolumenti di carattere continuativo al trattamento economico fondamentale. Si precisa inoltre che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Si prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia destinata una quota di risorse per gli accertamenti. Il comma 24 prevede alla copertura finanziaria delle disposizioni del comma 23.

Il comma 25 prevede che il termine previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 per i regolamenti di riorganizzazione del sistema scolastico previsti dalla medesima norma si intenda

comunque rispettato se al momento della sua scadenza i regolamenti sono stati approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri.

I commi 26 e 27 modificano le disposizioni del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di utilizzo del lavoro flessibile, al fine di razionalizzare il ricorso a tale tipologia di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare il comma 26 prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro intervengano anche sulla disciplina delle tipologie di lavoro accessorio. Si prevedono inoltre l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di redigere un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Infine il comma appare limitare, anche se il riferimento normativo non appare corretto, l'applicazione della disciplina in materia di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato unicamente ai lavoratori assunti mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

I commi 28 e 29 modificano invece il codice delle amministrazioni digitali. In particolare, il comma 28 prevede che il documento trasmesso in via telematica risulti valido anche se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relativa all'utenza personale di posta elettronica certificata. Il comma 29 istituisce poi l'indice degli indirizzi informatici delle pubbliche amministrazioni.

I commi 30 e 31 intervengono in materia di funzioni della Corte dei conti. Il comma 30, in particolare, prevede che la Corte eserciti il controllo sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei. Il comma 31 prevede che il Presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di

particolare rilevanza. Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere. I commi 33 e 34 recano disposizioni riguardanti l'ENAC. In particolare, si autorizza l'ENAC ad utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento e per la ricerca. Il comma 35 destina le risorse previste dalla legge finanziaria per il 2009 (articolo 2, commi 17 e 18) per deduzioni fiscali per l'autotrasporto al finanziamento del Comitato nazionale per l'autotrasporto in favore di interventi di protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione.

Segnala poi come l'articolo 18 rechi disposizioni in materia di razionalizzazione dei flussi di tesoreria. Si sofferma quindi sull'articolo 19, i cui commi 3 e 4 saranno illustrati dal relatore per la VI Commissione, rilevando come l'articolo contenga una serie di disposizioni riferite alle società a partecipazione pubblica. In particolare, il comma 1, con una novella all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, dispone che i divieti e le limitazioni alle assunzioni previsti per le amministrazioni pubbliche si applichino anche alle società interamente partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche che siano titolari di affidamenti in house o svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di carattere non industriale o commerciale ovvero attività di supporto a funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società dovranno, inoltre, adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle spese per retribuzioni, indennità e consulenze. Il comma 2 introduce misure volte a dare maggiore effettività a disposizioni in materia di società pubbliche contenute nell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. In particolare, si prevede che siano trasmesse alla Corte dei conti le delibere delle amministrazioni pubbliche che autorizzano l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle partecipazioni esistenti in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi stretta-

mente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni agiudicatrici. Si differisce, inoltre, dal 30 giugno al 30 settembre la data per la dismissione delle partecipazioni vietate, prevedendosi che il mancato avvio della dismissione costituisca una fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa.

Il comma 5 prevede che le amministrazioni statali possano affidare la gestione di fondi o interventi pubblici di loro competenza a società a capitale interamente pubblico sulle quali esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgano la propria attività in via quasi esclusiva nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Il comma 6 reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2497 del codice civile, precisando che, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di direzione e coordinamento delle società, per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

I commi 7 e 8 novellano, poi, le disposizioni in materia di società controllate da amministrazioni pubbliche contenute nel comma 12 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. In particolare, si dispone che le deleghe operative al presidente del consiglio di amministrazione diano titolo all'attribuzione di compensi ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, modificando corrispondentemente la lettera *d*) al fine di prevedere l'erogazione di compensi anche al Presidente. Il successivo comma 10 prevede che le modifiche statutarie richieste per realizzare le finalità di cui ai commi 7 e 8 abbiano efficacia immediata. Il comma 13 reca poi un'ulteriore novella all'alinea del comma 12 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, precisando

che restano fermi i provvedimenti attuativi della riforma della Cassa depositi e prestiti s.p.a.

Il comma 9 abroga il comma 459 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 che prevedeva che il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e Sogin S.p.A. nonché delle società controllate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. fosse ridotto a tre.

Il comma 11 dispone che con atto di indirizzo strategico del Ministero dell'economia e delle finanze siano ridefiniti i compiti e le finalità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, di conseguenza, il comma 12 prevede che il consiglio di amministrazione sia rinnovato, con una composizione di cinque consiglieri, entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di indirizzo e che entro il medesimo termine lo statuto sia adeguato alle disposizioni in materia di contenimento dei costi delle società pubbliche di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008.

L'articolo 20 reca disposizioni volte a contrastare le frodi in materia di invalidità civile, che intendono razionalizzare e rendere più efficaci le procedure esistenti, realizzando economie quantificate dalla relazione tecnica in 10 milioni di euro per il 2010, 30 milioni di euro per il 2011 e 50 milioni di euro per il 2012. Le norme rafforzano in sostanza il ruolo svolto dall'INPS in tale ambito. In particolare, il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari in materia di invalidità, cecità e sordità civile, *handicap* e disabilità le Commissioni delle ASL siano integrate da un medico dell'INPS, al quale spetta anche l'accertamento finale dei requisiti. Il comma 2 attribuisce all'INPS il compito di verificare la permanenza dei requisiti per i titolari di trattamenti, prevedendo che in caso di comprovata insussistenza dei requisiti sanitari si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi e, successivamente, alla revoca dei benefici. Il comma 3 prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, le

domande in materia siano presentate, unitamente alla relativa certificazione, all'INPS, che le trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle ASL. Il comma 4 rinvia ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni, da concludere entro 90 giorni, la definizione delle modalità di affidamento all'INPS delle attività relative alle nuove competenze, prevedendo che nei sessanta giorni successivi, l'INPS stipuli una convenzione con le regioni relativa agli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari alla gestione del procedimento. Il comma 5 reca quattro novelle alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali nelle ricordate materie, prevedendo che le notifiche siano effettuate solo all'INPS e che, qualora sia nominato un consulente tecnico, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, al quale competono le facoltà spettanti al consulente tecnico. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente in solido con l'INPS, alle spese legali e a quelle relative alle consulenze tecniche ai benefici provvede comunque l'INPS. Il successivo comma 6 prevede, infine, la nomina di una Commissione con il compito di aggiornare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le vigenti tabelle delle percentuali dell'invalidità civile.

L'articolo 22 contiene varie disposizioni in materia di spesa sanitaria. In primo luogo, il comma 1 differisce dal 31 ottobre 2008 al 15 settembre 2009 il termine per la stipula delle intese tra Stato e Regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato per gli anni 2010 e 2011. Conseguentemente è differito al 15 settembre 2009 il termine a partire dal quale può essere adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il regolamento che fissa gli standard necessari per la riduzione dei posti letto e per il contenimento della dinamica dei costi del servizio sanitario. Il comma 2 prevede, poi, l'istituzione a decorrere dal 2010 di un fondo

con una dotazione di 800 milioni di euro da destinare ad interventi nel settore sanitario, da definire con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Ai sensi del comma 3, il fondo è alimentato dalle economie derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge sulla ricostruzione in Abruzzo in materia di rimodulazione delle spettanze dell'azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico con riferimento ai farmaci equivalenti e dall'attività amministrativa dell'AIFA nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti, con corrispondente riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del livello di finanziamento a cui concorre lo Stato. Il comma 4 reca disposizioni volte ad assicurare il risanamento, la riorganizzazione e il riequilibrio economico e finanziario del sistema sanitario della Regione Calabria. Si prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio attivi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 1, della cosiddetta « legge La Loggia », diffidando la Regione a predisporre, entro 70 giorni, un Piano di rientro che deve essere approvato dal Consiglio dei ministri che ne affida l'attuazione a un Commissario, che sostituisce gli organi regionali nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso. Analogo commissariamento è previsto nel caso il Piano non sia presentato tempestivamente e non sia valutato congruo, ai fini della predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi. Nell'ambito del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni già previste per le regioni che hanno attivato Piani di rientro a partire dal 2007, in materia di commissariamento e di prescrizione dei crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione. Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il comma 5 prevede che alle riunioni del comitato e del tavolo per la verifica dell'attuazione dei piani di rientro non possano partecipare i componenti designati dalla Confe-

renza delle regioni e delle province autonome appartenenti alla regione oggetto di valutazione.

I commi 6 e 7 prevedono che a decorrere dal 2009 il finanziamento dell'ospedale pediatrico « Bambino Gesù », pari a 50 milioni di euro annui, sia scorporato dal meccanismo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che è conseguentemente ridotto di pari importo.

Il comma 8 disciplina le modalità di verifica degli adempimenti regionali in materia di acquisto di beni e servizi di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, prevedendo che il Tavolo di verifica procede alla valutazione sentita la CONSIP.

Rileva poi come l'articolo 23 rechi numerose disposizioni recanti proroghe e differimenti di termini di contenuto eterogeneo. Per un esame analitico delle norme rinvia alla documentazione degli uffici, evidenziando comunque come i riflessi di carattere finanziario dell'articolo risultino assai modesti.

In particolare, il comma 1 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine del periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Il comma 2 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine finale di sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di servizi di noleggio con conducente introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008.

Il comma 3 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti di ricerca possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 e quelli entro i quali effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per le forze di polizia per l'anno 2008.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 il termine di scadenza della graduatoria per il 2004 del concorso per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco e di quella del concorso pubblico per 28 posti di direttore antincendi.

Il comma 5 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia s.p.a.).

Il comma 6 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine di vigenza del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 159 del codice dei beni culturali.

Il comma 7 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale i consulenti finanziari non iscritti all'istituendo albo possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il comma 8 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale la Gestione commissariale dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può provvedere a effettuare pagamenti a valere sulle somme trasferite dal bilancio dello Stato.

Il comma 9 differisce dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, estendendo la proroga anche alle strutture che entro 60 giorni presentino ai Vigili del fuoco un progetto di adeguamento con conseguente sospensione dei procedimenti avviati per l'inottemperanza degli obblighi in materia.

Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine per la proroga da parte del commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI). dei contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi, fino al 18 settembre 2009, il termine per l'iscrizione obbligatoria nel Registro nazionale

dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Tralasciando i commi 12, 13 e 14, che saranno illustrati dal relatore per la VI Commissione, segnala come il comma 15 proroghi al 30 aprile 2010 il termine per l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio nelle zone interessate dal sisma del 6 aprile scorso, prorogando conseguentemente il termine di scadenza degli organi in carica. Il comma 16 rinvia di ulteriori sei mesi, fino al termine del 2009, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni della legge finanziaria 2008 relative alla cosiddetta *class action*.

I commi 17, 18 e 19 introducono modificazioni alla composizione del Consiglio della magistratura militare, che in parte riprendono quelle già previste dal comma 604 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che viene abrogato. Tra gli elementi innovativi, si riduce il *quorum* richiesto per la validità delle deliberazioni, si precisa il ruolo del vicepresidente e si prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati militari componenti del Consiglio. In relazione alle modifiche introdotte si proroga fino al 13 novembre il Consiglio della magistratura militare in carica.

Il comma 20 proroga fino alla piena operatività dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti anche in assenza del regolamento che fissa i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e determina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Segnala poi l'articolo 24, il quale prevede una proroga al 31 ottobre 2009 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace e ad attività di coopera-

zione e il relativo finanziamento. La modalità di finanziamento risulta innovativa rispetto alle precedenti proroghe. Si prevede infatti, al comma 76, che per la proroga delle missioni e delle attività di cooperazione sia autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Al riparto dell'onere tra le varie missioni si provvede con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli esteri e del Ministro dell'economia, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari. In tutti i precedenti provvedimenti in materia risultavano invece quantificate le specifiche autorizzazioni di spesa. Rileva l'opportunità di prevedere esplicitamente che il decreto ministeriale sia trasmesso anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, corredato di relazione tecnica. Il comma 73 del medesimo articolo modifica poi la disciplina in materia di segreto di Stato di cui alla legge n. 124 del 2007, integrando i compiti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza con riferimento particolare alla tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza e modificando i criteri di classificazione di segretezza. Il comma 74 prevede invece la proroga per due altri semestri dell'impiego di forze armate nel controllo del territorio in Italia. A tal fine, è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Segnala poi che il comma 75 prevede che il personale delle Forze di polizia, escluso quello dell'Arma dei carabinieri, impiegato nelle missioni di controllo del territorio di cui al comma 74, venga corrisposta un'indennità analoga all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle forze armate. Al relativo onere, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione per l'anno 2009 del fondo per il potenziamento della sicurezza urbana previsto dall'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, e, per l'anno 2010, del fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei

servizi dell'Amministrazione previsto dall'articolo 3, comma 151 della legge n. 350 del 2003.

Infine illustra l'articolo 25, il quale prevede, al comma 1, al rifinanziamento della partecipazione italiana a fondi e banche internazionali. In particolare, si autorizza la spesa, in termini di sola competenza, di 284 milioni di euro per l'anno 2009 per la ricostituzione del capitale del Fondo IDA (*International Development Association*). I commi 2 e 3 dell'articolo 25 prevedono invece la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 a seguito del sisma che ha colpito una parte del territorio della regione Abruzzo.

Invita conclusivamente il Governo a fornire risposta a tutte le richieste di chiarimento contenute nella documentazione degli uffici.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 78 del 2009 si componga di 26 articoli, attinenti ad un ambito piuttosto vario di materie, e sia suddiviso in due parti, la prima dedicata ad interventi sull'economia reale, la seconda recante interventi sul bilancio pubblico. Nella prima Parte, il Titolo I reca disposizioni volte a contrastare i fenomeni della crisi economica in atto, il Titolo II reca norme volte a contrastare l'evasione e l'elusione internazionale.

Sottolinea quindi come il decreto-legge intervenga per dare incentivi all'economia del nostro Paese in un momento di crisi economica che investe le maggiori economie mondiali, ricordando, peraltro, che non si tratta del primo provvedimento adottato dal Governo per rispondere alla recessione, in quanto esso si inserisce all'interno di un percorso di interventi legislativi che hanno la funzione di salvaguardare il più possibile il Paese, i lavoratori e le attività produttive.

Evidenzia quindi come i principi di politica economica che sono alla base del decreto-legge n. 78 del 2009 siano simili a

quelli che hanno ispirato i provvedimenti finora approvati, e si fondino in primo luogo sull'idea di un fisco che non mira solo a tassare, ma che punta ad incentivare le attività produttive e a metterle nella condizione di poter operare dinamicamente all'interno dei mercati nazionali ed internazionali.

A tale proposito, ricorda che già col decreto-legge n. 93 del 2008 si siano visti i primi segnali di tale linea di politica economica: il taglio dell'ICI della prima casa e la detassazione degli straordinari.

Con il successivo decreto-legge n. 185 del 2008 sono stati introdotti il *bonus famiglia*, il pagamento dell'IVA al momento dell'incasso della fattura, la revisione degli studi di settore e i cosiddetti *Tremonti-bond*.

Con il recente decreto-legge n. 5 del 2009 si sono dati incentivi ad alcuni settori, *in primis* quelli automobilistico, del mobile e degli elettrodomestici.

Sottolinea altresì come tutti tali interventi siano inseriti all'interno di una cornice, quella della cosiddetta « finanziaria triennale » (il decreto-legge n. 112 del 2008) che oggi, alla luce della crisi economica in atto, si è dimostrata certamente utile per garantire la stabilità dei conti pubblici.

Di fronte alla crescita delle emissioni obbligazionarie dei maggiori Paesi europei (per garantire la stabilità finanziaria dei loro istituti di credito), che ha creato concorrenza sul mercato del risparmio istituzionale e delle famiglie, ritiene assolutamente necessario, oggi, procedere con provvedimenti che, da una parte, stimolino l'economia e i consumi interni e che, dall'altra, non compromettano la stabilità dei conti pubblici. In caso contrario, il nostro Paese troverebbe gravi difficoltà a collocare sui mercati finanziari i titoli di Stato italiani.

Passando ai contenuti specifici del decreto-legge n. 78 del 2009, segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le disposizioni che di seguito illustra.



L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di contratti bancari, al fine di rafforzare i meccanismi di tutela dei clienti dei servizi bancari.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, i bonifici e gli assegni circolari siano accreditati al beneficiario non oltre un giorno lavorativo dopo la data del versamento, mentre per gli assegni bancari tale accredito dovrà avvenire non oltre tre giorni dopo. Sempre a decorrere dalla medesima data, la disponibilità economica per il beneficiario non potrà essere superiore a quattro giorni lavorativi per i bonifici e gli assegni circolari, e a cinque giorni lavorativi per gli assegni bancari. La disponibilità sarà unificata a quattro giorni, per tutti i predetti titoli, a decorrere dal 1° aprile 2010.

La disposizione stabilisce la nullità di ogni pattuizione contraria intervenuta tra la banca ed il cliente.

L'ultimo periodo del comma ribadisce la previsione di cui all'articolo 120, comma 1, del testo unico bancario, ai sensi del quale gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno di versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

A tale riguardo fa presente come la dizione «giorni lavorativi» utilizzata nel testo sia meno favorevole per i beneficiari, e come appaia pertanto opportuno riformularla facendo riferimento ai soli «giorni».

Ritiene inoltre opportuno evidenziare come la normativa comunitaria riguardante i bonifici, di cui alla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, preveda, agli articoli 69 e 73, una disciplina in parte difforme da quella recata dalla norma appena descritta. In particolare, i termini di disponibilità previsti dall'articolo 2, comma 1, (4 giorni) sono più ampi di quelli individuati dalla direttiva, che li fissa in un solo giorno (prorogabile a 3, mediante accordo tra le

parti, fino al 2012). Per quanto riguarda la valuta, la direttiva introduce un principio di allineamento della stessa alla data di disponibilità delle somme per il beneficiario, mentre nelle previsioni del comma 1 è stabilita una tendenziale differenza temporale tra la data di riconoscimento della valuta (1 giorno) e quella di disponibilità delle somme (fino a 4 giorni).

Il comma 2 interviene ulteriormente sulla disciplina della commissione di massimo scoperto, già oggetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha previsto, al comma 1, tra l'altro, che le eventuali clausole contrattuali volte a riconoscere una remunerazione alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono ammissibili solo qualora stipulate in forma scritta, e qualora la remunerazione sia onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente.

In tale contesto il comma integra tale previsione nel senso di stabilire che l'eventuale remunerazione non può essere superiore, per ogni trimestre, allo 0,5 per cento dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità di tale patto. Osserva come la percentuale dello 0,5 appaia elevata, seppur essa non sia fissa, ma ci sia la possibilità per le banche di applicare valori inferiori: si valuterà pertanto la possibilità di rimodulare verso il basso tale valore.

Fa inoltre presente che le lettere inviate in queste settimane dalle banche ai clienti, a seguito delle modifiche legislative effettuate sulla commissione di massimo scoperto, fanno riferimento all'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando un termine di tempo di 60 giorni per il diritto di recesso. Al riguardo considera evidente che, di fronte alla crisi economica in atto, pochi correntisti ed affidatari potranno recedere dal contratto entro 60 giorni, in quanto difficilmente potranno disporre della liquidità necessaria: conseguentemente reputa opportuno valutare se quanto previsto dall'articolo 118 del predetto decreto legislativo n. 385 sia ancora oggi attuale.

Tali proposte di modifica unilaterali delle condizioni contrattuali inviate dalle banche ai loro clienti, sempre ai sensi del decreto legislativo suddetto, hanno avuto come oggetto anche l'aumento degli *spread* applicati sui finanziamenti. In questo modo, il calo dei tassi di interesse, in alcuni casi, è vanificato. Occorre valutare se sia corretto applicare tali aumenti degli *spread* ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il comma 3 interviene, invece, sulla disciplina relativa alla portabilità dei mutui, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, stabilendo che, nel caso di inosservanza delle previsioni ivi contenute in materia di surrogazione della banca cessionaria del mutuo nelle garanzie vantate nei confronti del consumatore dalla banca cedente, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico della banca cedente previste dall'articolo 2, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 185 del 2008, la banca medesima è tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, nel caso in cui la surrogazione del mutuo stesso non si perfezioni entro 30 giorni dalla data in cui la banca cessionaria del mutuo chiede alla banca cedente di avviare le procedure per la surrogazione. Resta comunque ferma la possibilità, per la banca cedente, di rivalersi sulla banca cessionaria, nel caso in cui il ritardo nella surrogazione sia imputabile a quest'ultima.

Il comma 4 precisa che le norme dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 5, comma 1, prevede l'esclusione dal reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi, del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2010. Sono ammesse alle agevolazioni i macchinari e le apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO allegata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.

Ricorda che in tale tabella sono elencate, a fini statistici e fiscali, tutte le attività economiche; in particolare, nella divisione 28 della tabella sono comprese le attività di fabbricazione di una serie di macchinari ed apparecchiature di vario genere: pertanto, il richiamo a tale divisione si riferisce sostanzialmente ai macchinari utilizzati da imprese manifatturiere impegnate in queste attività.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta del 2010.

Il riferimento, esplicitamente contenuto nella disposizione, al reddito d'impresa, indica, come anche confermato dalla relazione tecnica, che l'agevolazione si applica alle sole imposte dirette, mentre non si estende all'IRAP.

Ai sensi del comma 2, l'incentivo è fruibile da parte dei soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal decreto legislativo n. 334 del 1999 (il citato decreto legislativo si applica agli stabilimenti industriali nei quali siano presenti le sostanze pericolose elencate nell'allegato I al decreto stesso), solo qualora essi abbiano documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro indicate dal medesimo decreto legislativo n. 334.

Il comma 3 specifica che il beneficio è revocato nel caso di cessione a terzi dei beni oggetto dell'agevolazione prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero nel caso in cui essi siano destinati a finalità estranee all'attività di impresa.

In generale segnala come l'agevolazione, che determinerà una perdita di gettito netta in termini di imposte dirette, determinerà, come evidenziato dalla relazione tecnica, effetti positivi, in ragione dei maggiori investimenti realizzati dai soggetti che potranno avvalersi del beneficio, soprattutto in termini economici complessivi, ma anche in termini di entrate, legate sia alle maggiori imposte dirette sia alla maggiore IVA determinate dai nuovi investimenti e dalla maggiore produzione di beni consumo ad essi connessa.

Più in dettaglio evidenzia come la relazione tecnica specifichi che l'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle annualità interessate (2009-2010), senza incidere sul calcolo e sul versamento degli acconti, sebbene la disposizione non contenga alcuna previsione esplicita al riguardo.

Per quanto riguarda inoltre la previsione secondo cui «l'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010», considera opportuno chiarire sul punto la formulazione della disposizione, specificando se l'agevolazione si applichi già nel calcolo del saldo sull'anno di imposta 2009, (dovuto a giugno 2010), o solo ai fini del calcolo degli acconti e del saldo relativi al 2010 (il primo acconto è sempre a giugno 2010). Tale chiarimento risulta utile in quanto, se l'agevolazione si applica già sul saldo 2009, i beneficiari saranno interessati ad investire già nell'anno 2009, mentre, in caso contrario, sarebbero probabilmente indirizzati ad investire solo a partire dal primo semestre del 2010.

Fa altresì presente che le imprese le quali chiudono in perdita potranno godere dei benefici della detassazione nei periodi d'imposta successivi, ma che ciò potrebbe scoraggiare alcune imprese ad investire, in quanto risulterebbe in tal caso troppo lontano nel tempo il beneficio di «liquidità» prodotto dall'agevolazione. Si potrebbero valutare, quindi, interventi volti a fare in modo che anche le imprese che abbiano il bilancio in perdita beneficino già nel corso del 2010 degli incentivi sui loro investimenti.

Rileva quindi come, al fine di non escludere dalle agevolazioni settori che operano primariamente con macchinari non presenti nella tabella ATECO 28, si valuteranno nel corso dell'*iter* parlamentare le eventuali modifiche da apportare al testo, sottolineando comunque come non sia utile inserire i fabbricati e i capannoni tra gli investimenti agevolabili con il decreto-legge.

L'articolo 6 prevede modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni materiali indicati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

In particolare, la norma è volta ad accelerare la possibilità di ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, al fine di tenere conto della mutata incidenza di tali beni sui processi produttivi. La revisione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2009 e dovrà, sempre secondo le indicazioni della disposizione e della relazione tecnica, essere compensata da una revisione, presumibilmente di segno opposto, dei coefficienti relativi ad altri beni, che risultino industrialmente meno strategici.

Al riguardo ricorda che la modifica dei predetti coefficienti di ammortamento comporta diretti effetti tributari, in quanto, ai sensi dell'articolo 102, del Testo unico delle imposte sui redditi, tali coefficienti determinano la quota del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa che può essere dedotto dal reddito lordo a fini IRES a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso.

L'articolo 7 apporta talune modifiche all'articolo 106 del TUIR, in materia di deducibilità delle valutazioni dei crediti.

In particolare, il comma 1 inserisce nel predetto articolo 106 un nuovo comma 3-bis, in base al quale gli enti creditizi e finanziari possono dedurre le svalutazioni operate in bilancio su crediti erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare dei crediti che eccede la media di quelli derogati nei due periodi di imposta precedenti, in misura pari allo 0,5 per cento, consentendo inoltre di dedurre nei nove esercizi successivi l'ammontare delle svalutazioni che eccedano tale limite.

La novità introdotta dalla disposizione rispetto al regime generale delle svalutazioni su crediti riguarda l'elevazione del limite di deducibilità dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento, nonché la possibilità di dedurre le somme eccedenti tale limite in 9 anziché in 18 anni. Tali benefici sono tuttavia applicabili solo ai crediti di nuova erogazione che superino la media dei crediti erogati finora dalle banche.

Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio, in base alla quale, per il periodo di imposta in corso, la nuova disposizione si applica ai crediti erogati dalla data di entrata in vigore del decreto, e la media contemplata nel nuovo comma 3-bis è commisurata alla residua durata del periodo di imposta in corso.

Il comma 3 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare controlli mirati sulla corretta applicazione delle nuove norme, in particolare al fine di evitare il ricorso a pratiche elusive quali la sostituzione di crediti pregressi con nuovi crediti o la novazione di contratti di credito già in essere, prevedendo, in caso di violazioni, l'applicazione delle sanzioni previste nella misura massima.

Le norme contenute nell'articolo 7 sono evidentemente finalizzate ad incentivare le banche ad incrementare, o quantomeno a non diminuire, l'erogazione di credito al sistema produttivo ed ai consumatori, in una fase nella quale la percentuale dei crediti in sofferenza rispetto al totale degli impieghi sta aumentando, in ragione della grave crisi economica in atto.

In tale contesto, l'ampliamento della deducibilità, da parte delle banche, delle svalutazioni sui nuovi crediti intende bilanciare i maggiori rischi che queste si aspettano di dover fronteggiare a causa del deterioramento della situazione economica, ed ha dunque natura eminentemente anticiclica.

A tale riguardo, vista la crisi economica in atto, che sta causando l'insolvenza di molte famiglie e imprese, determinando il passaggio a sofferenza dei crediti erogati nei loro confronti, ritiene che occorrerebbe valutare una diversa gestione delle informazioni delle centrali rischi bancarie e finanziarie, per fare in modo che le famiglie e le imprese stesse possano cogliere positivamente i riflessi della successiva ripresa economica, senza dover subire le conseguenze di un'iscrizione all'interno di tali sistemi informativi per mero ritardo nel pagamento di un limitato numero di rate. In pratica, occorrerebbe un diverso approccio degli intermediari finanziari nei

confronti delle insolvenze dei loro clienti in questo delicato momento di crisi economica.

Rileva, peraltro, come anche i parametri stabiliti da Basilea 2 appaiano oggi troppo restrittivi e creino una situazione di razionamento del credito per le imprese, che rischia di trasformarsi in insolvenza per queste ultime. Giudica quindi fondate le richieste giunte da più parti per la sospensione di tali parametri.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia autorizzi e disciplini, con propri decreti, le attività mediante le quali la Cassa depositi e prestiti può, a condizioni di mercato, dare vita ad un sistema integrato per il sostegno alle esportazioni delle imprese italiane, denominato « export banca », al servizio delle funzioni svolte in materia dalla SACE.

A tal fine la disposizione stabilisce che tra le operazioni che la Cassa depositi e prestiti può attivare utilizzando i fondi del risparmio postale sono comprese anche quelle volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, in presenza della garanzia o dell'assicurazione della SACE. In sostanza, la disposizione sembra volta a consentire alla CDP di compiere operazioni di finanziamento in favore delle attività di sostegno alle esportazioni svolte dalla SACE, in presenza delle garanzie prestate da quest'ultima.

Anche in questo caso la misura intende controbilanciare la stretta creditizia di cui soffrono molte imprese italiane nell'attuale negativa congiuntura economica e creditizia, mettendo in circolazione risorse finanziarie aggiuntive per il sostegno di un settore, quello dell'*export*, cruciale per l'economia nazionale.

L'articolo 10 reca talune disposizioni per velocizzare le compensazioni dei crediti fiscali, nonché per incrementare gli strumenti di contrasto contro gli abusi in materia.

L'articolo si compone di un solo comma, suddiviso in due lettere: la lettera a), a sua volta articolata in 8 numeri, contiene norme finalizzate alla riduzione degli abusi in materia di compensazioni di

imposte; la lettera *b)* reca invece una previsione finalizzata a rendere più agevoli le compensazioni fiscali.

Le due parti della disposizione, sebbene apparentemente connotate da interventi di segno opposto, sono in realtà dirette all'obiettivo comune di consentire il recupero di una significativa quota di risorse ora sottratte a tassazione, attraverso il ricorso a pratiche fraudolente di rimborso o compensazione, per destinarle alla velocizzazione e semplificazione dei rimborsi d'imposta nei confronti dei contribuenti che ne hanno effettivamente diritto, i quali potranno in tal modo realizzare più tempestivamente i propri crediti nei confronti dell'Erario.

In particolare, il numero 1 della lettera *a)* aggiunge un periodo all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che le compensazioni di imposta relative all'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, possono essere effettuate a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dell'istanza dalla quale risulta il credito di imposta. Tale previsione risulta derogatoria rispetto alla norma attualmente vigente, la quale stabilisce che la compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il numero 2 reca, invece, talune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, recante la disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In tale contesto la lettera *a)* del numero 2, consente, in deroga alla norma vigente, ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere il rimborso dei crediti d'imposta IVA risultanti dalla dichiarazione annuale, di non comprendere tale dichiarazione nella dichiarazione unificata annuale.

La lettera *b)* stabilisce, nelle ipotesi di fallimento, che la dichiarazione IVA relativa alle operazioni registrate nella parte dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta ammi-

nistrativa, con la quale i curatori o i commissari liquidatori richiedono l'insinuazione al passivo, deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate.

La lettera *c)*, oltre ad apportare una correzione di carattere formale al comma 2 dell'articolo 8-*bis* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in materia di esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati IVA, converte in euro (25.000) la soglia di volume d'affari, precedentemente stabilita in 50 milioni di lire, entro la quale le persone fisiche sono esentate dall'obbligo di presentazione della predetta comunicazione dei dati a fini IVA. Al medesimo riguardo, la lettera *d)* introduce un'ulteriore causa di esonero dalla comunicazione dei dati IVA in favore dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio. A tale ultimo proposito, ricorda, infatti, che la dichiarazione IVA annuale può essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 settembre.

Il numero 3 modifica l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborsi IVA.

In dettaglio, la lettera *a)* del numero 3 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite ulteriori modalità e termini per l'esecuzione di tali rimborsi. In connessione con tale previsione, il numero 4 chiarisce che, fino all'emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del decreto-legge.

La lettera *b)* del numero 4 estende l'applicazione del comma 6 del predetto articolo 38-*bis*, il quale prevede che, in caso di avviso di rettifica o di accertamento notificato al contribuente, quest'ultimo deve versare le somme indebitamente rimborsate, maggiorate del 2 per cento. La modifica è volta ad estendere tale obbligo di versamento anche alle ipotesi di compensazione indebita di somme.

Il numero 5 integra il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, in materia di rimborsi IVA relativi a periodi inferiori

all'anno, i quali, secondo la normativa previgente, possono essere effettuati mediante compensazione in sede di versamenti unitari. In tale contesto, la norma introdotta prevede che le compensazioni possano essere effettuate solo dopo la presentazione in via telematica dell'istanza in merito prevista dal comma 2 del medesimo articolo 8.

Il numero 6 introduce un nuovo comma 49-*bis* nell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, con il quale si stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni di imposta relative all'IVA in sede di dichiarazione unitaria, per importi superiori a 10.000 a euro annui, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il numero 7 introduce l'obbligo, per i contribuenti che intendano portare in compensazione crediti IVA di importo annuo superiore a 10.000 euro, di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito d'imposta. Il visto può essere apposto solo dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. In alternativa, si richiede che la predetta dichiarazione sia sottoscritta, per le società e gli enti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale, ovvero dai soggetti che sottoscrivono la relazione sul bilancio, nell'ambito del controllo contabile sulle società previsto dall'articolo 2409-*bis* del Codice civile. La disposizione specifica che, nel caso di infedele attestazione circa l'esecuzione di tali controlli, si applica la sanzione amministrativa, compresa tra 258 e 2.582 euro, prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i casi di visti di conformità o asseverazioni fiscali infedeli. Nell'ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi si prevede altresì la segnalazione agli organi competenti.

L'ultimo periodo del numero 7 prevede che, in connessione con le norme di cui alla lettera *a*) del comma 1, finalizzate a contrastare gli abusi in materia di com-

pensazione di imposte, siano ridotte le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » per 200 milioni di euro nel 2009 e per 1 miliardo a decorrere dal 2010. Ricorda che nella citata missione di spesa sono accantonate le risorse finanziarie destinate all'effettuazione dei rimborsi di imposta, il cui ammontare dovrebbe pertanto ridursi a seguito del rafforzamento degli strumenti di contrasto dei relativi abusi. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di ricollocare la previsione come comma 2 del medesimo articolo 10.

Il numero 8 integra l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di escludere che alle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti possa applicarsi lo strumento della definizione agevolata di cui all'articolo 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Al riguardo ricorda che l'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472 consente al trasgressore di norme tributarie punite con sanzioni amministrative di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione prevista, senza irrogazione delle sanzioni accessorie, mentre l'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo consente la definizione agevolata delle sanzioni collegate, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 intende invece facilitare le compensazioni fiscali, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze di elevare, con proprio decreto, fino a 700.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'importo massimo dei crediti di imposta compensabili in sede di versamento unitario, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, che è invece attualmente fissato in un miliardo di lire.

L'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, al fine di realiz-

zare una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

La disposizione esplicitamente richiama il rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, nonché la normativa sulla protezione dei dati personali. I dati coinvolti in tale operazione di unificazione sono soprattutto quelli contenuti nei sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

In merito alla formulazione del testo, segnala come la disposizione non indichi quali siano i soggetti e gli enti abilitati ad accedere ai dati contenuti nei sistemi informativi considerati, né individui il soggetto chiamato a coordinare l'attività di integrazione degli stessi al fine di realizzare la base unitaria di dati.

L'articolo 12 intende contrastare le pratiche evasive connesse alla localizzazione di attività economiche e finanziarie in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, dando attuazione alle intese in materia raggiunte in sede OCSE per migliorare la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni tra gli Stati in merito.

In particolare, il comma 2 introduce una presunzione legale relativa, in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato elencati in taluni decreti ministeriali, qualora non siano state indicate nella dichiarazione dei redditi, si presumono costituite, a soli fini fiscali, attraverso redditi sottratti a tassazione, salva la possibilità, per il contribuente interessato, di fornire prova contraria. La disposizione indica esplicitamente che la previsione deroga ad ogni vigente disposizione di legge in materia, stabilendo altresì il raddoppio delle sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in materia di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

In tale contesto, il comma 3 prevede l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di finanza, di un'unità speciale per il contrasto dell'evasione e dell'elusione in-

ternazionale, al fine di prevenire e reprimere l'illecito trasferimento e detenzione di tale attività all'estero.

L'articolo 13 reca talune modifiche agli articoli 167 e 168 del TUIR in materia di imprese estere controllate e collegate, le quali sono esplicitamente finalizzate ad armonizzare l'ordinamento tributario italiano con quello di altri Paesi europei, allo scopo di evitare fenomeni di esterovestizione realizzati in particolare mediante operazioni infragruppo, volte a consentire la fruizione di regimi privilegiati.

Al riguardo, l'articolo 167, comma 1, del TUIR prevede che, qualora soggetti fiscalmente residenti in Italia detengano, direttamente o indirettamente, il controllo di una società residente o localizzata in Paesi o territori che non consentano un adeguato scambio di informazioni, i redditi conseguiti da tale società sono imputati al soggetto italiano in proporzione alla partecipazione detenuta. Il comma 5, lettera *a*), del medesimo articolo 167 esclude l'applicazione di tale previsione nel caso in cui la società non residente svolga principalmente un'effettiva attività industriale o commerciale.

In tale contesto, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13 sostituisce la predetta lettera *a*), apportandovi due sostanziali modifiche: in primo luogo si prevede che l'attività industriale o commerciale svolta dalla società estera come attività principale deve essere esercitata nel mercato dello Stato o territorio estero di insediamento, e non più genericamente, in tale Stato o territorio; inoltre si specifica che, per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, la condizione dell'effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti degli impieghi o dei ricavi hanno origine nello Stato o territorio estero di insediamento della società stessa.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 aggiunge un nuovo comma 5-*bis* nell'articolo 167 del TUIR, con il quale si stabilisce che la previsione di cui alla lettera *a*) del comma 5 del medesimo articolo 167 non trova applicazione quando i proventi della

società non residente siano costituiti per più del 50 per cento dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie ovvero dalla cessione o concessione in uso di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, ovvero ancora dalla prestazione di servizi nei confronti dei soggetti controllanti la società, ovvero controllati da quest'ultima, ovvero ancora sottoposti a controllo comune da parte di altra società.

La lettera *c)* inserisce due nuovi commi alla fine del medesimo articolo 167.

In particolare, il nuovo comma *8-bis* estende l'applicazione del medesimo articolo 167 del TUIR anche nel caso in cui la società controllata estera sia localizzata in Stati o territori che consentano adeguato scambio di informazioni, qualora la società sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore di più della metà a quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente fiscalmente in Italia, e abbia conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, detenzione o investimento in titoli o altre attività finanziarie, dalla cessione di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, ovvero dalla prestazione di servizi nei confronti dei soggetti controllanti, controllati dalla società, ovvero sottoposti a controllo comune da altra società.

Il nuovo comma *8-ter* contiene una clausola di disapplicazione delle norme contenute nel nuovo comma *8-bis*, appena descritto, nel caso in cui il soggetto residente in Italia dimostri, mediante ricorso allo strumento dell'interpello fiscale, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire indebiti vantaggi fiscali.

La lettera *d)* apporta una modifica di coordinamento al comma 1 dell'articolo 168 del TUIR, il quale estende le norme dell'articolo 167 al caso in cui un soggetto fiscalmente residente in Italia risulti, direttamente o indirettamente, collegato ad una società residente o localizzata in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni. In tale contesto la norma introdotta precisa che è

comunque esclusa l'applicazione del nuovo comma *8-bis* dell'articolo 167, sopra descritto.

Sottolinea come le norme appena descritte, unitamente a quelle di cui all'articolo 12, all'articolo 10, lettera *a)*, ed all'articolo 15, si inscrivano nell'ambito degli ulteriori strumenti per il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che il Governo intende porre in essere per recuperare risorse attualmente sottratte a tassazione, da destinare alla stabilizzazione dei conti pubblici ed al sostegno dell'economia reale.

L'articolo 14 introduce, al comma 1, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, da applicarsi sulle plusvalenze iscritte a bilancio derivanti dalla valutazione, effettuata ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) per uso non industriale. La plusvalenza dovrebbe essere determinata dalla differenza tra il valore iscritto a bilancio delle disponibilità in metalli preziosi al 31 dicembre dell'anno precedente e quello iscritto a bilancio a chiusura dell'anno di riferimento.

L'imposta, che è stabilita con un'aliquota del 6 per cento, si applica anche alle quantità di metalli preziosi depositate presso terzi o risultanti da conti bancari, con esclusione delle quantità conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee.

I commi 2 e 3 recano talune disposizioni attuative.

In dettaglio, si prevede che l'imposta sostitutiva si applichi a decorrere dal periodo di imposta in corso, a condizione che non siano scaduti i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Sempre per il periodo di imposta in corso, l'imposta è commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, ed è versata a titolo di acconto entro la scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi; in alternativa, l'imposta può essere versata per metà entro il termine di versamento del



secondo acconto, e, per la restante parte, in due rate uguali entro il termine di versamento a saldo.

Inoltre, si stabilisce che l'imposta non sia deducibile dal reddito imponibile, e che l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'eventuale contenzioso ad essa relativo sia regolato dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il secondo periodo del comma 3 specifica inoltre che le disposizioni dell'articolo sono derogatorie rispetto ad ogni altra disposizione di legge.

L'articolo 15 reca una serie di disposizioni volte a potenziare l'attività di riscossione dei tributi.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria e ogni amministrazione pubblica che detenga informazioni utili a determinare l'importo di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, forniscano all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per ciascuna tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative presenti nelle loro banche dati relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia, nonché ai rispettivi coniugi e familiari.

Il comma 2 integra il comma 15 dell'articolo 21 della legge n. 449 del 1997. Al riguardo ricorda che il predetto comma 15 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sui redditi anche al caso in cui il pagamento delle imposte sia eseguito mediante pignoramento presso terzi. In tale contesto, il comma 2 stabilisce che i terzi presso i quali sia stato effettuato il pignoramento sono tenuti, nel caso in cui rivestano la qualifica di sostituti di imposta, ad operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento.

Il comma 3 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale disciplina i casi nei quali il concessionario della riscossione può godere del discarico delle somme iscritte a ruolo. La modifica amplia da 5 a 9 mesi il termine entro il quale il concessionario può procedere alla

consegna del ruolo senza perdere il diritto al discarico. Il comma 4 specifica che la norma di cui al comma 3 si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Sempre in connessione con le previsioni del comma 3, il comma 5 sopprime il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, il quale disciplinava l'entrata in vigore di una modifica al predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 112, operata dal comma 146 dell'articolo 1 della stessa legge n. 244, ora superata dal comma 3.

Il comma 6 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2009, al fine di consentire che i versamenti effettuati dai contribuenti per adeguare il volume di affari alle risultanze degli studi di settore possono essere effettuati anche in forma rateale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

I commi 7 e 8 recano una previsione di carattere procedurale relativa all'attività dell'Amministrazione finanziaria, con la quale si stabilisce che la firma autografa sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, individuati con provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, relativi ad entrate tributarie erariali, può essere sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, nei casi in cui tali atti siano prodotti in forma automatizzata.

Nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 17, relative sostanzialmente alla disciplina ed ai controlli su enti pubblici, il comma 31 prevede che il Presidente della Corte dei conti possa disporre che le sezioni riunite della medesima Corte adottino pronunce di orientamento generale, al fine di superare le difformità di indirizzo emerse nelle sentenze delle diverse sezioni regionali di controllo, le quali sono tenute a conformarsi all'indirizzo delle sezioni riunite. La norma è esplicitamente finalizzata a garantire l'unitarietà nelle funzioni di coordinamento

della finanza pubblica attribuite dalla Corte, anche in relazione al processo di realizzazione del federalismo fiscale.

Il comma 32 interviene sulla disciplina relativa alle operazioni in strumenti finanziari derivati realizzate dalle Regioni che presentino deficit sanitari.

In particolare, la disposizione prevede che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 62, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale dovrà essere individuata la tipologia dei contratti derivati che le Regioni e gli enti locali possono concludere, nonché le componenti che possono essere contemplate nei contratti stipulati e le informazioni che gli stessi devono contenere, le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, impegnate nel risanamento strutturale dei relativi deficit sanitari, possano ristrutturare le operazioni in strumenti finanziari derivati già in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari. Tali ristrutturazioni devono essere finalizzate a salvaguardare la sostenibilità delle posizioni finanziarie delle medesime Regioni, devono essere svolte con il supporto di un *advisor* finanziario e devono essere autorizzate dal Ministero dell'Economia, che vigila su di esse.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire l'espressione « operazioni derivate », che risulta non del tutto perspicua, con quella « operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ».

Il comma 35 prevede che gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008, consistenti nella non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di una quota dell'indennità di trasferta effettuate dagli autisti dipendenti di imprese di autotrasporto merci, nella deduzione forfetaria delle spese sostenute dalle predette imprese per le trasferte di propri dipendenti nonché non concorrenza al reddito imponibile delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli autisti delle medesime imprese, siano sostituiti dalle misure previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del

1998 ai sensi del quale sono assegnate somme al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ai fini della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione: tali misure possono essere applicate anche a compensazione degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori per l'utilizzo delle infrastrutture. Conseguentemente, le risorse finanziarie precedentemente stanziare per gli interventi di cui ai predetti commi 17 e 18, quantificate complessivamente in 60 milioni di euro, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio, nella misura in cui risultino ancora disponibili.

Il comma 3 dell'articolo 19 modifica l'articolo 7-*octies* del decreto-legge n. 5 del 2009, il quale prevedeva il parziale rimborso per i titolari di obbligazioni emesse dall'Alitalia.

In particolare, la lettera *c*) prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia denominate « Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile », realizzato mediante scambio delle obbligazioni possedute con titoli di Stato di nuova emissione, nella misura del 50 per cento del controvalore delle obbligazioni, determinato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nell'ultimo mese di negoziazione, sia ora stabilito in misura fissa in 0,26 euro per ogni obbligazione posseduta, corrispondente al 70,97 per cento del valore nominale dell'obbligazione stessa.

La lettera *d*) estende il rimborso anche agli azionisti di Alitalia, ai quali viene attribuito il diritto di cedere i titoli in loro possesso al Ministero dell'Economia ad un controvalore pari a 0,2722 euro per azione, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, in scadenza al 31 dicembre 2012. Ai fini del rimborso, gli azionisti dovranno presentare la relativa richiesta entro il 31 agosto 2009, ed il trasferimento dei titoli di Stato spettanti agli azionisti avverrà entro il 31 dicembre 2010.

In base alla lettera *e*) i predetti rimborsi non potranno risultare superiori a 100.000 per ciascun obbligazionista ed a 50.000 euro per ciascun azionista.

Dal punto di vista finanziario, la lettera *f)* specifica che le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno risultare superiori, nel 2009, al limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro, mentre le restanti assegnazioni di titoli, comprese quelle in favore degli azionisti, saranno effettuate nel corso del 2010. Inoltre, viene eliminato il Fondo per il rimborso dei titoli Alitalia istituito dal comma 1 del predetto articolo 7-*octies*, ed è corrispondentemente eliminata la previsione secondo la quale tale Fondo era alimentato a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate.

La lettera *o)* specifica che alle operazioni di emissioni di titoli di Stato connesse con il rimborso degli obbligazionisti e degli azionisti Alitalia non si applicano le norme in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio di cui all'articolo 102 del Testo unico della finanza, nonché gli obblighi informativi stabiliti per le società emittenti dagli articoli 114 e seguenti del medesimo Testo unico.

Il comma 4, in connessione con il comma 3, fa salve le richieste di rimborso presentate dagli obbligazionisti Alitalia sulla base della normativa previdente all'entrata in vigore del decreto-legge, incrementando inoltre di 230 milioni di euro per il 2010 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del già richiamato articolo 7-*octies*.

L'articolo 21 stabilisce le modalità per l'attribuzione a soggetti privati di concessioni per la gestione della raccolta di giochi. La norma, che è esplicitamente finalizzata a garantire preminenti interessi pubblici e ad assicurare il rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali in materia di concessioni, prevede che la gestione di tali giochi sia sempre attribuita mediante concessione, e che le relative procedure di selezione siano aperte ad una pluralità di soggetti, siano competitive e non discriminatorie. In particolare, si prevede che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvii, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le procedure per l'aggiudicazione

delle concessioni per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.

La selezione dovrà essere basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo in tale ambito valore prioritario: *a)* al rialzo delle offerte che assicurino maggiori entrate rispetto ad una base predefinita, in misura comunque non inferiore a 500 milioni nel 2009 e a 100 milioni nel 2010; *b)* al ribasso dell'aggio riconosciuto al concessionario, rispetto alla misura del 12 per cento della raccolta; *c)* alla capillarità della distribuzione, che dovrà essere assicurata attraverso una rete esclusiva del concessionario con non meno di 15.000 punti vendita; *d)* all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite; *e)* alla previsione, per ogni concessionario, di un valore medio delle vincite non superiore al 75 per cento della raccolta.

In merito alla formulazione della lettera *e)*, rileva come la previsione in essa contenuta dovrebbe essere ricollocata, in quanto il tasso di restituzione in vincite, da parte dei concessionari, delle somme giocate, non sembra costituire oggetto di offerta da parte dei concorrenti alla concessione e di valutazione competitiva da parte dell'amministrazione che procede all'assegnazione delle concessioni, essendo stabilito nel suo valore massimo dalla stessa disposizione.

Il comma 2 specifica che le concessioni possono essere rinnovate per una sola volta, con una durata massima fissata, di norma, in 9 anni complessivi, suddivisa in due periodi di 5 e 4 anni, prevedendo inoltre che il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva della gestione da parte dell'AAMS, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

Nell'ambito dell'articolo 23, recante soprattutto disposizioni in materia di proroga di termini, segnala alcune norme di diretta rilevanza per la Commissione Finanze.

Il comma 3 novella i commi 1 e 4 dell'articolo 41, del decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo un'ulteriore proroga, dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009,

dei termini entro i quali le polizie di Stato, tra le quali è compresa anche la Guardia di Finanza, potranno procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, ovvero effettuare assunzioni di personale in deroga alle norme in materia di blocco delle assunzioni stesse.

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Pertanto, per effetto di tale norma sarà ora consentito comunque fino al 31 dicembre 2009 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

Il comma 12 modifica il comma 4 dell'articolo 354 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di prorogare da 18 a 24 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'abrogazione delle disposizioni elencate dal comma 1 del medesimo articolo 354.

Il comma 22 modifica il comma 2-*quarter* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008, prorogando dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale deve essere emanato il regolamento del Ministro dell'Ambiente con il quale è disciplinata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in mancanza del quale i comuni possono adottare comunque la tariffa ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel quadro dell'articolo 24, il quale autorizza la prosecuzione di numerose missioni di pace, il comma 62 prevede che, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2009, ai militari impiegati nelle predette missioni sia corrisposta l'indennità di impiego operativo, nella misura del 185 per cento dell'indennità di base, qualora si tratti di militari in servizio permanente o di volontari in ferma breve trattenuti in servizio, ovvero l'indennità di impiego operativo di euro 70, qualora si tratti di volontari in ferma prefissata.

In questo contesto, la disposizione specifica che a tali emolumenti si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito dell'articolo 25, il quale reca autorizzazioni di spesa per spese indifferibili, il comma 1 autorizza la spesa di 284 milioni di euro nel 2009 per l'adempimento degli impegni assunti dall'Italia in relazione alla partecipazione a banche e fondi internazionali. Secondo le indicazioni fornite dalla relazione tecnica, l'esigenza di finanziamento nasce con riferimento alla partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del capitale dell'*International development Association*, che costituisce un'articolazione della Banca Mondiale.

Il comma 2 prevede che i tributi non versati a seguito della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per il periodo compreso tra il 6 aprile e il 30 novembre 2009, in favore delle persone fisiche che avevano il domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, possano essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 24 rate mensili a decorrere dal gennaio 2010.

La disposizione prevede inoltre che gli altri adempimenti tributari non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il marzo 2010.

Segnala inoltre anche alcune disposizioni che, sebbene non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, presentano taluni profili di particolare interesse per la Commissione stessa, soprattutto in ragione degli effetti che esse potranno avere per il sostegno ed il finanziamento del sistema produttivo.

In primo luogo, evidenzia l'articolo 1, il quale reca talune previsioni innovative in materia di ammortizzatori sociali, volte ad individuare nuovi strumenti per far fronte alle conseguenze sul piano occupazionale della crisi economica in atto.

In particolare, i commi da 1 a 4 prevedono, in via sperimentale, per il 2009 e io 2010, che i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa per progetti di formazione o riqualificazione, i quali possono comprendere anche lo svolgimento di attività produttive. In tal caso i datori di lavoro corrisponderanno al lavoratore coinvolto in tale attività la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e l'ordinaria retribuzione.

Tale possibilità è subordinata alla stipula di uno specifico accordo tra le parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Con decreto del Ministro del lavoro sono disciplinate le relative modalità attuative, con particolare riferimento alla connessione tra tali misure e gli interventi di politica attiva a sostegno dell'occupazione definite nell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009.

Il comma 5 stanziava 25 milioni di euro nel 2009 per prorogare fino a 24 mesi la durata del trattamento di integrazione salariale nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività di parti di stabilimenti ovvero di più stabilimenti produttivi. A tale onere si fa fronte con quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il comma 6 prevede che, in via sperimentale, nel 2009 e nel 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà sia aumentato del 20 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

Al relativo onere, stabilito nella misura massima di 40 milioni di euro nel 2009 ed 80 milioni nel 2010, si fa fronte mediante ricorso a parte delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il comma 7 prevede che l'incentivo attualmente riconosciuto ai datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, nel 2009 e nel 2010, di trattamenti di sostegno al reddito (consistente nel riconoscimento di una somma pari all'indennità spettante a ciascun lavoratore), sia erogato ai medesimi lavoratori ove questi ne facciano richiesta per intraprendere

un'attività autonoma, avviare un'attività imprenditoriale o associarsi in cooperativa. Qualora il lavoratore sia destinatario di trattamento in cassa integrazione in deroga, per fruire del predetto beneficio egli dovrà dimettersi dall'impresa.

Il comma 8 consente in via sperimentale, per il 2009 e per il 2010, ai lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione per crisi aziendale di chiedere la liquidazione del trattamento d'integrazione salariale di propria spettanza per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, qualora essi intendano intraprendere un'attività imprenditoriale autonoma ovvero costituire una cooperativa.

Analoga possibilità è riconosciuta ai lavoratori licenziati in conseguenza di esuberi strutturali, ai quali è consentito chiedere la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero massimo di 12 mensilità.

In entrambi i casi, il lavoratore deve dimettersi dall'impresa successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo.

L'articolo 9 intende affrontare il problema, da tempo in discussione, relativo ai gravi ritardi nella liquidazione e corresponsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle somme dovute a privati o imprese per somministrazioni, forniture ed appalti. Si tratta di una tematica particolarmente importante, soprattutto in questa fase di crisi economica, nella quale molte imprese vedono messa in discussione la loro stessa sopravvivenza per ragioni di mancanza di liquidità.

In questo contesto, l'intervento intende dunque rappresentare un importante strumento di sostegno alle imprese, consentendo loro di rientrare con maggiore rapidità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, attenuando in tal modo eventuali crisi di liquidità o difficoltà finanziarie.

La norma si articola in due parti, una relativa agli assetti futuri e l'altra volta a dare soluzione alla situazione pregressa.

In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede, al numero 1, che le pubbliche

amministrazioni adottino, entro il 31 dicembre 2009, misure organizzative, da pubblicare su Internet, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di somministrazione, forniture ed appalti.

Il numero 2 stabilisce che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, il funzionario che adotta provvedimenti onerosi accerti preventivamente la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio, risultando a tal fine responsabile sia sotto il piano disciplinare sia sotto quello amministrativo. Nel caso in cui lo stanziamento non sia sufficiente, l'amministrazione contraente è tenuta ad adottare le opportune iniziative per evitare la formazione di debiti pregressi.

Tali previsioni non si applicano comunque alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

Il numero 3 estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'applicazione delle attività di analisi e revisione delle procedure di spesa prevista per i soli Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, ad esclusione delle Regioni e delle Province autonome.

Ai sensi del numero 4, la vigilanza sulle predette disposizioni è affidata alla Ragioneria generale, secondo procedure definite con decreto del Ministero dell'economia. Per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali la vigilanza è svolta dagli organi interni di revisione e controllo.

Con riferimento alla situazione progressiva, la lettera *b*) del comma 1 affida al Ministro dell'economia di accertare con proprio decreto, a seguito di un'apposita rilevazione straordinaria, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto, relativi a contratti di somministrazione, fornitura e appalto. Tali crediti sono liquidabili nei limiti delle risorse finanziarie che saranno a tal fine stanziare con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD), riservandosi di intervenire in termini più generali sul provvedimento nel prosieguo dell'esame preliminare, chiede al rappresentante del Governo di mettere a disposizione delle Commissioni la divisione 28 della tabella ATECO, cui fa riferimento l'articolo 5 per definire la platea di interventi interessati dalla detassazione degli investimenti prevista dalla disposizione, fornendo altresì elementi esplicativi circa il contenuto della citata divisione.

In particolare rileva come l'ultimo codice di attività della divisione 28 della tabella abbia a carattere residuale, e come risulti pertanto difficile individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dall'articolo 5. Ad esempio, ritiene che, da una prima lettura della norma, non si comprenda se la stessa si applichi anche alle macchine utensili impiegate nella lavorazione del marmo.

Considera dunque che i chiarimenti del Governo in materia siano indispensabili prima di compiere una valutazione circa l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione della disposizione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza, manifestata dal deputato Vannucci, che il Governo fornisca chiarimenti volti a consentire una più precisa individuazione delle tipologie di macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, attesa la rilevanza della stessa ai fini dell'applicazione della norma in materia di detassazione degli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricorda inoltre che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di oggi, hanno convenuto di procedere alle audizioni informali dei rappresentanti della Confindustria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, della Confcommercio, della Confartigianato e della CNA, nonché di

fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di lunedì 13 luglio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 12.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 luglio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 13.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di violenza sessuale. Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	48
AVVERTENZA .....	47

#### SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.**

**C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2009.

Oriano GIOVANELLI (PD), rilevato che le proposte di legge in esame provengono soprattutto dai gruppi del Popolo della libertà e dell'Italia dei valori, osserva che si tratta di forze politiche accomunate dal non avere nel proprio bagaglio culturale un'esperienza di governo locale e dall'essersi formate per aggregazione intorno a una figura predominante di leader nazionale. Si chiede quindi se alla base delle proposte di legge in discussione vi sia una ragione di astratta semplificazione ovvero di subalternità culturale rispetto al tema della riduzione dei costi della politica. Ritiene che tale approccio non sia di aiuto essendo a suo avviso fondamentale porsi la questione di come costruire un sistema istituzionale che funzioni. Seguendo tale impostazione si giunge, infatti, alla conclusione che non vi è la necessità di abolire le province, occorrendo piuttosto riflettere su ciascun livello istituzionale e su come intervenire al fine di adeguare la disciplina degli enti locali al nuovo im-



piano delineato dal Titolo V della Costituzione.

Ritiene indubbio che il Titolo V renda necessario, per ciascun livello istituzionale, ripensare in modo radicale alla propria attività. A suo avviso, dunque, è da tale aspetto che è opportuno partire, assicurando la piena attuazione al Titolo V della Costituzione, di cui è innegabile il valore innovativo a partire dalla nuova formulazione dell'articolo 114, che stabilisce che la Repubblica «è costituita» dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Tale impostazione non vuole ovviamente sottovalutare il tema della degenerazione dei costi della politica e della proliferazione delle funzioni. Ricorda che più volte era stato evidenziato come dalla riforma costituzionale doveva scaturire una semplificazione anche sotto il profilo dei costi. Tuttavia finora non vi è stato un intervento che ha portato ad affrontare in maniera diretta il tema della riduzione dei costi della politica che rimane, a suo avviso, un tema di grande importanza.

Esprime quindi una valutazione contraria rispetto ad un'ipotesi di soppressione generalizzata delle province, senza per questo voler dire che il problema non esiste: occorre quindi individuare una soluzione che consenta di ridurre il numero dei componenti degli esecutivi locali, alla luce del numero sproporzionato degli assessori e del fatto che in questo modo non si va ad incidere sugli organismi direttamente rappresentativi della volontà popolare.

Ribadisce, quindi, che per affrontare il tema della riduzione dei costi della politica quella individuata dalle proposte di legge in discussione non è la strada da percorrere. Occorre piuttosto considerare l'evoluzione che le province possono avere nell'ambito del Titolo V della Costituzione, legato ad una idea nuova delle regioni: essendo i due profili strettamente connessi tra loro ritiene preliminare una riflessione su cosa siano diventate le regioni. Per anni sono state infatti prive di una reale identità; l'articolo 117 della Costituzione dice

ora cosa sono le regioni anche se il problema di fondo riguarda il loro essere nel concreto.

Rileva come sia necessario un intervento di tipo politico affinché le regioni divengano il luogo di alta programmazione, abbandonando ogni velleità di tipo gestionale. Ricorda come, a titolo esemplificativo, il bilancio delle regioni sia impegnato per l'80 per cento per il servizio sanitario: da ciò consegue che tale attività impegna la regione in maniera prevalente a discapito di un'attività di programmazione che le dovrebbe più opportunamente competere.

Evidenzia altresì come negli anni vi sia stata una proliferazione di agenzie e società per l'erogazione di servizi di competenza regionale e l'assunzione di compiti gestionali in capo alla regione, la quale si configura oggi come un vero e proprio *monstrum* nel momento in cui si vanno a sommare tutti questi aspetti. Inoltre, pur di non delegare alcune di tali funzioni le regioni sono giunte a nominare una pluralità di commissari: non intende con ciò acconsentire alle teorie di un neo-centralismo regionale come spauracchio per tornare indietro, anche se resta indubbio che la sommatoria delle funzioni che spettano attualmente alle regioni non appare coerente e necessita di interventi che smontino gli apparati gestionali. Ritiene quindi che questa sia la risposta da dare invece che procedere semplicemente alla soppressione dell'ente provincia.

Rileva inoltre, anche alla luce della sua esperienza passata di assessore all'urbanistica, che la tempestività della risposta che la provincia può dare rispetto al piano territoriale coordinato è indubbia. In tale contesto la provincia può svolgere un ruolo importante, pur riconoscendo che è stato un errore cedere alle insistenze che hanno portato al proliferare del numero di province. Si è giunti, infatti, ad istituire province che ricomprendono un numero molto limitato di comuni con la conseguenza che alla loro dimensione non corrisponde la «nuova funzione delle province» da lui auspicata.

Rileva, infine, l'opportunità di svolgere una riflessione su un tema che ritiene di particolare rilievo: ricorda come da anni sia in corso un dibattito sui concetti di « area vasta » e di « sistemi territoriali ». Ritiene che i due profili non coincidano: sovente le province sono individuate come il livello amministrativo cui affidare l'area vasta; a suo avviso è una forzatura verbale identificare quest'ultima con i sistemi territoriali. Si dice convinto della necessità di mettere a fuoco sistemi territoriali adeguati in cui collocare le politiche. Rileva come un sistema territoriale abbia bisogno di grande flessibilità e per questo è opportuno invitare i comuni a ragionare in termini di sistemi territoriali; il dibattito non può quindi esaurirsi nel concetto di « area vasta ». Se si accede quindi alla conferma del ruolo delle province si può risolvere il problema dei sistemi territoriali in cui collocare le politiche.

Linda LANZILLOTTA (PD) rileva come il tema in esame coinvolga molti aspetti istituzionali; occorre, a suo avviso, rifuggire da un approccio demagogico che può portare ad affrontare la materia sulla scia del dibattito sulla « casta », affrontando piuttosto la questione dell'ottimale organizzazione delle istituzioni pubbliche nella direzione della semplificazione di ogni livello, così da ridurre l'apparato burocratico e gli organi politici. Al contempo, nel tenere conto anche di quanto avviene in altri sistemi vicini al nostro, è opportuno considerare che l'ipertrofia si verifica più spesso su ciò che viene creato intorno agli organi politici – organismi, enti, consorzi, società – piuttosto che sugli enti territoriali in senso proprio.

Giova, a suo avviso, riprendere il ragionamento che vi era stato durante la riforma del Titolo V della Costituzione. Ricorda come l'articolo 114 rappresenti una sorte di « catalogo » che potrebbe, peraltro, anche essere modificato prevedendo che tra la provincia e la città metropolitana vi sia un'alternatività correlata alla tipologia del territorio e delle funzioni da svolgere.

Ritiene, comunque, che nella Costituzione vi sia la « bussola » per riprendere il ragionamento che era implicito nella riforma del Titolo V: quest'ultimo è stato infatti modificato per una spinta federalista ma anche per riorganizzare le amministrazioni pubbliche rendendole più vicine ai cittadini e più controllabili. È quindi opportuno proseguire nell'applicazione di tali principi di derivazione comunitaria, cercando di misurare la tipologia delle funzioni sulla base di tali criteri ed assegnando alle province funzioni anche molto ampie laddove non sia stata istituita una città metropolitana.

Ritiene che, come evidenziato dal collega Giovanelli, non si tratti tanto di una questione connessa al concetto di « area vasta », considerato che tutti i servizi hanno una dimensione potenzialmente tale, quanto piuttosto di valutare se il servizio da offrire abbia una relazione diretta con i destinatari, privilegiando, in tal caso, il rapporto con l'ente, o l'unione di enti, più vicini ai cittadini. Andrà invece valutato diversamente un servizio che necessita di un'organizzazione di tipo territoriale che, in quanto tale, richiede che sia svolto da un organo di livello superiore.

Ricorda che nel codice delle autonomie in discussione nel corso della passata legislatura era stato previsto che alla provincia spettasse l'erogazione di quei servizi con tipologia « a rete », che legano i territori con modelli organizzativi di tipo reticolare. Si tratta, a suo avviso, dell'unico ragionamento che consente di procedere ad una distinzione del livello comunale rispetto a quello provinciale.

È consapevole, tuttavia, che si tratta di un lavoro di certo non facile: come sa il ministro Calderoli, che sta lavorando sul testo da presentare al Parlamento, si tratta di intervenire radicalmente su assetti molto spesso consolidati. Rileva, infatti, come il passaggio di servizi a rete – quali quelli idrici, di smaltimento dei rifiuti, dell'energia – da una dimensione municipale ad una provinciale porterebbe conseguenze certamente non indolori.

Occorre quindi comprendere se si ha la forza e la volontà politica di procedere ad

una riorganizzazione effettiva che elimini le duplicazioni. Diversamente, andrà preso atto che manca la capacità di riorganizzare i poteri municipali e, solo in tal caso, l'esistenza stessa della provincia andrebbe messa in discussione.

Ricorda come l'obiettivo principale del Titolo V sia quello di evitare che l'eccessiva segmentazione tra livelli conduca all'assenza di un legame diretto tra chi eroga servizi e chi ne beneficia, con conseguente deresponsabilizzazione di chi esercita le proprie funzioni. Ritiene quindi che la questione principale non riguardi l'utilità delle provincia come livello che organizza le reti del territorio quanto piuttosto se si sia in grado di procedere ad una profonda e coraggiosa riorganizzazione a servizio dei cittadini invece che degli enti e dei poteri locali.

È quindi a suo avviso preliminare una verifica della fattibilità dell'opera di razionalizzazione insieme alla definizione delle funzioni che potrebbero spettare alla provincia. Altrimenti, occorrerà prendere atto che anche l'attuale Governo – che dispone di un'ampia maggioranza e di una cultura territoriale radicata – non ha le risorse politiche per compiere una profonda riforma: in tal caso andrà dunque riorganizzato il sistema, partendo dalla cellula aggregativa rappresentata dal comune ed andando avanti per livelli successivi.

Rileva, infine, come sia necessario evitare che si attribuiscono funzioni improprie, anche in un'ottica di semplificazione: si chiede, ad esempio, per quali ragioni il settore sanitario debba essere amministrato e gestito dalle regioni. Ritiene che se si procederà ad una riforma incisiva sarà possibile giungere ad una più coerente definizione delle funzioni da mantenere in capo alle regioni.

Ritiene, quindi, che in questa fase sia opportuno limitarsi ad una sospensione dell'esame delle proposte sulla soppressione delle province, che consenta di affrontare la questione dopo aver preso conoscenza della nuova organizzazione dei poteri territoriali su cui il Governo sta lavorando. Solo a quel punto sarà, infatti,

possibile effettuare una valutazione sull'utilità e sulla sopravvivenza delle province, fermo restando che il Governo dovrà presentare il progetto di riforma entro tempi congrui, considerato che lo stesso è stato preannunciato al Parlamento da molto tempo ma non è ancora stato trasmesso.

Mario TASSONE (UdC), richiamata una dichiarazione rilasciata dal ministro Calderoli agli organi di stampa alcune settimane fa nella quale si rimarcava l'assenza dei deputati del gruppo dell'Unione di centro dai lavori della I Commissione relativi alle proposte di legge in materia di soppressione delle province, precisa che il suo gruppo non ha partecipato alla fase iniziale di quei lavori in quanto riteneva inopportuno che il Parlamento discutesse della soppressione delle province mentre era in corso la campagna elettorale per il rinnovo, tra l'altro, di molti consigli provinciali. Ora che le elezioni si sono tenute, il suo gruppo parteciperà ai lavori della Commissione con la consueta assiduità.

Venendo quindi al merito delle proposte di legge in esame, si dichiara perplesso. Ricorda che, nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 2008, l'abolizione delle province è stata indicata da parte un po' di tutti i partiti come un obiettivo da perseguire, anche per ridurre i costi della politica; conseguentemente, sono state presentate dai diversi gruppi proposte di legge per la soppressione delle province.

Rileva però che, alla luce del dibattito fin qui svolto, sembra che molti gruppi abbiano rivisto le proprie posizioni ed esprime il timore che si decida alla fine di potenziare, anziché di sopprimere, le province. Del resto, di abolire le province si parla da decenni, ma in concreto l'unica cosa che si è fatta è stata di istituirne di nuove, senza peraltro verificare se ciò fosse funzionale al miglior servizio dei cittadini. Il disegno del riformato titolo V della parte II della Costituzione prevedeva, d'altra parte, che le regioni avessero poteri legislativi più forti, ma che per il resto si demandassero le funzioni amministrative alle province, oltre che ai comuni. Le

regioni, invece, come è stato detto anche oggi, hanno mantenuto e accentrato in sé le competenze amministrative. È quindi indispensabile innanzitutto una riflessione sul ruolo delle regioni: per inciso, occorrerebbe innanzitutto chiedersi se abbia ancora senso distinguere tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario.

Quanto alla tesi che l'abolizione delle province servirebbe a ridurre i costi della politica, la ritiene insostenibile. Se le province sono istituzioni utili ai cittadini, vanno mantenute a prescindere dai costi; se non lo sono, vanno soppresse perché inutili, non perché costose. In ogni caso, i costi derivano non dalle province ma dal pletorico sistema degli enti collegati agli enti territoriali, dalle comunità montane, ai consorzi di bonifica, agli ambiti territoriali ottimali.

In conclusione, è a suo avviso essenziale riflettere sul complessivo assetto della Repubblica, considerato che nessun discorso di dettaglio può essere portato avanti se non si ha chiara la visione dell'insieme. Non è pertanto possibile decidere a favore o contro la soppressione delle province finché non si è definito il quadro d'insieme del sistema delle autonomie territoriali. Invita quindi la maggioranza ed il Governo a chiarire se intendono portare avanti la discussione sulle proposte di legge in titolo ovvero rinviarla in modo da poterla svolgere alla luce di una riflessione più matura sull'insieme delle questioni attinenti alle autonomie territoriali.

Giuseppe CALDERISI (PdL), preso atto che da parte dei gruppi di opposizione è stata rappresentata l'opportunità di rinviare la discussione sulle province a dopo che sarà stata svolta una riflessione complessiva sul sistema delle autonomie territoriali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante il codice delle autonomie che il Governo si accinge a presentare, fa presente che non è comunque possibile, allo stato, sospendere l'esame delle proposte di legge in titolo, in quanto esse sono state iscritte dalla Conferenza dei presi-

denti di gruppo, sulla base di una legittima richiesta dell'Italia dei valori, nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre e devono pertanto essere istruite dalla Commissione nel corrente mese di luglio. Pur concordando quindi sul fatto che la discussione sul codice delle autonomie dovrebbe precedere quella sulle proposte di legge in esame, rileva che l'organizzazione dei lavori della Commissione al riguardo non dipende, a questo punto, né dalla maggioranza né dal Governo.

Quanto al merito delle questioni, premesso di essere tra i deputati del Popolo della libertà favorevoli alla soppressione delle province, afferma di essere consapevole che un livello di governo intermedio tra i comuni e le regioni deve esistere, ma di ritenere anche che tale livello di governo non debba necessariamente essere elettivo. Aggiunge che, in ogni caso, prima di discutere della soppressione o della modifica delle province occorre porre mano ad una riforma che semplifichi drasticamente il sistema delle autonomie territoriali con riferimento soprattutto agli innumerevoli enti funzionali dipendenti dagli enti territoriali o ad essi comunque collegati.

Il ministro Roberto CALDEROLI, premesso di essere contrario a un intervento sull'articolo 114 della Costituzione volto alla soppressione delle province, valuta invece favorevolmente il suggerimento della deputata Lanzillotta di intervenire sul medesimo articolo per precisare che province e città metropolitane sono enti alternativi.

Quanto al ruolo delle province, ritiene che a questo punto, approvata la legge sul federalismo fiscale, il legislatore debba concentrarsi sul complessivo disegno delle autonomie territoriali, individuando con chiarezza le funzioni dei diversi livelli di governo, comprese le province. Occorre intraprendere una semplificazione del sistema delle autonomie territoriali che tocchi innanzitutto gli enti che, non essendo territoriali in senso stretto, non sono previsti direttamente dalla Costituzione, ma

sono proliferati, sulla base di leggi ordinarie, intorno agli enti territoriali. Fa presente che, riguardo al numero di questi enti, è difficile una stima certa: l'ANCI li calcola in circa 34 mila. Certamente non tutti sono inutili, ma occorrerà una riflessione su di essi in vista della razionalizzazione del sistema e della riallocazione delle funzioni di governo sulla base del titolo V della parte II della Costituzione: per inciso, molti di questi enti gestiscono servizi a rete e le loro funzioni potrebbero quindi ben essere trasferite alle province. In ogni caso, è difficile che tra le regioni e i comuni possa non esserci un ente intermedio.

Ciò premesso, concorda sul fatto che sarebbe più corretto affrontare prima la discussione sul complesso del sistema delle autonomie locali e solo dopo la questione se sopprimere o mantenere le province e conferma che la stesura del disegno di legge del Governo recante il codice delle autonomie è ad un buon punto, anche se in questo momento i lavori della Conferenza Stato-regioni sono sospesi in attesa di un incontro tra le regioni e il Presidente del Consiglio dei ministri, che si terrà dopo il vertice del G8. Ove l'incontro non dovesse consentire di superare le divergenze sul testo, il Governo valuterà se procedere comunque alla presentazione del disegno di legge. Al riguardo, ricordato che la 1<sup>a</sup> Commissione Senato ha già posto all'ordine del giorno dei suoi lavori il tema delle autonomie territoriali, ribadisce quanto già osservato in altra seduta, ossia che sarebbe auspicabile che tra i due rami del Parlamento si raggiungesse un'intesa ai fini di un equilibrato riparto del lavoro legislativo.

Salvatore VASSALLO (PD) prende atto che il Governo preferirebbe che la riforma del sistema delle autonomie territoriali delineato con legge ordinaria fosse discussa prima della riforma costituzionale del titolo V della parte II, la quale non dovrebbe peraltro limitarsi all'articolo 114. Si può però anche sostenere che la revisione della Costituzione, in quanto riguarda il disegno generale del sistema

delle autonomie, debba precedere, e non seguire, la riforma della legislazione di dettaglio sulla materia, contenuta nella legge ordinaria. La scelta se mantenere o sopprimere le province è infatti preliminare. Se si decide di mantenere le province e di mantenerle come enti rappresentativi diventa poi difficile negare alle province funzioni che potrebbero essere più razionalmente attribuite ad altri livelli di governo: in quanto enti rappresentativi le province hanno infatti un peso politico che impedisce di limitarne il ruolo.

Teme quindi che il dibattito in corso sulla soppressione o il mantenimento delle province rischi di essere fittizio dal momento che è difficile immaginare un sistema di governo privo di un livello intermedio tra comuni e regioni: del resto, l'esistenza di un livello di governo analogo alle province italiane è la regola in Europa, sia nei Paesi ad assetto federale che in quelli ad assetto centralista. La proposta di sopprimere le province appare quindi tesa più a segnalare chi la avanza a quella parte dell'elettorato che è pregiudizialmente ostile alla politica che non a cercare soluzioni efficaci fondate su una riflessione approfondita nel merito. Certo, il problema dei costi della politica esiste e non va trascurato, né si può sostenere che le province siano intoccabili.

A suo avviso, il problema va però affrontato da una prospettiva diversa, ossia trasformando le province in enti rappresentativi non direttamente dei corpi elettorali, bensì dei comuni: in tal senso si orienta una proposta di legge costituzionale da lui presentata (C. 2579) e in corso di assegnazione. Fa presente, al riguardo, che la Costituente non decise subito e senza esitazioni che le province dovessero essere enti elettivi di primo grado al pari di comuni e regioni. La proposta della Commissione dei settantacinque era anzi nel senso di non equiparare le province ai comuni e alle regioni. Fu l'Assemblea costituente a emendare il testo, in ragione della preoccupazione di non deprimere le popolazioni dei comuni capoluogo di provincia. In ogni caso, la trasformazione delle province in enti di secondo grado

aiuterebbe a definire le loro funzioni al riparo dalla pressione politica che esse sono oggi in grado di esercitare in quanto enti elettivi diretti. L'articolo 114 potrebbe essere quindi riformulato nel senso che la Repubblica si compone dello Stato, delle regioni e dei comuni. Tra l'altro, le province sarebbero più credibili come titolari delle funzioni che oggi sono disperse tra una miriade di enti promanati dai comuni.

Quanto alle città metropolitane, ritiene che occorra innanzitutto definire cosa siano. Ad oggi, infatti, per alcuni la città metropolitana deve essere la stessa cosa della provincia, ma con qualche funzione in più; per altri deve invece essere una sorta di unione di comuni con un comune in posizione preminente. A suo avviso, la città metropolitana va pensata invece come una sorta di grande comune, che assommi in sé le funzioni del comune e quelle della provincia e sia articolato al suo interno in municipi.

In conclusione, invita i gruppi a tenere presente, ai fini della discussione sulle proposte di legge in titolo, anche la proposta di legge da lui presentata.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la proposta di legge, non appena assegnata, sarà valutata al fine dell'eventuale abbinamento. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che, come già osservato dal deputato Calderisi, l'esame delle proposte di legge in titolo non può essere sospeso, atteso che la Commissione ha il dovere di istruire il provvedimento ai fini della sua discussione in Assemblea, prevista per settembre. Ritiene quindi che, una volta esaurita la discussione di carattere generale, si potrebbe procedere ad una breve indagine conoscitiva: la decisione sul punto spetta peraltro all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e sarà pertanto affrontata in quella sede. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 luglio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

#### **COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia di violenza sessuale.  
Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 6.500 del Governo non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo aggiuntivo 1.01 Di Biagio, nonché sugli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204, sui quali propone al Comitato di esprimere un parere contrario (*vedi allegato*) in ragione del loro evidente contrasto con taluni articoli della Costituzione.

In particolare, l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.01 prevede la non perseguibilità del privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale qualora questa sia in corso, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore. Tale previsione appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » e tra questi, in primo luogo, il bene della vita umana e dell'incolumità

personale la cui tutela è posta al di sopra di quella riservata ad altri diritti pur costituzionalmente tutelati. Ritiene, inoltre, che la disposizione sia da valutarsi in rapporto all'articolo 3 della Costituzione alla luce del principio di ragionevolezza.

Rileva inoltre che gli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204 – che precludono la possibilità per il condannato di beneficiare dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione nonché della liberazione anticipata – sono in contrasto con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Norme in materia di cittadinanza.*  
*C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.*

*Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.*  
*C. 465 Anna Teresa Formisano.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di violenza sessuale. Emendamenti C. 574-A  
De Corato ed abbinati.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonché l'emendamento 6.500 del Governo;

tenuto conto che l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.01 prevede la non perseguibilità del privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale qualora questa sia in corso, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore;

rilevato che l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.01 appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » e tra questi, in primo luogo, il bene della vita umana e dell'incolumità personale la cui tutela è posta al di sopra di quella riservata ad altri diritti pur costituzionalmente tutelati;

ritenuto, inoltre, che la disposizione sia da valutarsi in rapporto all'articolo 3

della Costituzione alla luce del principio di ragionevolezza;

rilevato che gli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204 – che precludono la possibilità per il condannato di beneficiare dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione nonché della liberazione anticipata – sono in contrasto con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che « Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato »;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo 1.01 Di Biagio, nonché sugli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 6.500 del Governo.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Anna Paola Porzio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 36 ed abb. recanti disposizioni in materia di cognome dei figli ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	49
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Atto n 94 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	50
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	51
---	----

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 574 ed abb./A .....	52
AVVERTENZA .....	52

#### AUDIZIONI

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Audizione del direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Anna Paola Porzio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 36 ed abb. recanti disposizioni in materia di cognome dei figli.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Anna Paola PORZIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nonché i deputati Roberto RAO (UdC), Guido MELIS (PD), Donatella

FERRANTI (PD), Enrico COSTA (PdL), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Angela NAPOLI (PdL), Fulvio FOLLEGOT (LNP), Matteo BRIGANDÌ (LNP) e Rita BERNARDINI (PD).

Interviene in replica il direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Anna Paola PORZIO.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.**

**Atto n 94.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2007, prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, del Parlamento europeo e

del Consiglio, relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi. Il provvedimento dà, in particolare, attuazione all'articolo 30 del Regolamento che incarica gli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria nazionale per l'igiene dei mangimi.

Finalità del provvedimento, i cui destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti dall'art 3 del Regolamento, è anche quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di garantire l'integrità della filiera alimentare, nel quadro della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell'ambiente.

Nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, le sanzioni previste sono di natura amministrativa pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato). Ricordo, infatti, che tutta la materia della sicurezza alimentare, compreso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento 178/2002/CE, la cui disciplina sanzionatoria è contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2006, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.

Il provvedimento consta di 9 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 individua le autorità competenti.

Gli articoli da 3 a 7 recano le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione di specifici obblighi previsti nel Regolamento 183 del 2005 da parte degli operatori del settore dei mangimi.

In particolare, l'articolo 3 sanziona la violazione degli obblighi di registrazione degli stabilimenti. La disposizione, in particolare, commina la pena da euro 1.500 a 9.000 per il caso di omessa notifica all'autorità competente di qualsiasi stabilimento attivo nella produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi. L'omessa trasmissione all'autorità competente di informazioni sugli stabilimenti controllati, su ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e sull'eventuale chiusura di uno stabilimento è invece punita con una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Infine nel caso di continuazione dell'atti-

vità, nonostante la sospensione o la revoca della registrazione lo schema prevede sanzioni pecuniarie da 3.000 a 18.000 euro.

L'articolo 4 individua le sanzioni conseguenti a violazioni in materia di riconoscimento da parte dell'autorità competente.

In base al comma 1, l'esercizio di specifiche attività in assenza del prescritto riconoscimento è sanzionato con una pena amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Rileva peraltro che la formulazione dell'articolo 4, comma 2, pone dei problemi interpretativi e di sovrapposizione con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

L'articolo 4, comma 2, segnatamente, sanziona l'operatore che non comunica all'autorità competente qualsiasi « cambiamento significativo » intervenuto nell'attività, compresa l'eventuale chiusura. L'articolo 3, comma 2, sanziona l'operatore che non fornisce all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento. Poiché tale norma del regolamento fa espresso riferimento anche alla notifica all'autorità competente di ogni « cambiamento significativo » intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente, appare evidente che gli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, dello schema di decreto in esame sanzionano, con diverse sanzioni amministrative pecuniarie, la medesima condotta.

L'articolo 5 sanziona le violazioni relative ad obblighi specifici, prevedendo, in primo luogo, nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali da parte degli operatori del settore dei mangimi a livello di produzione primaria (allegato I), una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. Il mancato rispetto, invece, dei requisiti generali previsti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle a livello della produzione primaria, di cui all'allegato II, è sanzionato con una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Analoghe sanzioni sono previste anche per l'allevatore che non si conforma alle norme di cui all'allegato III, relative alla buona pratica

di alimentazione degli animali. Di particolare rilievo è poi la sanzione prevista dal comma 3, nel caso di omissione delle procedure di autocontrollo, basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (Haccp) da parte dell'operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria.

L'articolo 6 sanziona con una pena pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro l'illecita importazione di mangimi da Paesi terzi, mentre l'articolo 7 reca le sanzioni amministrative accessorie a carico degli operatori del settore dei mangimi.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9, infine, individua le autorità amministrative competenti all'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle relative sanzioni, facendo comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**

**C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sabina ROSSA (PD) rileva che i provvedimenti in esame, tra i quali è stato abbinato anche la proposta n. 783 da lei presentata, ha per oggetto una questione estremamente delicata quale quella della raccolta del consenso elettorale da parte di soggetti che non sono stati condannati ma che comunque per la loro pericolosità sono stati sottoposti a misure di prevenzione. Sottolinea come da anni si senta l'esigenza di colmare una lacuna normativa che determina il rischio di infiltrazioni mafiose in enti rappresentativi a diverso livello sia locale che nazionale. A tale proposito rileva che la sua proposta di legge nasce da un'iniziativa di circa quindici anni fa del Centro studi Lazzati di Lamezia Terme. Auspica pertanto che, anche in considerazione della condivisione trasversale del contenuto dei provvedimenti in esame, si possa colmare celermente tale lacuna anche attraverso l'approvazione in sede legislativa di un testo unificato.

Roberto RAO (UdC), dopo aver ricordato che l'onorevole Tassone appartenente al suo medesimo gruppo, ha presentato una proposta di legge di contenuto pressoché identico a quello delle proposte in esame, come ricordato nella scorsa seduta dal Presidente, esprime la propria solidarietà all'onorevole Angela Napoli per le intimidazioni da lei subite quale relatrice dei provvedimenti in esame. Dichiaro di condividere la proposta di trasferire l'esame dei provvedimenti in sede legislativa.

Angela NAPOLI, *relatore*, dopo aver preso atto con soddisfazione di una diffusa condivisione del contenuto dei provvedimenti in esame, chiede se le possa essere conferito il mandato a elaborare una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione entro la prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo, con la condivisione della Commissione, che la proposta del relatore possa essere accolta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Disposizioni in materia di violenza sessuale.  
C. 574 ed abb./A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.40.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.  
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Atto n 94.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

rilevata la conformità delle disposizioni sanzionatorie ivi previste al disposto degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007);

osservato che l'articolo 3, comma 2, sanziona l'operatore che non fornisce all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 183 del 2005 e che tale norma del Regolamento fa espresso riferimento anche alla notifica all'autorità competente di ogni « cambiamento significativo » intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente;

rilevata che l'articolo 4, comma 2, sanziona l'operatore che non comunica all'autorità competente qualsiasi « cambiamento significativo » intervenuto nell'attività, compresa l'eventuale chiusura;

osservato quindi che le disposizioni degli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame sanzionano, con diverse sanzioni amministrative pecuniarie, la medesima condotta, costituita dalla mancata comunicazione all'autorità competente di ogni « cambiamento significativo » intervenuto nelle attività, compresa l'eventuale chiusura;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di meglio precisare e distinguere l'ambito applicativo delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, del provvedimento in esame, al fine di evitare problemi interpretativi e di applicazione.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
AVVERTENZA .....	54

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 7 luglio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.20.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

*7-00147 Rosato: Sull'attribuzione del « premio di congedamento » al personale militare.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 574 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma – Parere su emendamenti</i> ) .....	55
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

##### La seduta comincia alle 13.10.

##### Disposizioni in materia di violenza sessuale.

##### C. 574 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, che non è corredato da relazione tecnica, reca norme volte a contrastare la violenza sessuale. In particolare, si apportano modifiche alle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di violenza sessuale, molestie sessuali, violenza sessuale di gruppo e maltrattamenti contro

familiari e conviventi, prevedendo sanzioni più elevate ed un inasprimento dei limiti edittali della reclusione rispetto alla vigente disciplina codicistica.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala in particolare che, ai sensi dell'articolo 6, il questore può disporre – senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica – l'esposizione, nell'ambito del territorio provinciale di sua competenza, dei rilievi fotografici delle persone latitanti nei confronti delle quali si procede per i delitti di: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo. Il successivo articolo 9 prevede, poi, al comma 1, che le pubbliche autorità promuovano campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste in favore delle vittime di violenze e maltrattamenti, nonché sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio – assistenziali, disponendo altresì, al comma 2, che i servizi sociali garantiscano alle vittime di violenze cure, soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

Al riguardo, in ordine all'articolo 9, osserva che l'attribuzione alle pubbliche autorità e ai servizi sociali dei compiti previsti dal testo potrebbe determinare effetti onerosi e, quindi, la necessità di

provvedere alla copertura delle relative spese. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza recata dal comma 2 dell'articolo 6 al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi che le disposizioni sopra indicate possano essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con l'opportunità, segnalata dal relatore, di riformulare la clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo 6 in conformità alla prassi, rileva che l'articolo 9 non pare presentare profili problematici di carattere finanziario. In ogni caso ritiene che l'introduzione di una clausola di invarianza potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di garanzia della non onerosità delle misure previste.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, fa presente che alcune delle proposte appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione o copertura. In particolare, si tratta degli articoli aggiuntivi Ferranti 9.010, Di Pietro 9.0201 e Ferranti 9.0206, i quali prevedono che le aziende sanitarie locali svolgano attività di sostegno alle vittime di violenza e prevenzione e recupero degli autori degli atti di violenza, dell'articolo aggiuntivo Pelino 9.016, il quale, prevede, tra le altre cose, il « reclutamento » nelle scuole di personale specializzato in materia psicologico-sessuale, senza provvedere ad alcuna copertura finanziaria, nonché dell'articolo aggiuntivo Pelino 9.020, il quale dispone, tra le altre cose, l'istituzione di uno sportello di sostegno presso ogni questura, con l'inserimento nella dotazione organica di uno

psicologo e di un assistente sociale, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria. Segnala, altresì, che gli articoli aggiuntivi Bitonci 9.0208 e 9.0209 prevedono l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di violenze sessuali all'estero. Al relativo onere, che peraltro non viene quantificato si provvede mediante « corrispondente riduzione » dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, che in ogni caso presenta disponibilità per il solo anno 2009 per un importo assai limitato, pari a soli 1.000 euro.

Ritiene, inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. Segnala, in primo luogo, che l'articolo aggiuntivo Concia 1.05 prevede tra le altre cose che il condannato sia inserito in un percorso riabilitativo individuale da svolgere presso i centri di sanità mentale e presso i centri di servizio sociale per adulti. Gli articoli aggiuntivi Ferranti 5.0201 e Di Pietro 5.0200 prevedono, tra l'altro, che per l'assunzione di informazioni da parte di soggetti minori via sia l'ausilio obbligatorio di esperti in psicologia o psichiatria infantile e siano assicurati la documentazione integrale delle informazioni raccolte con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e l'uso di un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoghi chiarimenti si rendono, a suo avviso, necessari con riferimento agli emendamenti Schirru 9.200, Fucci 9.17 e Schirru 9.201, i quali prevedono attività di accoglienza e sostegno alle vittime di violenze su tutto il territorio nazionale, e Fucci 9.1, il quale prevede che anche i presidi sanitari debbano garantire assistenza alle vittime di violenza sessuale. Fa, inoltre, presente che gli articoli aggiuntivi Ferranti 9.07, Ferranti 9.0205 e Pelino 9.015 prevedono che diverse autorità pubbliche promuovano nei limiti delle risorse disponibili programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale, ovvero di monitoraggio del fenomeno della violenza sessuale. Segnala, poi, che gli articoli



aggiuntivi Livia Turco 9.01, Murer 9.02 e Di Pietro 9.0203 prevedono varie iniziative a tutela delle vittime di violenza e discriminazioni. Al relativo onere, non quantificato, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale contro la violenza sessuale di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, nonché mediante gli stanziamenti del Fondo per le pari opportunità di cui al decreto-legge n. 223 del 2006. Al riguardo, premesso che le proposte emendative non quantificano i relativi oneri, valuta opportuno che il Governo chiarisca se i fondi utilizzati rechino la necessaria disponibilità. Ritiene inoltre necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Samperi 9.03, che prevede l'esonero dal versamento dei contributi e premi per i rischi da malattia per le lavoratrici autonome priva di copertura assicurativa per i rischi di malattia a valere nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con apposito decreto e dell'articolo aggiuntivo Angeli 9.0200, che prevede interventi previdenziali a tutela delle donne vittime di violenza, nonché il diritto all'assistenza psicologica gratuita ad opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale. Segnala, altresì, che le identiche proposte emendative Ferranti 9.08 e Di Pietro 9.0202 prevedono la stipula di protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali e del volontariato finalizzati in particolare a contrastare e prevenire atti persecutori e fenomeni di violenza alle donne, che gli articoli aggiuntivi Concia 9.013, Lorenzin 9.0101 e Di Pietro 9.0204 prevedono l'introduzione nei programmi scolastici di attività formative contro la violenza sessuale. Fa, infine, presente che l'articolo aggiuntivo Cenni 9.0207 incentiva la costituzione della « rete dei soggetti contro la violenza » e che l'articolo aggiuntivo Ferranti 9.09 prevede attività di formazione ed aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari sulle materie riguardanti le attività contro la violenza sessuale.

Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 9.17, 9.200 e 9.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 5.0200, 5.0201, 9.01, 9.02, 9.03, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.013, 9.015, 9.016, 9.020, 9.0101, 9.0200, 9.0201, 9.0202, 9.0203, 9.0204, 9.0206, 9.0207, 9.0208 e 9.0209, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata quantificazione o copertura finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non concordare con le valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo sugli articoli aggiuntivi Ferranti 9.010, Di Pietro 9.0201 e Ferranti 9.0206, sottolineando come l'attribuzione alle aziende sanitarie locali del compito di svolgere attività di prevenzione degli atti di violenza non solo non determini maggiori oneri, ma possa determinare rilevanti effetti positivi di carattere sistematico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda come gli emendamenti ricordati dal deputato Vannucci affidino alle aziende sanitarie locali una serie di compiti senza né quantificare né coprire i relativi oneri.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto -MpA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge recante disposizioni in materia di violenza sessuale (C. 574 e abb.-A);

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

“Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

all'articolo 9, comma 1 sostituire la parola: “promuovono” con le seguenti: “possono promuovere”;

all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.17, 9.200 e 9.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 5.0200, 5.0201, 9.01, 9.02, 9.03, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.013, 9.015, 9.016, 9.020, 9.0101, 9.0200, 9.0201, 9.0202, 9.0203, 9.0204, 9.0206, 9.0207, 9.0208 e 9.0209 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.30.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2398*) ..... 59

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 60

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio. Nomina n. 40 (*Esame e rinvio*) ..... 62

##### RISOLUZIONI:

7-00181 Alessandri: misure attuative decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (*Discussione e rinvio*) ..... 63

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2398).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 maggio 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che la proposta di legge n. 2398 deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del Comitato ristretto, nominato ai fini dello svolgimento di un breve ciclo di audizioni e della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

**La seduta comincia alle 12.15.**

**DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2561 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto legge sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere introduce un insieme di misure anticrisi in favore di famiglie e imprese, interventi antievasione e antielusione internazionale e nazionale, misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali, una serie di autorizzazioni di spesa nonché la proroga di alcune missioni internazionali di pace. Per quanto concerne i profili finanziari, senza entrare nel merito dei numeri, segnala che il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell'indebitamento netto della P.A., mentre per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, nonché il fabbisogno, il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell'intero quadriennio 2009-2012.

Si sofferma, quindi, sugli articoli che incidono più direttamente sugli ambiti di competenza della Commissione.

Al riguardo, segnala, anzitutto, l'articolo 3, che reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, improntate alla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale, e l'articolo 9, che introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A.

per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e ridurre, pertanto, i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato.

L'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate. Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario — senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato — nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Quanto ai poteri attribuiti al commissario, segnala che egli emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga già attribuiti al commissario di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Rileva, inoltre, che l'articolo 23 reca una serie di misure di proroga di termini. In particolare, il comma 1 sospende per ulteriori sei mesi — fino al 31 dicembre 2009 — le procedure esecutive di rilascio per finita locazione previste dal decreto-

legge n. 158 del 2008. La nuova sospensione degli sfratti riguarda i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa nonché i conduttori in condizioni di particolare disagio, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, ovvero con figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Ricorda, inoltre, che il comma 6, novellando l'articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica, i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 31 dicembre 2009 nonché il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse. Ricorda che la Commissione Ambiente ha già approvato una risoluzione con la quale si impegnava il governo a differire l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'attuazione del nuovo regime procedimentale. La nuova disciplina comporta, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse.

Ricorda, inoltre, che il comma 11 proroga di tre mesi e, quindi, sino al 18 settembre 2009, il termine per l'iscrizione

dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi. Come emerge dalla relazione illustrativa al decreto-legge, infatti, la proroga si rende necessaria poiché il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, sta causando gravi difficoltà agli stessi.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento – previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Desidera, inoltre, segnalare alcune disposizioni riguardanti il terremoto in Abruzzo, per dimostrare, come sempre dichiarato nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge sull'Abruzzo, che il governo intende proseguire il proprio impegno per favorire le popolazioni colpite dagli eventi sismici e il riavvio di tutte le attività economiche. A tal fine, l'articolo 25, oltre a disporre il recupero – in 24 mensilità a decorrere dal mese di gennaio 2010 – dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009, provvede ad incrementare, di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno. Il comma 14 dell'articolo 23 dispone la proroga di sei mesi di alcuni termini indicati dal Codice della proprietà industriale, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Il comma 15 differisce al 30 aprile 2010 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Segnala, da ultimo che il comma 35 dell'articolo 17 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziare in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione, tra l'altro, della Sogin S.p.A. Il comma 4 dell'articolo 23 reca poi alcune norme in materia di concorsi per i vigili del fuoco.

Nell'esprimere, quindi, un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito ai fini della redazione di una proposta di parere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio. Nomina n. 40.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di nomina in esame è stata trasmessa alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed è stata assegnata alla VIII Commissione in data 30 giugno 2009.

Al riguardo, segnala, anzitutto, che nel caso specifico non si tratta di una nuova nomina ma di una conferma, considerato che il Signor Ferruccio Tomasi ricopre la carica di presidente del Parco nazionale dello Stelvio dal 15 luglio 2004. Segnala, altresì, che sulla persona di Tomasi, proposta dal Ministro dell'ambiente, è già stata acquisita la prescritta intesa della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, cosicché risulta compiutamente rispettato l'*iter* procedimentale previsto dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.

Quanto al merito della discussione, desidera per prima cosa richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto positivo che il Ministro dell'ambiente ha acquisito sollecitamente la richiamata intesa della regione e delle province autonome interessate. Ritiene, infatti, che questo dato debba essere valutato sul piano politico non solo come un segnale positivo dell'avvenuta applicazione in questa circostanza del principio di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo coinvolti, ma anche della qualità e della credibilità della persona proposta per la nomina.

Nell'esprimere, inoltre, apprezzamento per l'opera prestata nel corso dell'ultimo quinquennio dal presidente Tomasi per la tutela e per la valorizzazione dello straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico rappresentato dal territorio del Parco nazionale dello Stelvio, ritiene opportuno ribadire, anche in questa sede, che il radicamento territoriale — di cui Tomasi è sicuramente espressione —, costituisce una precondizione sostanziale, da un lato, per dare forza agli organi di direzione e di gestione di organismi complessi come i parchi nazionali, dall'altro, per assicurare alle loro attività l'indispensabile collaborazione delle forze politiche e sociali che operano sul territorio.

In relazione alle considerazioni svolte e nella certezza che la futura gestione del Parco nazionale dello Stelvio saprà garantire l'ulteriore sviluppo e la crescita dei territori interessati, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che la proposta di nomina in esame induce ad una riflessione più generale sul rapporto tra la salvaguardia del territorio, di cui l'ente parco è stato fino ad oggi espressione rigorosa, e le popolazioni ivi residenti. A tal proposito ritiene che la scelta del signor Tommasi costituisca un buon esempio in quanto capace di coniugare, per la contiguità della persona con il territorio, esigenze legate alla preservazione dell'ambiente e necessità legate allo sviluppo socio economico del territorio interessato. Per questi motivi annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di nomina in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**7-00181 Alessandri: misure attuative decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione.

Renato Walter TOGNI (LNP), cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto rilevando, preliminarmente, che essa mira a far sì che siano emanati alcuni fondamentali provvedimenti ministeriali che si rendono necessari per dare compiuta attuazione al sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinato dal decreto legislativo n. 151 del 2005, attuativo

della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Osserva, quindi, che la gestione dei RAEE in Italia è molto giovane e non ha permesso ancora di raggiungere né la media europea di raccolta pari ad oltre 7 chilogrammi per abitante all'anno, né l'obiettivo attualmente fissato dalla legislazione nazionale, pari a 4 chilogrammi per abitante all'anno.

Sottolinea, inoltre, che l'Unione europea, a partire dal 2002, ha iniziato a concentrare l'attenzione sul corretto trattamento e smaltimento dei RAEE, anche in considerazione del consistente aumento di questa tipologia di rifiuti, con l'emanazione delle tre direttive citate, le quali hanno razionalizzato a livello comunitario la gestione dei RAEE, integrando il principio del « chi inquina paga » con quello della « responsabilità estesa e condivisa ».

Aggiunge che in Italia il recepimento di tali direttive è avvenuto con il predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che ha definito il nuovo assetto normativo ed operativo in materia di RAEE, anche se l'*iter* normativo italiano ha avuto bisogno di un periodo di tempo abbastanza lungo prima che si potesse avviare definitivamente l'operatività dei Sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

Il « sistema RAEE » ha, infatti, mosso in Italia i suoi primi passi nel settembre del 2007, con il varo dei decreti ministeriali che hanno istituito il Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso le Camere di commercio, il Comitato di vigilanza e controllo, il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE ed anche il Centro di coordinamento RAEE.

Passa quindi ad illustrare analiticamente il quadro normativo nazionale che, in conformità con le citate direttive europee, ha assegnato ruoli, oneri e competenze a tutti gli attori interessati.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea — come evidenziato ampiamente nella ri-

soluzione in titolo – la chiara urgenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione definitiva dei decreti ministeriali cui il decreto legislativo n. 151 del 2005 rimanda per la completa attuazione della disciplina della gestione dei RAEE, ribadendo che se tali provvedimenti fossero prontamente approvati sarebbe possibile risolvere gran parte delle criticità che al momento ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei RAEE.

In particolare, ricorda che il primo decreto ministeriale in parola è quello concernente le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE, bloccato perché sembra che manchi l'analisi dei costi per le ispezioni da parte dell'autorità di controllo, in particolare della Guardia di finanza. Il secondo decreto, relativo alle modalità semplificate di gestione dei RAEE, che consentirebbe, fra l'altro, di dare attuazione all'obbligo di ritiro « 1 contro 1 » da parte dei distributori, sembrerebbe definito compiutamente in merito al contenuto, ma risulterebbe ancora in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato. Quanto all'emanazione del terzo e ultimo decreto ministeriale, relativo all'approvazione dello Statuto del Centro di coordinamento RAEE, riferisce invece che mancherebbe solo il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conclude auspicando che il Governo proceda con immediatezza a dare attuazione ai predetti provvedimenti e che adotti tutte le altre iniziative che possano contribuire alla compiuta ed efficace attuazione della disciplina sui RAEE.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ricorda preliminarmente che un'analoga risoluzione, a sua firma, era stata discussa e approvata nella precedente legislatura. A suo avviso si tratta di un dato che, da un

lato, chiarisce che nella vicenda in questione non c'è alcuna particolare responsabilità del Governo in carica, dall'altro, dimostra che siamo di fronte ad un ritardo grave che rischia di produrre conseguenze molto negative sia sul piano della tutela dell'ambiente, sia su quello della tutela e dello sviluppo di un settore produttivo importante, come è quello legato alla raccolta, al riciclo e allo smaltimento dei RAEE. Per queste ragioni, auspica che il Governo affronti con determinazione la questione sollevata dalla risoluzione in esame, provvedendo a rimuovere tutti gli ostacoli che si sono finora frapposti all'emanazione dei richiamati decreti ministeriali.

Il sottosegretario Roberto MENIA, pur riconoscendo che l'Italia sconta nel settore un ritardo rispetto all'Europa, rileva che di recente si sono registrate alcune evoluzioni positive in merito all'*iter* procedurale di approvazione dei provvedimenti in esame. Riferisce, in particolare, che il Ministero dell'economia e finanze ha formulato il proprio assenso in merito al decreto di approvazione dello Statuto del centro di coordinamento RAEE mentre restano ancora da risolvere alcune questioni riguardanti l'individuazione e la quantificazione delle componenti di costo relative alla gestione del sistema e che compongono la tariffa. Confida, comunque, dato che le problematiche sono ormai in corso di risoluzione, di poter arrivare ad una proposta condivisa dal Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'economia e delle finanze nel minor tempo possibile.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del Relatore</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni</i> ) .....	96
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate in linea di principio</i> ) .....	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. Nomina n. 39 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
AVVERTENZA .....	92
ERRATA CORRIGE .....	92

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

#### La seduta comincia alle 11.20.

#### Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

**C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio re-**

**gionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta** (*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 1° luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nelle sedute del 30 giugno e del 1° luglio il relatore ha presentato proprie proposte emendative e che entro il termine fissato, sono stati presentanti subemendamenti riferiti a tali proposte (*vedi*

*allegato 1*). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1 e 0.12.7.1, Velo 0.15.9.1 e 0.39.01.1, in quanto soppressivi delle proposte emendative alle quali si riferiscono; in tal caso infatti la richiesta di soppressione equivale al voto contrario sulla proposta emendativa. Avverte inoltre che non risulta ricevibile il subemendamento Lovelli 0.22.25.1, in quanto non modifica l'emendamento al quale si riferisce, ma propone di inserire una disposizione aggiuntiva rispetto ai contenuti del medesimo. Avverte altresì che il relatore ha presentato due ulteriori emendamenti (*vedi allegato 2*). L'emendamento 6.3 sostituisce l'articolo 6, mantenendo esclusivamente le previsioni volte a contrastare il fenomeno delle intestazioni fittizie. L'emendamento 34.1 estende l'applicazione delle disposizioni concernenti farmaci pericolosi per la guida, previste dall'articolo 34 per veicoli, anche ai natanti. Dichiaro che, se non vi sono obiezioni, si intende che non sono richiesti i termini per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 6.3 e 34.1 del relatore.

Ricorda che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio, in modo che, in caso di approvazione possano essere trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Dichiaro che sarà quindi accantonata anche la votazione sui singoli articoli, in modo che possa essere effettuata quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate dai rappresentanti dei gruppi: il deputato Mussolini sostituisce il deputato Verdini, il deputato Golfo sostituisce il deputato Bergamini, il deputato Froner sostituisce il deputato Martino, il deputato Motta sostituisce il deputato Cardinale, il deputato Bragantini sostituisce il deputato Crosio, il deputato Libè sostituisce il deputato Drago, il deputato Zeller sostituisce il deputato Nicco.

Invita il relatore e, successivamente, il rappresentante del Governo a esprimere

nuovamente i propri pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare le proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, Velo 1.6 e Montagnoli 1.4, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 1.5, Velo 1.7, Bratti 1.13 e sul subemendamento Montagnoli 0.1.01.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 1.2, sull'emendamento Garofalo 1.3 come riformulato (*vedi allegato 2*), raccomanda l'approvazione delle proprie proposte emendative 1.15 e 1.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime pareri conformi al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riguardo alle proposte emendative presentate dai deputati Bratti e Motta, che riguardano un argomento specifico, per quanto altamente condivisibile, ossia la tutela degli utenti deboli della strada, ricorda che il provvedimento all'esame non intende essere una riforma complessiva del codice della strada, ma intervenire su alcuni specifici temi, di particolare urgenza.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, pur condividendo le finalità delle proposte emendative presentate dai deputati Bratti e Motta, sottolinea che esulano dagli argomenti trattati dal provvedimento, che intende affrontare soltanto le questioni relative alla circolazione stradale che assumono un particolare rilievo in ordine al profilo della sicurezza.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda, a tale proposito, che il deputato Dussin ha presentato una proposta di legge che affronta organicamente la materia della circolazione delle biciclette e delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. Propone quindi di trasformare i contenuti della proposta di legge in un ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che gli ordini del giorno possono assumere nel caso di questo provvedimento una particolare valenza, stante il fatto che il Governo si è impegnato a preparare una riforma organica del codice della strada sulla base di una legge delega, i cui principi possono recepire i contenuti degli ordini del giorno.

Carmen MOTTA (PD) fa presente che l'intento degli emendamenti non è certo quello di creare ostacoli all'esame del provvedimento. Tuttavia ritiene che l'esame di questo provvedimento sia un'occasione importante per approvare alcune modifiche del codice della strada a tutela degli utenti deboli della strada. Ricorda che la finalità delle proposte emendative a firma del deputato Bratti e propria è quella di rendere più sicuro l'uso delle biciclette in ambito urbano. Sottolinea che anche la definizione di velocipede è antiquata e rileva l'opportunità di cambiarla con la dizione bicicletta.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene condivisibile il contenuto delle proposte emendative dei deputati Bratti e Motta. Ricorda l'assidua partecipazione del Governo ai lavori della Commissione per la definizione del testo unificato. Sottolinea che in molte occasioni il Governo ha condiviso le esigenze e le proposte rappresentate dai commissari e ritiene che tale atteggiamento possa essere mantenuto anche con riferimento all'esame degli ordini del giorno. Condivide pertanto il suggerimento rivolto alla collega Motta di ritirare i propri emendamenti e trasformarli in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide pienamente quanto detto dal deputato Misiti. Ritiene che rispetto all'esame di questo provvedimento gli ordini del giorno rappresentino uno strumento di notevole rilievo, in considerazione dell'ampia collaborazione tra Governo e Commissione che ha caratterizzato l'elaborazione del testo unificato in esame.

Carmen MOTTA (PD) accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Sottolinea che alcuni degli emendamenti a propria firma recano norme di particolare significato per la tutela dei pedoni e dei ciclisti e auspica quindi che il Governo dia effettivamente seguito all'ordine del giorno che recepirà tali contenuti.

Silvia VELO (PD) condivide il merito delle proposte emendative dei deputati Bratti e Motta. Ricorda peraltro che lo spirito che ha informato i lavori della Commissione è stato quello di introdurre poche e limitate modifiche al codice della strada, al fine di affrontare alcune delle questioni più rilevanti in ordine alla sicurezza stradale. Segnala altresì che da tempo il Governo ha preannunciato la propria volontà di predisporre una riforma organica del codice della strada, sulla base di una legge delega, che dovrà essere esaminata in modo molto approfondito dalla Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede al Governo l'impegno di predisporre un disegno di legge delega in cui siano contenute le questioni che sono venute in maggior rilievo nel corso dell'esame in Commissione. Ritiene inoltre opportuno che il Governo sia coinvolto già nella stesura degli ordini del giorno, al fine di garantirne l'attuazione.

Carmen MOTTA (PD) ritira quindi le proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1.

Silvia VELO (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.6, ricorda che nella seduta del 30 giugno il relatore ne aveva richiesto l'accantonamento. Sollecita pertanto chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato nella seduta odierna.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che si tratta di misure di ampia portata concernenti le definizioni delle competenze dei comuni in relazione alla mobilità urbana e la ridefinizione complessiva della

disciplina degli ausiliari del traffico. Anche in questo caso, rileva che i temi affrontati dalla proposta emendativa risultano diversi dall'oggetto e dalle finalità del testo unificato in esame e, proprio per la loro rilevanza, risultano difficili da inserire nel testo in esame. Nell'emendamento, tra l'altro, è affrontata anche la questione dell'impiego dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, rispetto alla quale una recente sentenza della Corte di cassazione, si è espressa in termini molto restrittivi, creando anche difficoltà per gli enti locali. Fa presente tuttavia che la proposta contenuta nell'emendamento in esame prevede un impiego di tale personale, che è comunque personale dipendente da società private, in termini troppo estesi. Ritiene che anche questo aspetto, pertanto, non possa che essere affrontato in una ridefinizione complessiva della disciplina degli ausiliari del traffico.

Silvia VELO (PD) evidenzia che i contenuti del proprio emendamento sono condivisi dai comuni. Sollecita quindi un approfondimento per quanto riguarda la parte dell'emendamento relativa alla mobilità urbana. Ritiene in ogni caso che la Commissione debba evitare un atteggiamento discriminatorio e pregiudizialmente sfavorevole nei confronti dei comuni.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esclude che la Commissione abbia avuto un atteggiamento pregiudizialmente sfavorevole nei confronti dei comuni, rispetto ai quali, anzi, ha, in relazione a diverse questioni affrontate nel testo unificato, manifestato grande attenzione.

Silvia VELO (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Toto 1.2 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la riformulazione del proprio emendamento 1.15 (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede la soppressione dell'emendamento 1.15 del relatore, in quanto ritiene molto pericoloso introdurre deroghe alla disciplina in materia di trasporti eccezionali.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 1.15 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 1.8 e 1.9

Angelo COMPAGNON (UdC) intervenendo sul proprio emendamento 1.5, segnala il rischio che la Commissione proceda ad un esame affrettato degli emendamenti. Ritiene del tutto condivisibili contenuti del proprio emendamento, che è finalizzato a garantire la visibilità degli agenti che effettuano i controlli. In generale rileva che il provvedimento è ispirato a criteri di repressione, mentre non contiene misure di prevenzione delle violazioni. Peraltro, rispetto a questa linea sono introdotte disposizioni incoerenti, come l'emendamento 1.15 del relatore, appena approvato, rispetto al quale condivide le considerazioni del collega Montagnoli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il concorso del collega Compagnon alla definizione del testo in esame, ritiene sicuramente condivisibile in linea di principio l'emendamento Compagnon 1.5, ma rileva che esso reca interventi suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo osserva che il testo in esame reca comunque un significativo incremento delle risorse da destinare alla sicurezza stradale.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 1.5.

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 1.10 e 1.11.

Silvia VELO (PD) ritira il proprio emendamento 1.7.

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emendamenti Bratti 1.12 e 1.13.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea l'importanza dell'emendamento Garofalo 1.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) che favorisce i veicoli ad impatto ambientale ridotto. Ricorda che si tratta di una misura già adottata in altri Paesi dell'Unione europea tra cui in particolare la Francia.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Garofalo 1.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD) ritira l'emendamento Bratti 1.14.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.4, osserva che si tratta di una proposta già avanzata nel corso dell'esame in sede referente, con la quale si richiede che tra gli equipaggiamenti obbligatori degli autoveicoli ci siano anche i sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità. Ricorda il fatto che l'Unione europea sta per adottare una normativa in questo senso; a maggior ragione non ritiene condivisibile l'invito al ritiro espresso dal relatore e richiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.4.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi l'emendamento Montagnoli 1.4.

Silvano MOFFA (PdL) chiede l'accantonamento del proprio articolo aggiuntivo 1.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi l'emendamento 1.01 del relatore e il subemendamento 0.1.01.1 Montagnoli, ad esso riferito.

Silvano MOFFA (PdL) esprime parere contrario sulle proposte emendative Bratti 2.1 e Minasso 2.08. Si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Compagnon 2.4 e Antonino Foti 2.2; racco-

manda l'approvazione del proprio emendamento 2.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Iapicca 2.3 e sull'articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Carmen MOTTA (PD) ritira l'emendamento Bratti 2.1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, pur rimettendosi alle decisioni della Commissione, osserva, con riferimento agli identici emendamenti Compagnon \*2.4 e Antonino Foti \*2.2, che il notevole ampliamento della possibilità per i comuni di concedere, all'interno dei centri abitati, deroghe alla disciplina sulle distanze minime tra cartelli pubblicitari, può portare, oltre che a notevoli difformità tra i territori dei diversi comuni, anche a una proliferazione dei cartelloni, con rischi per la sicurezza stradale. Per questo ritiene opportuno sentire la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ritiene che l'emendamento determini un ampliamento eccessivo delle deroghe alla disciplina sulla pubblicità lungo le strade, con rischi anche in ordine alla sicurezza stradale. Si rimette comunque alla Commissione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce le ragioni per cui risulta necessaria una valutazione attenta degli emendamenti in questione, anche al fine di verificare la possibilità di estendere la possibilità di collocare cartelli pubblicitarie anche su strade diverse da quelle sulle quali è attualmente permesso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, propone quindi di accantonare gli identici emendamenti Compagnon \*2.4 e Antonino Foti \*2.2.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi gli identici emendamenti Compagnon \*2.4 e Antonino Foti \*2.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 2.5, osserva che questo introduce una disciplina delle pertinenze di servizio autostradali, finalizzata ad assicurare che l'installazione di tali pertinenze sia conforme con i progetti dell'ente proprietario o dell'ente concessionario.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 2.5 del relatore (*vedi allegato 3*).

Settimo NIZZI (PdL), con riferimento all'emendamento Iapicca 2.3, ritiene che debba essere effettuata una valutazione approfondita, per evitare che la proliferazione di cartelli pubblicitari rechi danno alla sicurezza stradale.

Maurizio IAPICCA (PdL) osserva che l'emendamento è finalizzato a porre rimedio a situazioni di grande difficoltà che si è creata per numerose imprese nel momento in cui il Ministero ha disposto l'applicazione rigorosa dei divieti relativi alla pubblicità lungo gli itinerari internazionali, che in precedenza, tenevano conto della particolarità di molte situazioni in cui i tratti stradali non hanno le caratteristiche per essere inseriti in tali itinerari. Con l'emendamento, in attesa di una individuazione aggiornata delle strade inserite nei suddetti itinerari, si demanda ad un decreto del ministro l'individuazione delle strade extraurbane secondarie per le quali ragioni di sicurezza stradale impongono di adottare divieti e limitazioni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide le considerazioni critiche del collega Nizzi.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Iapicca 2.3 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Minasso 2.08, osserva che la materia del *tuning* è stata oggetto di disciplina, per quanto parziale, nell'ambito del decreto-legge proroga termine n. 207 del 2008. Rileva altresì l'opportunità di intervenire sulla materia, piuttosto che nel provvedimento in esame, con un apposito atto di indirizzo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatando l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'articolo aggiuntivo Minasso 2.08.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Brugger 2.09.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), accogliendo la riformulazione proposta, richiede peraltro che sia espunto, per le associazioni sportive dilettantistiche, il riferimento al riconoscimento da parte del CONI.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testo riformulato e dichiara di condividerne le finalità.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato Zeller, osserva che risulta comunque necessario individuare con precisione i soggetti ai quali la disposizione si riferisce. Fa presente che il CONI può riconoscere anche associazioni sportive che praticano attività non federate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO propone di far riferimento, nell'articolo aggiuntivo, alle sezioni provinciali del CONI.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che non è necessario fare specifico riferimento alle sezioni provinciali del CONI, intendendosi ricomprese nella formulazione più generale di cui alla proposta emendativa.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in ragione di quanto assicurato dal relatore in relazione alla possibilità per il CONI di riconoscere tutte le società sportive dilettantistiche, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Brugger 2.09 assume il numero 2.6.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testo riformulato, che assume il numero 2.6 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Compagnon 3.3 come riformulato (*vedi allegato 2*) e all'articolo aggiuntivo Bratti 3.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*); invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Montagnoli 3.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento Compagnon 3.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione del proprio emendamento 3.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'emendamento, già respinto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la sanzione della riduzione di punti per fattispecie che sono punite penalmente. Dispone altresì che il ricorso al prefetto o al giudice di pace, sana i vizi formali della notificazione del verbale; ciò rappresenta di fatto una limitazione all'esercizio della facoltà di impugnare atti amministrativi recanti vizi. Fa presente che la riformulazione, peraltro, permette di recuperare la parte dell'emendamento relativa alla comunicazione della riduzione dei punti, disposta in relazione a reati, da parte della cancelleria all'organo accertatore. Ciò permette di sanare un difetto di comunicazione che si registra molto frequente-

mente, a causa del quale la riduzione dei punti non viene effettuata.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Compagnon 3.3 assume il numero 12.8.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Compagnon 3.3, nel testo riformulato, che assume il numero 12.8 (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 3.1, ricorda che è attualmente all'esame del Senato un disegno di legge sui veicoli storici; ricorda che il proprio emendamento demanda ad un decreto ministeriale la creazione di un registro di veicoli storici. Auspica quindi che si arrivi in tempi rapidi all'approvazione del testo all'esame del Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alle considerazioni del deputato Montagnoli, evidenzia l'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 3.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti sul parere contrario del relatore sul proprio emendamento 3.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'emendamento, già respinto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità anche per altri soggetti diversi dal Poligrafico dello Stato di fabbricare targhe per ciclomotori. Si tratta di una misura di difficile attuazione, anche per i profili inerenti al controllo dei rischi di falsificazione.

Silvia VELO (PD) ricorda di aver presentato un'interrogazione sui ritardi nella fornitura di targhe da parte del Poligrafico

dello Stato. Nel chiedere chiarimenti sulla disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, osserva che il parere contrario evidenzia la volontà di mantenere la situazione esistente. Segnala che le strutture pubbliche dovrebbero svolgere funzioni di controllo piuttosto che provvedere direttamente alla produzione di beni e servizi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che il Poligrafico non produce direttamente le targhe, ma affida il servizio ad altri enti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, prospetta l'opportunità di trasformare l'emendamento Compagnon 3.2 in ordine del giorno, ricordando, tra l'altro, che il Poligrafico è stato oggetto di commissariamento.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la proposta del presidente, purché vi sia un serio impegno da parte del Governo di approfondire la questione e di pervenire ad una soluzione. Ritira quindi il proprio emendamento 3.2.

Carmen MOTTA (PD) accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bratti 3.01.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Bratti 3.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, dà parere contrario agli emendamenti Meta 5.1, Montagnoli 5.4, Compagnon 5.2, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a propria firma 5.5 e 5.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 5.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Michele Pompeo META (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine al parere

contrario espresso sul proprio emendamento 5.1. Ritiene che, riguardo alla targa personalizzata, si debba guardare all'esperienza di altri Paesi europei, nei quali l'introduzione di questo istituto ha provocato alcune difficoltà. Segnala il fatto che le forze dell'ordine ed altre autorità non sono d'accordo con l'introduzione di tale targa. Si dichiara disponibile al ritiro, subordinatamente al fatto di aver verificato che le prefetture e le autorità sono favorevoli all'introduzione della targa personalizzata.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente di aver verificato l'introduzione della targa personale anche con i soggetti cui faceva riferimento il deputato Meta e che in molte audizioni svolte dalla Commissione si sono registrate dichiarazioni favorevoli all'introduzione di questo istituto.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) sottolinea che la targa personale non è una targa personalizzata; esprime la propria contrarietà alla targa personalizzata perché ritiene che alcune personalizzazioni possano rendere identificabili i veicoli, mettendo a rischio la sicurezza dei proprietari.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) non ritiene opportuno sopprimere la disposizione del testo unificato che introduce il regime della targa personale.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che personale non vuole dire personalizzata e che è previsto un regolamento al quale sono demandate le modalità di attuazione della disciplina della targa personale.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene che introdurre la targa personale possa costituire un elemento di semplificazione.

Silvia VELO (PD) si dichiara favorevole a tutte le innovazioni che semplificano la vita dei cittadini, ma esprime perplessità sulla disciplina del periodo transitorio, come risultante dall'emendamento Antonino Foti 5.3, su cui il relatore ha espresso



parere favorevole, che potrebbe ingenerare elementi di difficoltà nelle amministrazioni competenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che la disposizione del testo unificato prevede la targa personale, ossia una targa che segua il conducente e non il veicolo.

Michele Pompeo META (PD) ritiene opportuno che il regolamento che individui le modalità di attuazione della targa personale sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propria contrarietà al mantenimento della targa per lunghi periodi, anche in ragione della deteriorabilità del supporto. Ritiene quindi necessario migliorare la qualità dei supporti materiali delle targhe.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che questo sia un elemento di semplificazione nella vita dei cittadini, in quanto consente, al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo, di non dover richiedere una nuova targa. Sottolinea che l'articolo 5 del testo unificato prevede che la targa sia destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattata dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo. Ricorda inoltre che le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo. Ritiene condivisibile la proposta del deputato Meta di prevedere che sul regolamento di attuazione si esprimano le competenti Commissioni parlamentari.

Michele Pompeo META (PD) ritira quindi l'emendamento a propria firma 5.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 5.4, osserva che questo ha finalità di semplificazione per le macchine agricole.

Silvano MOFFA (PdL) ritiene necessario mantenere la previsione concernente il

rilascio di una speciale carta di circolazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali macchine.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 5.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 5.2, sottolinea l'opportunità di una targa personale e personalizzata, con caratteri alfanumerici identificativi della tipologia del servizio, del comune e del numero della licenza in favore dei titolari di licenza di noleggio autovettura con conducente. Ritiene che questo possa portare elementi di chiarezza per i cittadini e permetta di evitare gli abusi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che attualmente sia i taxi sia i veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente hanno elementi identificativi che permettono ai cittadini di identificarli. Fa presente infine che l'emendamento Compagnon 3.2 comporta oneri finanziari.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio emendamento 5.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, presenta quindi una riformulazione dell'emendamento a propria firma 5.5 (*vedi allegato 2*), volta ad introdurre il parere delle Commissioni parlamentari sul regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 del testo unificato. Ricorda inoltre che l'emendamento modifica la disciplina del codice concernente le targhe dei rimorchi, in modo da prevedere che tali targhe abbiano caratteristiche conformi a quelle delle targhe degli autoveicoli.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 5.5 del relatore nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare l'emendamento a propria firma 5.6, fa presente che esso dispone che la sanzione accessoria del fermo amministra-

tivo del veicolo, o, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, si applichi, oltre che all'ipotesi di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, anche all'ipotesi di circolazione senza targa, in modo da rimediare ad una evidente carenza della disciplina sanzionatoria.

Settimo NIZZI (PdL) dichiara la propria contrarietà riguardo all'emendamento 5.6 del relatore, osservando che non è opportuno prevedere il fermo del veicolo o addirittura la confisca nel caso in cui il conducente abbia perso momentaneamente la targa.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene giusta la confisca nei casi in cui si circoli con un veicolo sprovvisto del tutto di targa, ma che sia eccessivo applicare tale sanzione nel caso in cui la targa sia stata persa momentaneamente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento 5.6 del relatore.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine all'emendamento Antonino Foti 5.3, di cui non condivide i contenuti, ritenendo che l'introduzione di un periodo transitorio in cui vigono entrambi i sistemi, sia quello delle attuali targhe sia quello delle targhe personali, potrebbe ingenerare una forte confusione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento Antonino Foti 5.3 è volto a precisare che il regime della targa personalizzata si applica alle targhe prodotte a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e comunque non prima del 1° gennaio 2011 e che è necessario prevedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), condivide le preoccupazioni espresse dalla collega Velo. Ritiene che durante il periodo transitorio possa crearsi confusione nel

regime delle targhe e ritiene preferibile che il sistema della targa personale entri in vigore al momento dell'approvazione della legge.

Antonino FOTI (PdL), anche in ragione della riformulazione dell'emendamento 5.5 del relatore, ritira il proprio emendamento 5.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Meta 6.1 e Velo 6.2. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.3 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Fa presente che l'emendamento è volto a recuperare la parte dell'articolo 6 finalizzata a limitare la pratica delle intestazioni fittizie, mentre si lasciano cadere le disposizioni che potevano creare problemi anche in relazione alle operazioni del pubblico registro automobilistico. La riformulazione è volta solamente a riconoscere competenza preminente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione di un decreto volto a stabilire la disciplina attuativa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Silvia VELO (PD) osserva che l'emendamento 6.3 del relatore non appare in contraddizione con l'emendamento 6.2 a propria firma.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che il proprio emendamento 6.3 recupera alcuni dei contenuti dell'emendamento Velo 6.2.

Silvia VELO (PD) fa presente che i contenuti dell'articolo 6 del testo unificato sono molto più ampi di quelli dell'emendamento del relatore e ricorda in particolare che il testo prevede il divieto di intestazione di veicoli a minori non emancipati, che non è stato presente nell'emendamento 6.3 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 Montagnoli nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Fa presente che la riformulazione è finalizzata a prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per l'attività di manutenzione e tutela del territorio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento 7.2 Montagnoli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 7.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, richiede il parere del Governo sull'emendamento Meta 8.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.3, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Rubinato 8.2 e Compagnon 8.03. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 8.01 Mussolini e 8.02 Vannucci, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento Meta 8.1 ed esprime parere conforme al relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8. In relazione all'emendamento Mtea 8.1 osserva che il possesso della patente di categoria A si pone come requisito necessario al fine di assicurare la conoscenza delle cognizioni teoriche necessarie alla guida di un veicolo; è altresì requisito atto ad assicurare coerenza nel sistema delle sanzioni amministrative accessorie, potendosi applicare sulla patente A posseduta gli istituti della sospensione, della revoca e della decurtazione di punteggio. Appare, inoltre, a suo avviso, utile

ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della consapevolezza del conducente anche l'ulteriore requisito anagrafico dei diciassette anni. In tali condizioni si potrebbe determinare l'indesiderata conseguenza che ad una così giovane età (sedici anni e trenta giorni), acquisita con rapidità la patente di categoria A, con altrettanta immediatezza un ragazzo sia posto alla guida di un veicolo di categoria M1. Al riguardo osserva che lo stesso grado di maturità di un giovane diciassettenne, rispetto a quello di un sedicenne, porta a preferire che abbia diciassette anni il soggetto che si pone alla guida di un veicolo M1. Richiama altresì uno studio ufficiale commissionato nel 1999 dalla Fondazione Francese MAIF al Centro europeo di studi di sicurezza e di analisi dei rischi (*Centre Européen d'Études de Sécurité et d'Analyse des Risques – CEESAR*) sugli effetti della guida accompagnata – che in Francia esiste dal 1988 – si evince chiaramente come questa abbia senz'altro avuto effetti in termini di maggiore preparazione dei candidati all'esame per il conseguimento della patente B, mentre nessun significativo effetto in termini di riduzione della incidentalità è stato inequivocabilmente ricondotto a tale prassi.

Michele Pompeo META (PD) rileva che sul tema della guida accompagnata il confronto con il Governo è stato lungo e approfondito anche durante la scorsa legislatura. Ritiene preferibile che la formazione duri due anni anziché uno e ritiene sedici anni un'età sufficiente per iniziare la formazione alla guida. Ritiene che la contrarietà sul proprio emendamento sia dettata più da una rigidità di carattere burocratico che da effettive motivazioni.

Silvia VELO (PD) intervenendo sull'emendamento Meta 8.1, ritiene incomprensibile la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo. Ritiene infatti che l'introduzione dell'istituto della guida accompagnata sarebbe rafforzato da una formazione di due anni anziché di uno. Rileva quindi nel Governo un atteggiamento di conservazione e di rifiuto del-

l'innovazione assolutamente non condivisibile.

Michele Pompeo META (PD) pur ritenendo utile la misura proposta, ritira tuttavia il proprio emendamento 8.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 8.3 del relatore (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Rubinato 8.2 e lo ritira.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 8.03, chiede chiarimenti al relatore sull'invito al ritiro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'invito al ritiro è in considerazione della riformulazione dei successivi emendamenti 8.01 e 8.02 che introducono una formazione pratica per l'acquisizione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Fa presente che, a differenza dei due emendamenti citati, l'emendamento in esame prevede una specifica formazione per i conducenti dei quadricicli leggeri; tale proposta peraltro non può essere accolta in quanto sia per i ciclomotori che per i quadricicli leggeri è previsto il medesimo titolo di abilitazione.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.03.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, intervenendo sugli articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02, fa presente che la riformulazione permette un migliore coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di formazione per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 8.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vannucci 8.02 e accoglie la riformulazione.

La Commissione approva in linea di principio gli articoli aggiuntivi Mussolini 8.01 e Vannucci 8.02, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.1, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon 9.04, come riformulati (*vedi allegato 2*), invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Compagnon 9.02 e Paladini 9.03.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 9.1, osserva che si tratta di un emendamento di carattere tecnico volto ad evitare che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del testo in esame e l'applicazione della nuova normativa in materia di limitazione di potenza per i veicoli che possono essere guidati da neopatentati, si applichino le limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2007, la cui attuazione è stata finora più volte differita, da ultimo con il decreto-legge « proroga termini » n. 207 del 2008.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 9.1 del relatore (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon 9.04 recupera la previsione di una specifica certificazione per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore, con cui si escluda che chi si accinge ad esercitare tale attività faccia uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti. Fa presente che è invece già prevista dalla normativa vigente

la previsione per cui chi faccia uso abituale di tali sostanze non può conseguire patenti di guida.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 9.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 9.04.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le riformulazioni assumono, rispettivamente, i numeri \*33.02 e \*33.03.

La Commissione approva in linea di principio le identiche riformulazioni degli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon 9.04, che assumono rispettivamente i numeri 33.02 e 33.03 (*vedi allegato 3*).

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.02.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paladini 9.03 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Compagnon 10.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montagnoli 10.2 e Velo 10.3, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.4 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Compagnon 10.1 osserva che quanto proposto dall'emendamento è già contenuto nell'articolo 10 del testo unificato, laddove si prevede che le specifiche esercitazioni su strade extraurbane o di notte debbano essere effettuate presso autoscuole.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio emendamento 10.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Montagnoli 10.2 e Velo 10.3 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, intervenendo sul proprio emendamento 10.4, fa presente che esso integra le disposizioni già introdotte in materia di svolgimento irregolare dei corsi per istruttori, in modo da prevedere l'inibizione al prosieguo dell'attività nel caso di reiterazione delle irregolarità nel quinquennio. Avverte che la riformulazione è stata predisposta a fini di coordinamento con quanto già previsto dalla lettera f) del comma 5 del testo unificato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 10.4 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Meta 11.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Meta 11.1.

Silvia VELO (PD) ritiene che la richiesta di un duplicato per la patente di guida in caso di rinnovo non si configuri come un elemento di semplificazione per il cittadino, bensì costituisca una complicazione. Ritiene quindi condivisibile la soppressione di tale disposizione, proposta dall'emendamento Meta 11.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrive l'emendamento Meta 11.1, condividendo i motivi di semplificazione evidenziati dalla collega Velo.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la previsione recata dal testo unificato permette di adottare un sistema conforme ai requisiti comunitari e assai più affidabile anche sotto il profilo della contraffac-

zione. Ritiene tuttavia opportuno rimettersi alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propria contrarietà sull'emendamento Meta 11.1, che reca la soppressione della disposizione che prevede il duplicato della patente di guida in luogo del tagliando adesivo. Osserva che il tagliando adesivo è soggetto ad un rapido deterioramento e che questo potrebbe causare problemi all'utente in caso di controlli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene condivisibile la previsione di un duplicato della patente di guida, anche in riferimento ai conducenti non italiani. Osserva che l'investimento iniziale si tradurrebbe nel lungo periodo in un beneficio per i cittadini.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO chiede l'accantonamento dell'emendamento Meta 11.1.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Meta 11.1.

**La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 14,20.**

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 12.1, Baldelli 12.3, Meta 12.4. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.7.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 12.1 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente*, intervenendo sull'emendamento Baldelli 12.3, ricorda che questo prevede che in caso di mancanza di violazione per due anni di

norme di comportamento del codice della strada sulla patente vengano attribuiti 4 punti, in luogo degli attuali 2, fino ad un massimo di 12 punti complessivi, in luogo degli attuali 10. Rileva che occorre contrastare il fenomeno della commercializzazione dei punti, pur mantenendo un meccanismo premiale per chi è meritevole.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene necessario che ci sia un meccanismo premiale per chi rispetta le regole e si comporta in modo virtuoso.

Sandro BIASOTTI (PdL) ricorda che il provvedimento inasprisce molte sanzioni e ritiene giusto premiare chi rispetta le regole. Invita quindi il Governo a tenere in debita considerazione questo tema.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che nel codice della strada esiste già un meccanismo di premialità per chi rispetta le regole.

Silvia VELO (PD) esprime la propria contrarietà a meccanismi di premialità, ritenendo doveroso il rispetto delle regole.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'emendamento Baldelli 12.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, intervenendo sull'emendamento Brugger 12.2, che prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di sei punti sulla patente di guida per chi frequenti un corso di guida sicura, ne chiede l'accantonamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Brugger 12.2 e l'emendamento Montagnoli 12.6, che riguarda materia analoga.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Meta 12.4 e lo ritira.

Angelo COMPAGNON (UdC), chiede chiarimenti sull'emendamento 12.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento reca diverse modifiche all'articolo 21, che disciplina l'attuazione nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria e internazionale in materia di periodi di guida e di riposo, finalizzate a evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni dell'articolo 12 concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni. Fa presente che con il medesimo emendamento è inserito, all'articolo 21, anche il comma 2-*bis*, che sancisce normativamente l'esenzione dal pedaggio per i veicoli delle Capitanerie di porto, già esenti dal pedaggio, per effetto di una nota ministeriale.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 12.7 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, con riferimento all'emendamento Montagnoli 12.5, osserva che il testo unificato in esame prevede, all'articolo 21, comma 2, che l'inversione del senso di marcia e l'attraversamento dello spartitraffico sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, siano sanzionati con la revoca della patente anziché, come avviene adesso, con la sospensione della patente stessa. Fa presente che, di conseguenza, l'abrogazione della disposizione relativa alla perdita di punteggio ha soltanto funzione di coordinamento, dato che la revoca della patente rende inutile la perdita di punti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 12.5.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Garofalo 13.1 e Pedoto 13.2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.4 e invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 13.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare l'emendamento Garofalo 13.1, osserva che esso permette comunque di ampliare la platea dei medici che possono effettuare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, estendendo tale possibilità ai medici militari in quiescenza e ai medici che, pur avendo cessato di appartenere alle amministrazioni indicate nell'articolo 119, hanno un'ampia esperienza relativamente a questa attività, in quanto hanno effettuato gli accertamenti per dieci anni o hanno fatto parte delle commissioni mediche locali per cinque anni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Garofalo 13.1 e Pedoto 13.2 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il proprio emendamento 13.4 osserva che esso ha finalità puramente tecniche, in quanto precisa la formulazione del comma 1-*ter*, inserito nell'articolo 128 del codice, relativo alla revisione della patente in caso di coma.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 13.4 del relatore (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 13.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Compagnon 14.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione riguardo all'articolo aggiuntivo Compagnon 14.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti al relatore in ordine al parere

espresso sul proprio articolo aggiuntivo 14.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene che la previsione di un'apposita patente di servizio per i servizi di rappresentanza risulta estranea alle finalità del provvedimento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO segnala che il Governo ha aperto un tavolo di confronto con gli autisti di rappresentanza.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che il ritiro della patente per un autista di rappresentanza costituisce un danno assai grave. In ragione di quanto riferito dal rappresentante del Governo ritira il proprio articolo aggiuntivo 14.01, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Bratti 15.1 e 15.01, Ceroni 15.4, Toto 15.8. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Baldelli 15.2, Meta 15.3, Montagnoli 15.5, Zeller 15.6, Montagnoli 0.15.9.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 15.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), sul subemendamento Misiti 0.15.9.2 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), sul subemendamento Zeller 0.15.9.3. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 15.9.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 15.1 e lo ritira.

Sandro BIASOTTI (PdL) chiede chiarimenti riguardo al parere espresso sull'emendamento Baldelli 15.2.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che risulta difficilmente applicabile e one-

roso prevedere una segnalazione del tutor a intervalli regolari lungo il tratto stradale interessato.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'emendamento Baldelli 15.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno al riguardo.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti riguardo al parere espresso sull'emendamento Meta 15.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la previsione di segnalare nei dispositivi luminosi il limite di velocità risulterebbe onerosa sotto il profilo finanziario e di limitata attività, dato che tali limiti sono indicati con appositi segnali.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Meta 15.3 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente* constatando l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Ceroni 15.4.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 15.5, osserva che è volto a sopprimere la disposizione del testo unificato che prevede che, in caso di superamento della velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, la durata della sospensione della patente sia aumentata da tre a sei mesi. Ritiene che questa sia una sanzione eccessiva, anche in ragione del fatto che su molte strade i limiti di velocità cambiano repentinamente e frequentemente.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) osserva che anche l'emendamento 15.6 a propria firma persegue la medesima finalità. Ricorda che nella legge recentemente approvata al Senato in materia di sicurezza pubblica è stato già previsto un inasprimento delle violazioni al codice della strada commesse nelle ore notturne. Ritiene quindi che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi sia coerente con la violazione.



Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrive gli emendamenti Montagnoli 15.5 e Zeller 15.6. Dichiara la propria contrarietà alla filosofia di fondo del provvedimento, volta ad inasprire le sanzioni. Ritiene invece opportuno fare una valutazione complessiva delle sanzioni amministrative e penali connesse alle violazioni del codice della strada, al fine di renderle coerenti con le violazioni medesime.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda in proposito che durante l'esame in sede referente del provvedimento, nel prolungare il periodo di sospensione della patente per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, di avere tuttavia eliminato l'inibizione alla guida in orario notturno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Montagnoli 15.5 e Zeller 15.6.

Sandro BIASOTTI (PdL) accoglie la riformulazione dell'emendamento Baldelli 15.7.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Baldelli 15.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il subemendamento 0.15.9.2, osserva che esso prevede che i proventi degli accertamenti effettuati mediante apparecchi o dispositivi di rilevamento della velocità a distanza non siano devoluti ma versati direttamente all'ente proprietario della strada su cui l'accertamento medesimo è stato effettuato. Conseguentemente sopprime la disposizione che, nell'emendamento 15.9 del relatore, prevede che con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità e i tempi di versamento di tali proventi. Fa presente che la riformulazione prevede, anziché il versamento diretto, l'attribuzione dei proventi all'ente proprietario della strada e mantiene il decreto ministeriale al fine di definire la disciplina attuativa.

Silvia VELO (PD), intervenendo sul subemendamento Misiti 0.15.9.2, nel testo riformulato, ricorda che il tema dell'autovelox ha impegnato a lungo la Commissione, anche in relazione all'uso improprio che ne fanno i comuni, in quanto li utilizzano non a fini di sicurezza stradale, ma per finalità economiche. Osserva che si può parlare di uso improprio solo qualora vengano comminate sanzioni in relazione a violazioni non commesse, ma che invece gli autovelox rilevano il superamento del limite di velocità consentito. Sottolinea che a seguito di un lungo dibattito la Commissione era pervenuta unanimemente ad una formulazione del testo unificato che ora viene modificata dall'emendamento 15.9 del relatore. Ribadisce che un atteggiamento pregiudiziale nei confronti dei comuni sia inaccettabile e che sarebbe compito delle sezioni regionali della Corte di verificare se i proventi delle sanzioni vengono utilizzate dai comuni per finalità di sicurezza stradale o vengono utilizzate per finalità diverse.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) fa presente che il subemendamento a propria firma è volto a garantire che i proventi siano destinati all'ente proprietario della strada, per evitare uno svolgimento degli accertamenti per finalità diverse da quelle inerenti la sicurezza stradale.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che molti comuni utilizzino gli autovelox non per effettive finalità di controllo delle strade ma per mere finalità economiche; osserva che nella maggior parte dei casi i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni ai limiti di velocità vengono utilizzate per finalità diverse dalla sicurezza stradale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene condivisibile il contenuto del subemendamento Misiti 0.15.9.2.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) ritiene opportuno che i corpi di polizia municipale possano comminare le san-

zioni per eccesso di velocità solo nei centri abitati.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che sul tema dell'autovelox si era pervenuti ad un testo condiviso, ma che ora con l'emendamento 15.9 del relatore viene rimesso tutto in discussione. Esprime perplessità sul fatto che i vigili urbani possano irrogare sanzioni su strade che non siano di proprietà del comune.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che debbano essere salvaguardati alcuni principi, tra cui, in primo luogo, l'attribuzione dei proventi delle sanzioni agli enti proprietari delle strade, l'obbligo, per l'ente destinatario dei proventi, di investire in quel territorio e l'attribuzione di una quota dei proventi al comune per permettere di recuperare le spese relative all'effettuazione dei controlli sulle strade.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene importante il principio che l'ente destinatario dei proventi investa in sicurezza stradale, ma ritiene meno importante che l'investimento sia effettuato nel territorio in cui è stata comminata la sanzione. Osserva che potrebbe essere fuorviante introdurre elementi di diversificazione tra le diverse zone del Paese.

Silvia VELO (PD) ritiene più facile controllare l'uso dei proventi fatto dal comune, essendo l'ente territoriale più vicino ai cittadini. Ribadisce che si sta parlando di abuso in modo improprio, i quanto i comuni comminano sanzioni attraverso i dispositivi di rilevazione a distanza della velocità solo a chi ha superato i limiti di velocità e quindi ha commesso una violazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osserva che i comuni dovrebbero installare gli autovelox dove le strade sono effettivamente più pericolose e il superamento dei limiti di velocità potrebbe mettere a rischio la circolazione stradale e non sulle strade rettilinee dove spesso vengono col-

locati con finalità evidentemente diverse da quelle della sicurezza stradale.

Gianluca BUONANNO (LNP) osserva che nel territorio comunale esistono strade provinciali, ma la responsabilità di quanto accade è sempre imputata al sindaco.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede chiarimenti sulla normativa vigente in materia di autovelox, con particolare riferimento alla possibilità di installarli nei centri abitati.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) condivide la proposta del presidente di utilizzare i proventi nell'ambito del territorio nel quale sono stati riscossi.

Michele Pompeo META (PD) osserva che la classificazione delle strade nell'ordinamento nazionale è molto complessa e che gli enti proprietari delle strade non investono in sicurezza. Ritiene che la cosa migliore sarebbe l'istituzione di un fondo unico, con il vincolo di reinvestire nei tratti stradali dove è stata commessa l'infrazione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è prevenuta, dopo un ampio e approfondito dibattito, ad una destinazione dei proventi delle sanzioni finalizzata anche a rafforzare gli organici delle forze di polizia stradale. Ritiene che il migliore criterio di riferimento per la destinazione dei proventi sia quello della classificazione delle strade.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide la proposta del Presidente di destinare una quota dei proventi all'ente che ha comminato la sanzione, per finanziarne le attività di controllo sulle strade.

Mario LOVELLI (PD) esprime perplessità sull'emendamento del relatore 15.9, perché ritiene che le modalità tecniche di riscossione dei proventi delle sanzioni non consentano attualmente di differenziare l'ente destinatario dei proventi.

Matteo BRAGANTINI (LNP) propone di lasciare invariata l'attribuzione dei proventi ai comuni, con l'obbligo, per questi, a fine anno di attribuirli agli enti destinatari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione del dibattito emerso, accantona i subemendamenti Misiti 0.15.9.2, Zeller 0.15.9.3 e Montagnoli 0.15.9.4, l'emendamento 15.9 del relatore e l'emendamento Toto 15.8.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 15.01 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bratti 16.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 16.1 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Meta 17.1, Bratti 17.2 e Baldelli 17.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) ritira il proprio emendamento 17.1. Sottoscrive quindi l'emendamento Bratti 17.2 e lo ritira.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'emendamento Baldelli 17.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 18.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative Zeller 18.2 e Bratti 18.1 e invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 18.1 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bratti 18.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento Zeller 18.2.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 18.01 e lo ritira.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 18.02, osserva che esso reca contenuti sostanzialmente identici all'articolo aggiuntivo del relatore 39.01. L'unica differenza è rappresentata dall'importo della sanzione pecuniaria, per la quale nel proprio emendamento si prevede una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Ritiene quindi che sia opportuno porre in votazione la propria proposta emendativa, mantenendo l'importo delle sanzioni come in essa definite.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che l'emendamento del relatore riveste grande importanza sia sotto il profilo della sicurezza stradale, sia sotto il profilo della disciplina del mercato dell'autotrasporto. Rileva altresì che il testo di tale emendamento è l'esito di un confronto con le associazioni del settore, per cui non ritiene opportuno che esso sia modificato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 18.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Misiti 20.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 20.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), osservando che la riformulazione è volta a prevedere, anziché l'ammenda, la sanzione amministrativa pecuniaria. Invita quindi il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Bratti 21.02

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Giammanco 21.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 21.02 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 22.1 e 22.2, Zeller 22.3, Lazzari 22.4, Compagnon 22.5, Monai 22.6, Zeller 22.7 e 22.8, Montagnoli 22.9, Compagnon 22.10 e 22.12, Zeller 22.11, Compagnon 22.13, Pedoto 22.14, Zeller 22.15, Compagnon 22.16, Zeller 22.22 e 22.24. invita i presentatori a ritirare le proposte emendative Pedoto 22.17, Bratti 22.01 e Ceroni 22.02. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 22.25 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sulla riformulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21, nonché sulla riformulazione degli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Montagnoli 22.23.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.1, osserva che esso è finalizzato a evitare che la Commissione elabori un testo ispirato a finalità persecutorie e ad evitare sanzioni eccessive per violazioni non gravi.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.1.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.2, osserva che il raddoppio della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato è una sanzione irragionevole.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la sanzione si riferisce esclusivamente al caso in cui il trasgressore non sia il proprietario del veicolo, perché, altrimenti, si applica la confisca del veicolo medesimo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la disposizione in esame è già contenuta nella legge sulla sicurezza pubblica, approvata la scorsa settimana in via definitiva dal Senato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che tale previsione, oltre ad essere assolutamente criticabile nel merito, presenti anche profili di incostituzionalità.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 22.3, con il quale si sostituisce il raddoppio della sospensione della patente, qualora il veicolo appartenga a persona diversa dall'autore del reato, con una sanzione pecuniaria da 5000 a 10.000 euro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che, in caso di sanzione pecuniaria, il proprietario del veicolo risulta obbligato in solido.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene condivisibile la pena accessoria del raddoppio della sospensione della patente.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 22.3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riepiloga sinteticamente i contenuti dell'emendamento Lazzari 22.4, con il quale si propone la soppressione delle disposizioni che prevedono la confisca del veicolo nei casi di guida con tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, sotto l'effetto di stupefacenti o se si rifiuta di sottoporsi all'accertamento, lasciando la confisca soltanto in caso di incidente.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia l'efficacia deterrente della confisca.

La Commissione respinge l'emendamento Lazzari 22.4.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.5, ritiene chela confisca del veicolo rappresenti una sanzione che dovrebbe essere eliminata, in considerazione anche degli effetti molto pesanti che può produrre per le famiglie.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) osserva che le considerazioni del deputato Compagnon potrebbero applicarsi non soltanto alla confisca nel caso di guida con tasso alcolometrico superiore a 1,5 grammi per litro, ma anche ad un gran numero di altre violazioni per le quali essa è prevista.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.5.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira l'emendamento Monai 22.6, di cui è firmatario.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) intervenendo sul proprio emendamento 22.7, osserva che le infrazioni meno gravi non devono essere sanzionate in modo eccessivamente pesante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 22.7 e 22.8.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra il proprio emendamento 22.25, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Osserva che l'emendamento introduce alcune disposizioni che permettono agli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, secondo cui gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica. Contestualmente, sono semplificate le modalità di finanziamento degli accertamenti riferiti alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che, sulla base delle previsioni introdotte dal testo in esame saranno finanziati con il 2,5 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato. Rileva altresì che la riformulazione è stata predisposta per precisare la tipologia di accertamenti che sono introdotti e per tener conto delle competenze del Dipartimento Antidroga e del Consiglio superiore di sanità.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 22.25 del relatore nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), illustrando il proprio emendamento 22.9, osserva che esso è finalizzato ad escludere dalla disciplina speciale che sanziona la guida dopo avere assunto bevande alcoliche, anche con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro, gli autotrasportatori che guidino veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che il rischio di incidentalità riguarda tutte le categorie di conducenti e che

l'emendamento esclude dalla disciplina sanzionatoria anche i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) precisa che il proprio emendamento intende riferirsi esclusivamente al trasporto di merci e non si applica a chi trasporta merci pericolose e ai conducenti di mezzi pesanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO propone di accantonare l'emendamento Montagnoli 22.9.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Montagnoli 22.9.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sul proprio emendamento 22.10, segnala che anch'esso è finalizzato a ridurre le sanzioni per le violazioni minori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Compagnon 22.10 e 22.12.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 22.11.

Angelo COMPAGNON (UdC), con riferimento al proprio emendamento 22.13 segnala l'opportunità di ridurre, rispetto a quanto previsto nel testo unificato, la sanzione del differimento della possibilità di conseguire la patente per i conducenti di età inferiore ai 18 anni che guidino con tasso alcolemico fino a 0,5 grammi per litro e oltre tale limite.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 22.13

Mario VALDUCCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Pedoto 22.14.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 22.15.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira il proprio emendamento 22.16.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), osservando l'opportunità di intervenire sulla disposizione introdotta dal decreto-legge n. 117 del 2007, che vieta la somministrazione di alcolici nei locali di spettacolo oltre le due di notte, dichiara di ritirare i propri emendamenti 22.22 e 22.24, per sottoscrivere l'emendamento Montagnoli 22.23, che affida al sindaco la facoltà di disporre deroghe a tale divieto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Montagnoli 22.23. Constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Pedoto 22.17.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'identica riformulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21 (*vedi allegato 2*) che, mantenendo i contenuti delle proposte emendative, le accorpa in un unico intervento e ne precisa il testo.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive gli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'identica riformulazione degli emendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la motivazione dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bratti 22.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Bratti 22.01 e lo ritira.

Remigio CERONI (PdL), in considerazione della riformulazione proposta dal relatore del proprio articoli aggiuntivo 22.03, ritira il proprio articolo aggiuntivo 22.02.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04 (*vedi allegato 2*). Osserva che i due articoli aggiuntivi recano una modifica all'articolo 201 del Codice della strada, riducendo da 150 a 90 giorni il termine entro il quale devono essere notificati i verbali per le violazioni non immediatamente contestate. La riformulazione conferma la riduzione del termine a 90 giorni. Prevede peraltro un termine più ampio di 100 giorni quando il verbale deve essere notificato, oltre che al trasgressore, anche all'obbligato in solido. Introduce inoltre una disposizione che precisa, anche la fine di evitare effetti onerosi, che la riduzione del termine si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La Commissione approva in linea di principio l'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra il proprio articolo aggiuntivo 22.09, rileva che esso rappresenta un ulteriore intervento in materia di autotrasporto. Con tale articolo aggiuntivo, è previsto anche per i conducenti di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto di persone o cose che siano di nazionalità italiana la possibilità di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta, pari al minimo fissato per i singoli casi. Sulla base della normativa vigente tale possibilità è già prevista per i veicoli immatricolati all'estero. Quando il trasgressore non si avvalga della possibilità di versamento immediato, è tenuto a versare una cauzione, in mancanza della quale si dispone il fermo amministrativo del veicolo, che è affidato ai soggetti che hanno stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio convenzioni per la custodia dei veicoli, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice. Quest'ultima previsione è inserita anche nella disciplina relativa ai veicoli immatricolati all'estero, per evitare che, come accade

attualmente, il fermo amministrativo del veicolo risulti sostanzialmente vanificato per il fatto che il trasgressore rimane custode del veicolo medesimo.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 22.09 del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio subemendamento 0.22.08.1, osserva l'opportunità di specificare i commi che prevedono fattispecie penali nell'ambito degli articoli 186 e 186-*bis* del codice della strada, al fine di evitare che l'esclusione della possibilità di impugnare i verbali di fronte al giudice di pace si applichi anche per violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa. In relazione al successivo subemendamento 0.22.08.2 rileva che è necessario prevedere la possibilità per il giudice penale di disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali, qualora sussistano documentati motivi.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che la formulazione dell'emendamento esclude l'evenienza temuta dal collega Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio subemendamento 0.22.08.1

La Commissione approva in linea di principio il subemendamento Zeller 0.22.08.2 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, presidente, evidenzia l'importanza dell'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore che modifica la disciplina del ricorso al giudice di pace, al fine di garantire la certezza della pena.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento al proprio subemendamento 0.22.08.3, evidenzia l'esigenza che sia stabilito un termine minimo dalla notificazione per la fissazione dell'udienza di comparizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zeller 0.22.08.3 e 0.22.08.4. Approva in linea di principio quindi l'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 23.1, 23.2 e 23.3, Montagnoli 23.4, Bratti 23.5. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.6 e esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Montagnoli 23.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Angelo COMPAGNON (UdC), chiede chiarimenti sul parere del relatore in ordine ai propri emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra le ragioni per le quali ha invitato il presentatore al ritiro, richiamando l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione per definire la ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada.

Angelo COMPAGNON (UdC), ritira i propri emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 23.6 del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), dopo aver illustrato il proprio emendamento 23.4, ne chiede l'accantonamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Montagnoli 23.4.

Michele Pompeo META (PD), sottoscrive l'emendamento Bratti 23.5 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo aggiuntivo Montagnoli persegue una finalità sicuramente condivisibile, in quanto prevede la rateazione delle multe di importo elevato per i soggetti che versano in condizioni economiche di disagio. La riformulazione precisa le com-

petenze, le procedure, gli importi e i termini della rateazione e prevede un decreto ministeriale di definizione della disciplina attuativa.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la propria riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 23.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 23.01 assume il numero 22.010.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo Montagnoli 23.01, nel testo riformulato, che assume il numero 22.010 (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Meta 24.1, volta ad assicurare che le comunicazioni, le trascrizioni e annotazioni presso il pubblico registro automobilistico, di cui all'emendamento, non comportino oneri per le amministrazioni dello Stato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Meta 24.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Meta 24.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 27.1, 27.2 e 27.3 e Compagnon 27.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 27.4, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.



Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 27.1, mentre, in relazione ai propri emendamenti 27.2 e 27.3 osserva che prevedere l'impossibilità, in caso di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, di conseguire una nuova prima di cinque anni, rappresenta una sanzione sicuramente eccessiva. Ritiene che tale periodo debba essere ridotto. A tal fine ritira il proprio emendamento 27.2, nel quale si propone di ridurlo a due anni, ma invita la Commissione a valutare effettivamente l'opportunità di approvare il proprio emendamento 27.3, che propone una riduzione del medesimo periodo a tre anni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Zeller.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Zeller 27.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la riformulazione dell'emendamento Montagnoli 27.4. Segnala che l'emendamento introduce opportunamente la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, in caso di incidente da cui derivi la morte o lesioni gravi o gravissime, quando l'incidente accada nell'esercizio di attività di autotrasporto. La riformulazione è finalizzata a collocare la disposizione, anziché all'interno del codice della strada, nell'ambito del decreto legislativo n. 286 del 2005, che si riferisce specificamente alla disciplina dell'autotrasporto e a prevedere che, relativamente alle violazioni della disciplina relativa alla scheda di trasporto, si applichino le previsioni in materia di pagamento immediato in misura ridotta o, in difetto di tale pagamento, di versamento della cauzione ne fermo amministrativo del veicolo, già previste per i veicoli immatricolati all'estero ed estese, con il provvedimento in esame, anche ai veicoli immatricolati in Italia

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 27.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che l'emendamento in esame, nel testo riformulato, assume particolare rilevanza in quanto completa la riforma della disciplina dell'autotrasporto approvata nel 2005, introducendo il profilo della corresponsabilità.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Montagnoli 27.4 assume il numero 39.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 27.4, nel testo riformulato, che assume il numero 39.1 (*vedi allegato 3*).

Respinge quindi l'emendamento Compagnon 27.5.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 32.1, mentre invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Velo 32.2 e 32.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Toto 32.1.

Silvia VELO (PD) ritira i propri emendamenti 32.2 e 32.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 33.1, mentre invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Montagnoli 33.01.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento del relatore 33.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in relazione al proprio articolo aggiuntivo 33.01 ritiene che debba essere introdotta una previsione che dispone l'aggiornamento delle l'aggiornamento delle appendici del regolamento di esecuzione del codice della strada relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli. Invita quindi ad accantonare tale articolo aggiuntivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Montagnoli 33.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 34.1, che estende l'applicazione delle disposizioni concernenti farmaci pericolosi per la guida, previste dall'articolo 34 del testo unificato per i veicoli, anche ai natanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 del relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 34.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 35.1, osservando che la disposizione è già contenuta in quanto previsto dall'articolo 207 del vigente codice della strada. Peraltro si tratta di una disposizione che allo stato rimane inefficace, in quanto si prevede che il veicolo soggetto a fermo possa essere riconsegnato al conducente. Con l'articolo aggiuntivo 22.09 del relatore si pone rimedio a questo problema, prevedendo che il veicolo sottoposto a fermo sia consegnato ai soggetti abilitati a ricevere i veicoli confiscati o sequestrati, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 35.1

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bratti 36.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Bratti 36.1

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 39.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

La Commissione approva, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Froner 40.1 e Montagnoli 40.3, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Bratti 40.2 e Baldelli 40.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Froner 40.1 e lo ritira, anche al fine di permettere l'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Bratti 40.2.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) intervenendo sul proprio emendamento 40.3, evidenzia che è necessario non limitare ai nuovi impianto semaforici le disposizioni relative alla definizione delle caratteristiche dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, segnala che tale disposizione presenta profili onerosi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) richiede l'accantonamento del proprio emendamento 40.3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona l'emendamento Montagnoli 40.3.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Baldelli 40.01, di cui è firmatario.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 41.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Osserva che la riformulazione è finalizzata a precisare che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche in caso di noleggio con riscatto e a far salva la disciplina del regolamento n. 250 del 1999 in materia di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Bratti 41.1 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bratti 41.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la Commissione ha esaurito l'esame delle proposte emendative presentate e che restano da esaminare le proposte emendative accantonate nella seduta odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.**

**Nomina n. 39.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° luglio scorso il relatore aveva illustrato il *curriculum* del dottor Piro ed aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere. Osserva che il dottor Piro ha lavorato, nel primo quadriennio in cui è stato presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci in modo proficuo e con passione. Ricorda di avere avuto occasione di collaborare con lui e auspica che la conferma nell'incarico di presidente dell'Autorità portuale gli permetta di portare a compimento i programmi già avviati.

Vincenzo GAROFALO (PdL) segnala di aver avuto modo anche lui di collaborare con il dottor Piro e di averne potuto apprezzare le qualità. Per questo ritiene del tutto condivisibile la proposta di confermare nell'incarico.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	27
Votanti .....	27
Maggioranza .....	14

Hanno votato *sì* ..... 26  
Hanno votato *no* ..... 1

*(La Commissione approva).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Biasotti, Bonavitacola, Buonanno, Cesario (in sostituzione di Cardinale), Cicu (in sostituzione di Cesaro), Cuomo (in sostituzione di Melandri), Della Vedova (in sostituzione di Barbareschi), Antonino Foti, Garofalo, Golfo (in sostituzione di Bergamini), Iapicca, Lorenzin (in sostituzione di Piso), Lovelli, Misiti, Moffa (in sostituzione di Toto), Montagnoli, Nicco, Murgia (in sostituzione di Verdini), Nizzi, Proietti Cosimi, Simeoni, Terranova, Testoni, Valducci, Vella (in sostituzione di

Colucci), Velo e Vessa (in sostituzione di Landolfi).

**La seduta termina alle 17.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 1° luglio 2009, pagina 73, prima colonna, trentottesima riga, le parole: « Al comma 2 » sono soppresse.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI  
E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.01  
DEL RELATORE

*All'emendamento 1.01, alla lettera f-bis), dopo la parola: penitenziaria aggiungere le seguenti: Corpo di Guardia di Finanza.*

**0. 1. 01. 1.** Montagnoli.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis. – (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale). – 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera *f-bis*) è sostituita dalla seguente:

*f-bis*) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria.

**1. 01.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.9  
DEL RELATORE

*Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento con le seguenti: sono versati diret-*

tamente all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 12-ter.*

**0. 15. 9. 2.** Misiti.

*Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.*

**0. 15. 9. 3.** Zeller, Brugger.

*All'emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ed utilizzate nello stesso ambito provinciale.*

**0. 15. 9. 4.** Montagnoli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 12-bis con i seguenti:*

*12-bis.* I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della

velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.

**15. 9.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22.08  
DEL RELATORE

*All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole:* articoli 186, 186-bis *con le seguenti:* articolo 186, comma 2, lettere b) e c), comma 2-bis, comma 3 e commi 7 e 9, articolo 186-bis, comma 3,.

**0. 22. 08. 1.** Zeller, Brugger.

*All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo:* Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

**0. 22. 08. 2.** Zeller, Brugger.

*All'articolo 22-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole:*

non maggiori di trenta giorni *con le seguenti:* non inferiori a quindici giorni e non superiori a sessanta giorni.

*Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole:* e di sessanta *con le seguenti:* non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni.

**0. 22. 08. 3.** Zeller, Brugger.

*All'articolo 22-bis, lettera e), capoverso comma 5, le parole:* a vantaggio sono *sostituite dalle seguenti:* in favore.

**0. 22. 08. 4.** Zeller, Brugger.

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*  
ART. 22-bis – (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) – 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « sessanta giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale. »

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione

sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-*bis*, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-*bis*. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-*ter*. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando

i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6 le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. »

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

**22. 08.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE  
E NUOVE FORMULAZIONI**

## ART. 1.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: « , anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A, ».

**1. 15. (nuova formulazione)** Il Relatore.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico

della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori ».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.

**1. 3. (nuova formulazione)** Garofalo.

## ART. 2.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'ar-



articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

**2. 6.** (ex 2.09) nuova formulazione) Brugger.

### ART. 3.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### ART. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).*

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli;
- b) i tricicli;
- d) i quadricicli;
- e) le autovetture;
- f) gli autobus;

g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un'autovettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

**3. 01.** (nuova formulazione) Bratti, Motta.

### ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*2-bis.* Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, »;

c) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* della legge 23 agosto 1988, n. 400 *inserire le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari;

2) *sostituire le parole:* degli articoli 94, 100 e 103 *con le seguenti:* degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) *inserire, dopo il comma 5, i seguenti:*

*5-bis.* Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

*5-ter.* Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di

entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-*bis*, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).

**5. 5. (nuova formulazione) Il Relatore.**

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).*

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. — (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). — 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si

applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli. »

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93 ».

**6. 3. Il Relatore.**

ART. 7.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3-*bis*. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'arti-

colo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.

**7. 2. (nuova formulazione) Montagnoli.**

ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).*

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ci-

clomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

**\* 8. 01. (nuova formulazione) Mussolini.**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).*

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis

dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

\* **8. 02.** (nuova formulazione) Vannucci.

#### ART. 10.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente:

« 11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma ».

**10. 4.** (nuova formulazione) Il Relatore.

#### ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

**12. 8.** (ex 3.3) (nuova formulazione) Compagnon.

#### ART. 15.

Alla lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole da: « e i tempi di versamento » fino alla fine del comma con le seguenti: « le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma. »

**0. 15. 9. 2.** (nuova formulazione) Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma. ».

**15. 9.** Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a di-

stanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

**15. 7.** (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).*

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

**18. 1.** (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).*

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le

parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

**21. 01.** (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Reppetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente *con le seguenti*: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non

invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

*2-ter.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma *2-bis* forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale. »;

*b-ter)* al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi *2-bis* e *2-ter*,";

*b)* sono soppresse le seguenti parole: "e per la relativa visita medica" »;

*b-quater)* al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

*b-quinquies)* al comma 6, dopo le parole « sulla base », sono inserite le seguenti: « dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma *2-bis*, ovvero »;

*b-sexies)* al comma 8, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 o 4 ».

**22. 25.** (nuova formulazione) Il Relatore.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

*b)* all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

**22. 18.** (nuova formulazione) Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

*b)* all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 19.** (nuova formulazione) Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 20.** (nuova formulazione) Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 21.** (nuova formulazione) Graziano.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

\*\* **22. 03.** (nuova formulazione) Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**\*\* 22. 04.** (nuova formulazione) Baldelli.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 202-bis. — (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). — 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accerta-



tore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi

nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.»

**22. 010.** (ex 23.01) (nuova formulazione) Montagnoli.

#### ART. 24.

*Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

**24. 1.** (nuova formulazione) Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

#### ART. 33.

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**ART. 33-bis.** — (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). — 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al

comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

**\* 33. 02.** (ex 9.01) (nuova formulazione) Montagnoli.

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**ART. 33-bis.** — (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). — 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

**\* 33. 03.** (ex 9.04) (nuova formulazione) Compagnon.

**ART. 34.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei natanti.*

**34. 1.** Il Relatore.

**ART. 39.**

*Premettere i seguenti commi:*

01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: »Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

**39. 1.** (ex 27.4) (nuova formulazione) Montagnoli.

**ART. 41.**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: di locazione finanziaria, inserire le seguenti: o di noleggio con riscatto;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

**41. 1.** (nuova formulazione) Bratti, Motta.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE IN LINEA DI PRINCIPIO**

## ART. 1.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).*

**1. 2. Toto.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

dopo le parole: « di blocchi di pietra naturale, » sono inserite le seguenti: « , anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A, ».

**1. 15. (nuova formulazione).** Il Relatore.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori ».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le

procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.

**1. 3.** (nuova formulazione). Garofalo.

#### ART. 2.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, se individuato, del concessionario ed approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade).*

**2. 5.** Il Relatore.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Nelle more di una revisione e aggiornamento dell'individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso

di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**2. 3.** Iapicca.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

**2. 6.** (ex 2.09 nuova formulazione). Brugger

#### ART. 3.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

##### ART. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).*

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli;

b) i tricicli;

- d) i quadricicli;
  - e) le autovetture;
  - f) gli autobus;
  - g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  - h) i veicoli a trazione animale »;
- b) al comma 4, le parole: « un'autovetture adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

**3. 01 (nuova formulazione)** Bratti, Motta.

#### ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, »;

c) al comma 4:

1) dopo le parole: « della legge 23 agosto 1988, n. 400 » inserire le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

2) sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti: 5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche

costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).*

**5. 5. (nuova formulazione).** Il Relatore.

#### ART. 7.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.

**7. 2. (nuova formulazione).** Montagnoli.

#### ART. 8.

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:*

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni

per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

### 8. 3. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### ART. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).*

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

*b)* al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

*c)* dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

\* **8. 01** *(nuova formulazione)*. Mussolini.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### ART. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).*

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo è soppressa la seguente parola: « finale »;

*b)* al sesto periodo, le parole: « La prova finale dei corsi » sono sostituite dalle seguenti: « La prova di verifica dei corsi »;

*c)* dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: « Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della

prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

\* **8. 02.** (nuova formulazione). Vannucci.

#### ART. 9.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

**9. 1.** Il Relatore.

#### ART. 10.

*Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.*

**10. 2.** Montagnoli.

*All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis)* dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**10. 3.** Velo.

*Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente », con le seguenti: « sono inseriti i seguenti: »;

b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente: « 11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma ».

**10. 4.** (nuova formulazione). Il Relatore.

#### ART. 12.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: b) al capoverso »ART. 174«, le parole: « Comma 4 – 2 », « Comma 5 – 2 » e « Comma 7 – 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 – 5 », « Commi 6 e 12 – 10 » e « Comma 11 – 2 »;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 – 2 » e « Comma 4 – 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10 – 5 », « Commi 6 e 12 – 10 » e « Comma 11 – 2 »;

*Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso articolo 174:

1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con

le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* o settimanale;

3) *al comma 5, sostituire le parole:* superiore a un'ora ma non superiore a due, *con le seguenti:* superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

4) *al comma 6, sostituire le parole:* superiore a due ore, *con le seguenti:* superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

5) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;

6) *al comma 7, sostituire le parole:* da euro 155 a euro 624 *con le seguenti:* da euro 295 a euro 1.179;

7) *sopprimere i commi 8 e 9;*

8) *al comma 11, sostituire le parole:* ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) *al comma 12, sostituire le parole:* 4, 5, 6, 7, 8 e 9 *con le seguenti:* 4, 5, 6 e 6-bis;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P.;

c) *al comma 3, capoverso ART. 178:*

1) *al comma 3, sostituire le parole da:* Le sanzioni *fino a:* Tali violazioni *con le seguenti:* Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* o settimanale;

3) *al comma 5, sostituire le parole:* superiore a un'ora ma non superiore a due, *con le seguenti:* superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 »;

4) *al comma 6, sostituire le parole:* superiore a due ore, *con le seguenti:* superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1;

5) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;

6) *al comma 7, sostituire le parole:* da euro 155 a euro 624 *con le seguenti:* da euro 295 a euro 1.179;

7) *sopprimere i commi 8 e 9;*

8) *al comma 11, sostituire le parole:* ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) *al comma 12, sostituire le parole:* 4, 5, 6, 7, 8 e 9 *con le seguenti:* 4, 5, 6 e 6-bis;

12. 7. Il Relatore.



Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

**12. 8.** (ex 3.3 nuova formulazione). Compagnon.

#### ART. 13.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

**13. 1.** Garofalo.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.

**13. 2.** Pedoto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.

**13. 4.** Il Relatore.

#### ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità ».

**15. 7.** (nuova formulazione) Baldelli.

#### ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

#### ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del

sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

**18. 1.** (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).*

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: « 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

**21. 01.** (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Reppetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale. »;

b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, »;

b) sono sopresse le seguenti parole: « e per la relativa visita medica »;

*b-quater*) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

*b-quinquies*) al comma 6, dopo le parole « sulla base », sono inserite le seguenti: « dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-*bis*, ovvero »;

*b-sexies*) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 o 4 ».

**22. 25.** (nuova formulazione). Il Relatore.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 18.** (nuova formulazione). Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 19.** (nuova formulazione). Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli

accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 20.** (nuova formulazione). Graziano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

b) all'articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

\* **22. 21.** (nuova formulazione). Graziano.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*  
ART. 22-bis. — (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). — 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgres-

sore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

\*\* **22. 03.** (nuova formulazione). Ceroni.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*  
ART. 22-bis. — (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). — 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

\*\* **22. 04.** (nuova formulazione). Baldelli.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*  
ART. 22-bis — (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) — 1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la

violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

*2-ter.* Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

*2-quater.* In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: « Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

**22. 09.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*  
« ART. 22-bis – (Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) – 1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: »« ART. 202-bis. – (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'im-

porto di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta

giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.»

**22. 010.** (ex 23. 01 nuova formulazione). Montagnoli.

*All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. ».*

**0. 22. 08. 2.** Zeller, Brugger.

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*  
**ART. 22-bis** – (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) – 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « sessanta giorni » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale. »

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-*bis*, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-*bis*. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-*ter*. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis*. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni

opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6 le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-*bis*. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. »

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

**22. 08.** Il Relatore.

## ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;

d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti: , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.

**23. 6.** Il Relatore.

## ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

**24. 1.** (nuova formulazione). Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

## ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: devono conseguirli inserire le seguenti: con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;

b) sopprimere il comma 2.

**32. 1.** Toto.

## ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: « sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, »;

b) dopo le parole: « idoneo a rilevare », inserire le seguenti: « , allo scopo di garantire la sicurezza stradale, ».

**33. 1.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente: « ART. 33-bis – (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ca-



ratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».

**\* 33. 02** (ex 9. 01 nuova formulazione).  
Montagnoli.

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*  
« ART. 33-bis – (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). – 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».

**\* 33. 03.** (ex 9.04 nuova formulazione).  
Compagnon.

ART. 34.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e dei natanti ».

**34. 1.** Il Relatore.

ART. 39.

*Premettere i seguenti commi:* 01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novem-

bre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ».

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

**39. 1.** (ex 27. 4 nuova formulazione).  
Montagnoli.

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*  
ART. 39-bis – (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) 1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: « ART. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo

per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni ».

2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni

dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

**39. 01.** Il Relatore.

ART. 41.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « di locazione finanziaria », inserire le seguenti: « o di noleggio con riscatto »;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 ».*

**41. 1.** *(nuova formulazione).* Bratti, Motta.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01227 Froner e Vico: Indennizzo finanziario delle imprese che hanno maturato crediti nei confronti dello Stato .....	123
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	125
5-01214 Montagnoli: Stipula di contratti a distanza da parte della società Pagine.it .....	123
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	128
5-01091 Bocci: Aumento del valore dei buoni pasto .....	124
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	130
5-01471 Benamati: Situazione di crisi dello stabilimento di Porretta Terme della società Oerlikon-Graziano .....	124
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	132
5-01588 Marchignoli: Crisi dello stabilimento CNH Case New Holland di Imola .....	124
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	134

#### INTERROGAZIONI

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

#### La seduta comincia alle 13.25

**5-01227 Froner e Vico: Indennizzo finanziario delle imprese che hanno maturato crediti nei confronti dello Stato.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto permane una situazione di incertezza sui tempi di erogazione dei contri-

buti alle imprese che hanno sostenuto i costi di smantellamento degli impianti produttivi e che si trovano, oltretutto, in una grave situazione di scarsa liquidità dovuta all'attuale crisi economica. Sottolineando in generale l'elevato ammontare del credito verso la pubblica amministrazione delle imprese auspica quindi che tale vicenda possa trovare rapidamente una conclusione.

**5-01214 Montagnoli: Stipula di contratti a distanza da parte della società Pagine.it.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sottolinea peral-

tro la gravità dei fatti accertati circa la reiterazione dei comportamenti fraudolenti compiuti dalla società Pagine.it S.r.l. che ha inspiegabilmente continuato ad operare sul mercato con le medesime modalità rilevate in precedenza. Auspica, infine, che le sanzioni previste dal codice del consumo possano essere riviste al fine di garantire una più efficace tutela dei consumatori e delle imprese.

**5-01091 Bocci: Aumento del valore dei buoni pasto.**

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD) nel ringraziare il Governo per gli elementi di risposta forniti, si dichiara insoddisfatto e auspica che il Governo possa riscrivere la norma in questione che riguarda i criteri di aggiudicazione delle gare. Sottolinea inoltre che, a causa dei fenomeni inflattivi in atto, il valore attuale dei buoni pasto, che rappresentano parte integrante dello stipendio di molti lavoratori, risulta notevolmente ridotto. Invita, quindi, il Governo a svolgere sul punto un'attenta riflessione.

**5-01471 Benamati: Situazione di crisi dello stabilimento di Porretta Terme della società Oerlikon-Graziano.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo, sottolineando che dagli elementi informativi resi dal Governo la situazione dell'azienda risulta oggi ancora più allarmante. Ritiene pertanto auspicabile che si faccia chiarezza, al più presto, circa le prospettive di rilancio industriale del settore che garantisca la salvaguardia degli stabilimenti in Italia la cui sorte appare al momento notevolmente compromessa. Invita, infine, il Governo ad un monitoraggio costante circa l'evoluzione della situazione dell'azienda Oerlikon in vista del risanamento dell'azienda.

**5-01588 Marchignoli: Crisi dello stabilimento CNH Case New Holland di Imola.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo MARCHIGNOLI (PD) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara insoddisfatto in quanto si attende impegni precisi volti a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Imola e garantire la continuità e sviluppo di tale importante polo produttivo. Auspica quindi che, nell'ambito del tavolo fra Governo e la Fiat, che vedrà la partecipazione della regione Emilia Romagna, previsto a cominciare dalla giornata di domani, si possano dare risposte concrete circa la sorte dei 450 addetti allo stabilimento della CNH e che quindi possa terminare l'atteggiamento di disattenzione per tali vicende da parte del Governo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10**

## ALLEGATO 1

**5-01227 Froner e Vico: Indennizzo finanziario delle imprese che hanno maturato crediti nei confronti dello Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 12 dicembre 2002, n. 273, all'articolo 12 recante «Incentivi per il settore fonderie» ai fini della razionalizzazione del comparto fonderie di ghisa ed acciaio, in conformità alle risultanze espresse nello specifico «Piano di ristrutturazione del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio», favorisce l'esodo dal mercato delle aziende marginali operanti nel settore, contribuendo alla riduzione della capacità produttiva, con conseguente stabilizzazione dei prezzi dei prodotti e con positive ricadute sul piano produttivo ed occupazionale.

Il successivo decreto ministeriale 13 gennaio 2004, n. 73 – adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della suddetta legge n. 273 del 2002, con caratteristiche di regolamento, definisce le modalità operative per l'attuazione dell'articolo 12, comma 2, lettera a), della stessa legge. In particolare, all'articolo 2, comma 1, ha disposto che «vengono incentivati programmi per la distruzione fisica degli impianti con la conseguente chiusura del sito produttivo; e al comma 2 che: la misura del contributo fa riferimento al più elevato dei due valori previsti dalla Comunicazione della U.E. C (2002) 315 del 7 marzo 2002».

In questa prima fase attuativa della normativa, sono stati adottati i decreti di concessione provvisoria dei contributi, integrati, nel dicembre 2005, con l'assegnazione di ulteriori fondi a favore delle imprese che avevano aderito al programma (n. 16 imprese, per circa 20 milioni di euro di indennizzi).

In base agli approfondimenti condotti in sede ministeriale, il suddetto decreto

ministeriale n. 73 del 2004, tuttavia, è risultato carente dal punto di vista dell'applicabilità amministrativa.

Si è infatti constatata la necessità di ulteriori disposizioni per assicurare una migliore e più aderente armonizzazione della disciplina in questione con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Al momento, infatti, la vigente normativa U.E. non consente la concessione di aiuti per la chiusura di questo tipo di imprese. Dovendo, tuttavia, applicare la legge in oggetto, si è ritenuto di poter superare il vincolo comunitario con la previsione della cancellazione dell'impresa dal «Registro delle Imprese», lasciando intendere, in tal modo, che l'indennizzo potesse essere conferito, pro-quota, ai soci risultanti all'atto della menzionata cancellazione.

Il Consiglio di Stato, però, con il parere n. 3198 del 2005 in data 25 luglio 2005, ha espresso forti perplessità su tale interpretazione, affermando «...come non sia la qualità del soggetto percettore l'indennizzo, bensì la natura e la finalità dell'erogazione a qualificare un ausilio finanziario pubblico come aiuto di Stato e che l'erogazione di somme di denaro a persone fisiche senza che sussista una causa efficiente qualificata da una norma di legge rende l'atto non conforme all'ordinamento interno prima ancora che a quello comunitario».

Nel frattempo, avendo le imprese interessate al programma ormai avviato le operazioni previste per conseguire l'indennizzo, il MiSE è pervenuto alla determinazione di procedere all'adozione del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, il quale,

ai fini che qui interessano, prevede: « ART. 1. – L'indennizzo per la perdita del valore patrimoniale dell'impianto è costituito dal contributo per la distruzione fisica dell'impianto ... » – « ART. 2. – L'indennizzo è corrisposto in seguito alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese ai sensi articolo 2495 c.c., ... » – « ART. 3. – ... determinazione della "misura" del contributo da effettuarsi con provvedimento della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e Competitività ».

Per rendere compatibili le disposizioni procedurali con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato si è ritenuto, quindi, necessario introdurre l'articolato della cancellazione delle imprese dal « Registro delle imprese » e, a seguito della stessa, rendere possibile l'accesso all'indennizzo, non specificando, però, quali fossero gli effettivi soggetti destinatari dell'indennizzo medesimo.

D'altra parte, le imprese interessate, confidando nella liquidazione dell'indennizzo a termine dei criteri definiti con atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effettuato i molteplici adempimenti di natura amministrativa, societaria, contabile, tecnica ed operativa, inclusi quelli previsti nel predetto decreto ministeriale del 6 febbraio 2006.

A seguito delle osservazioni di merito avanzate da alcune strutture ministeriali, competenti alla trattazione della materia, con specifico riferimento sia al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sia alla definizione dei soggetti destinatari degli indennizzi, è stata posta in essere un'intensa attività diretta a chiarire i citati aspetti della questione.

In particolare, è stato rilevato che « ... la sovvenzione ... non risulta poter derogare alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato » e segnalato « che... .. venga verificata, per ciascuna concessione, se sia stata rispettata la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del c.c. ... ».

È stato anche fatto presente che « alla luce del trattato UE e della vigente normativa derivata, laddove le misure in oggetto fossero definite aiuti di Stato, esse

sarebbero incompatibili con l'ordinamento comunitario ... fatta salva la possibilità di applicare la disciplina *de minimis* ».

Quanto sopra riportato ha prodotto una pausa procedurale che ha richiesto l'emanazione di ulteriori disposizioni legislative, tendenti a chiarire le problematiche ancora irrisolte.

Le procedure istruttorie sono state riprese a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, all'articolo 51-*quater*, stabilisce « l'incentivo ... è corrisposto con le modalità di cui al Decreto ministeriale 6 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del c.c. ».

Pertanto, la Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ha proceduto all'istruttoria tecnico/economica finale, determinando l'effettivo indennizzo da corrispondere agli aventi diritto e, in data 17 aprile 2009, la Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività ha adottato il decreto di determinazione della « misura » del contributo, così come previsto dal sopra citato decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

Nel corso dei succitati lavori e, in particolare, ai fini dell'attribuzione degli indennizzi, si è riscontrato che la valenza dell'articolo 51-*quater* della suddetta legge n. 31 del 2008 è stata, unicamente, quella di formalizzare una procedura integrativa di accertamento al fine di rendere più efficaci le verifiche tecniche.

Permane, quindi, la necessità di definire sia la questione relativa all'effettivo superamento delle osservazioni, espresse da più parti, in merito alla compatibilità della misura in oggetto con la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, sia la problematica relativa alla carenza, all'interno delle norme in oggetto, di un'esplicita definizione del soggetto finale beneficiario degli indennizzi, in relazione anche alle disposizioni di diritto nazionale.

Per quanto sopra rappresentato, si è ravvisata l'opportunità di una pun-

tualizzazione, in merito ai seguenti argomenti:

effettivo superamento delle questioni di ordine legislativo, con specifico riferimento al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

modalità per il riconoscimento dell'indennizzo ai singoli soci dell'impresa, a seguito della cancellazione della stessa dal « Registro delle imprese ».

A tale proposito, sono stati avviati, dalle competenti strutture ministeriali, i neces-

sari lavori di approfondimento, al fine di adottare le idonee procedure per la chiara applicazione dello strumento agevolativo in oggetto e di pervenire all'erogazione dell'indennizzo.

Per completezza d'informazione, occorre, comunque, precisare che le somme di cui ai decreti di concessione provvisoria dei contributi ex legge n. 273 del 2002, sono perenti e che si potrà richiedere la riassegnazione una volta sciolti i dubbi sui soggetti destinatari dei contributi medesimi.

## ALLEGATO 2

**5-01214 Montagnoli: Stipula di contratti a distanza da parte della società Pagine.it.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 24 gennaio 2005, il Compartimento della Polizia postale di Perugia è stato delegato dalla locale Autorità giudiziaria a svolgere indagini sulla società Pagine Italiane S.a.s.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che la predetta società era solita inviare, a numerose aziende, fatture con allegati bollettini postali precompilati, dell'importo di 80,7 euro, a titolo di pagamento di un canone internet relativo a un servizio di pubblicità *on-line*, offerto in forma gratuita per un anno e, rinnovabile se non disdetto entro i termini indicati nelle varie corrispondenze epistolari, in realtà mai recapitate ai destinatari.

In particolare, i dati degli utenti ai quali era stato inviato il bollettino postale relativo al pagamento di un servizio effettivamente erogato, ma non richiesto venivano reperiti in un *database* presente in internet e dunque di dominio pubblico.

Nel corso di tale attività investigativa, sono state acquisite tutte le querele sporte dalle aziende e imprese presso gli uffici di Polizia del Nord Italia, nonché decine di migliaia di segnalazioni informali giunte tramite posta elettronica, fax e telefono, da parte di imprese operanti in Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Umbria, Abruzzo e Marche.

Dalle indagini successive è emersa l'esistenza di un'organizzazione criminale composta da sei pregiudicati.

A conclusione delle indagini sono state svolte perquisizioni locali e domiciliari nei confronti dei sei membri dell'organizzazione criminale e delle rispettive società, in particolare Pagine Italiane S.a.s. – presso la sede di Ponte Felcino (Perugia),

nonché presso la filiale di Trescore Balneario (Bergamo) – e Pagine.it S.r.l., con sede a Ponte S. Giovanni (Perugia).

Sono stati posti sotto sequestro, 7 siti web, 3 conti correnti postali, 5 conti correnti bancari e 1 libretto di risparmio, sui quali giaceva l'importo complessivo di circa 800.000 euro, provento delle attività fraudolente citate.

Poiché dall'analisi degli elementi raccolti nel corso delle investigazioni si sono rivelate palesi irregolarità fiscali nella gestione delle attività fraudolente citate, è stato interessato, per la competenza specifica, il Comando della Guardia di Finanza di Perugia.

Agli indagati sono stati contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione, tentata truffa, truffa, tentata estorsione, estorsione.

Nel frattempo, è stato accertato che la società Pagine.it S.r.l. è costituita in gran parte dalle medesime persone ed ha continuato ad operare sul mercato in maniera fraudolenta e con le medesime modalità in precedenza evidenziate.

Le investigazioni, avviate nell'anno 2008, dal Compartimento della Polizia postale di Perugia e dirette dalla locale Autorità giudiziaria, hanno permesso di accertare che la società Pagine.it si avvale di due « *call center* » con sede a Massa Carrara e a Pescara, gestito dalla società Netcom 007 S.r.l.

Il 20 marzo scorso, a conclusione delle indagini preliminari, sono state svolte perquisizioni locali e domiciliari, nei confronti dei membri dell'organizzazione e delle rispettive società: in particolare Pagine.it S.r.l., con sede a Ponte S. Giovanni



(Perugia); presso la filiale ubicata a Massa Carrara nonché presso la società Netcom 007 S.r.l. a Pescara.

All'esecuzione delle attività investigative ha preso parte il personale della Guardia di finanza per le specifiche competenze.

Sono stati posti sotto sequestro i locali che ospitavano la sede di Pagine.it S.r.l., ubicati a Ponte S. Giovanni (Perugia), un conto corrente postale ed un conto corrente bancario.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del consumatore/utente, si evidenzia che le sanzioni amministrative previste dalla normativa settoriale hanno lo scopo non di risarcire il singolo consumatore, ma di colpire ogni comportamento illecito dell'operatore commerciale nei confronti del consumatore stesso, indipendentemente da qualsiasi danno da questi subito.

L'efficacia e l'adeguatezza del quadro sanzionatorio vigente, deve essere effettuata sulla base delle seguenti precisazioni:

le sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo articolo 62, sono da intendersi riferite alla singola infrazione, quindi esse vanno moltiplicate per il numero delle infrazioni accertate;

nell'ipotesi di fornitura non richiesta, ai sensi dell'articolo 57 del Codice del Consumo, alla sanzione prevista dall'articolo 62 si aggiungono, le sanzioni irrogabili dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto la fattispecie viene considerata pratica commerciale scorretta. Tali sanzioni vanno da un minimo di 5.000 ad un massimo di 500.000 euro per infrazione;

altra forma di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, applicabile nel caso di specie, è offerta dalla possibilità di esercizio dell'azione inibitoria dei comportamenti lesivi effettuata dalle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 140 del medesimo Codice del Consumo.

Si evidenzia, infine, che oltre le sanzioni di carattere amministrativo l'ordinamento giuridico italiano prevede, per le fattispecie in questione, anche forme di tutela individuale basate su norme di carattere civilistico che disciplinano il contratto e le altre forme di responsabilità extracontrattuale.

## ALLEGATO 3

**5-01091 Bocci e Benamati: Aumento del valore dei buoni pasto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante sottolinea la criticità della normativa italiana sui buoni pasto, chiedendo l'aumento del loro valore e l'estensione della loro scadenza temporale.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta quanto segue.

Si ricorda, innanzitutto, che la disciplina in materia di «servizi sostitutivi di mensa» era regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005 sull'«Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», adottato in applicazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005.

Tale provvedimento, è stato oggetto di impugnativa al TAR del Lazio, che ha dichiarato illegittimi alcuni articoli. Il successivo ricorso al Consiglio di Stato ha confermato tale sentenza.

Occorre, comunque, segnalare che, fin dal 1999, ai sensi della legge n. 488 del 1999, le gare per la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per le pubbliche amministrazioni, bandite da Consip, per conto del Ministero dell'economia e finanze, prevedevano, sin dalla terza edizione, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Attualmente, l'articolo 256 del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» del 2006, ha abrogato l'articolo 14 del citato decreto-legge n. 115 del 2005, limitatamente alle pa-

role: «criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa».

Per effetto di quanto sopra esposto, è evidente che con l'abrogazione della norma, relativa alla disciplina in parola, si è determinata una inefficacia delle disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005, mancando il presupposto della norma primaria. Detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere, quindi, totalmente oggetto di revisione, con una tempistica determinata dal rinvio del relativo provvedimento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto attiene alla ipotesi di elevare il valore dei buoni pasto, occorre precisare che il Ministero dell'economia e delle finanze ha sollevato perplessità in ordine a tale eventuale accoglimento, per il settore pubblico.

Quanto sopra in quanto detto Ministero ritiene che, sia un'elevazione del valore dei buoni pasto, sia una loro defiscalizzazione fino ai 10 euro ipotizzati, comporterebbe maggiori oneri, per i quali dovrebbe necessariamente essere prevista una idonea copertura finanziaria.

Lo stesso Ministero, segnala, infine, che la proposta di estendere il termine di utilizzo dei buoni pasto, potrebbe snaturare la funzione del buono pasto stesso come indennità sostitutiva del servizio di mensa.

Ritiene, infatti, che tale ipotesi, potrebbe creare maggiori problemi gestionali, di contabilizzazione, certezza nei

termini della fatturazione alle ditte emittenti, conservazione se non, addirittura, fenomeni distorsivi, quali l'utilizzo dei buoni pasto come succedaneo della cartamoneta.

Il Ministero dello sviluppo economico, in occasione della prossima revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri relativo alla disciplina che regola questa materia, concorderà e si confronterà con le altre amministrazioni interessate, con le associazioni dei consumatori e la Federazione italiana Pubblici Esercizi, affinché la normativa italiana sui buoni pasto, sia armonizzata con quella europea e non crei disparità tra pubblico e privato.

## ALLEGATO 4

**5-01471 Benamati: Situazione di crisi dello stabilimento di Porretta  
Terme della società Oerlikon-Graziano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alle richieste dell'Onorevole interrogante, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue.

La società menzionata è leader nella produzione dei componenti per le trasmissioni nei motori per autoveicoli, macchine agricole, macchine per il settore costruzioni e veicoli industriali.

In Italia il Gruppo possiede otto stabilimenti, precisamente a Bari, Ferrara, Cuneo, a Torino e Bologna, con un numero di addetti pari a circa 2.700.

Lo stesso sta attraversando una crisi collegata a più fattori. Sull'attuale situazione ha inciso, infatti, oltre al periodo difficile in cui versa il Paese, anche la crisi del settore auto motive.

Il Ministero, su sollecitazione delle parti, in data 14 maggio scorso, ha tenuto una riunione con la partecipazione della proprietà, delle organizzazioni sindacali e con le RSU aziendali.

In quella data, la proprietà ha illustrato le motivazioni della crisi che si trova ad affrontare. La prima parte del 2008 è stata un periodo di grande crescita che si è, però, interrotta nel secondo semestre dell'anno, in coincidenza della crisi delle macchine da costruzione. Si è registrata, inoltre, una perdita di commesse nei confronti dei concorrenti e alcuni contratti si sono esauriti.

A queste tematiche si sono aggiunti problemi di natura esterna, quali l'aumento dei costi dell'acciaio e la difficoltà a reperire le materie prime.

Dal punto di vista societario l'azienda ha dichiarato di aver cambiato proprietà due anni fa. Nel gruppo sono entrate, di conseguenza, altre attività quali quella

meccano-tessile anch'essa in crisi già dal 2008, e attività legate al fotovoltaico che, invece, hanno fatto registrare dati positivi e buone prospettive di crescita.

È stato, inoltre, avviato un processo che potrebbe prevedere la cessione della sfera di attività legata al Drive System nell'obiettivo di rilanciarla. Lo scorso anno il calo dei volumi è stato, infatti, significativo.

Per uscire dall'attuale situazione di crisi si prevede una riduzione significativa dell'organico (1200 operai e 170 impiegati). Per gestire tale situazione si propende per un ricorso alla CIGS per un anno mantenendo gli organici invariati per tale periodo.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato come l'Oerlikon Graziano rappresenta un'azienda storica fornitrice della più grande azienda manifatturiera del Paese, la Fiat.

I sindacati hanno, quindi, invitato l'azienda a utilizzare gli ammortizzatori in attesa del miglioramento delle condizioni del mercato.

Il Ministero ha concluso, sottolineando come il tavolo è solo l'inizio di un percorso. L'uscita dalla crisi sarà un processo lungo e da governare con tutti gli strumenti tecnici utilizzabili.

Successivamente in data 6 luglio 2009 si è svolta un nuovo confronto con l'azienda e si è concordato quanto segue:

1) l'Oerlikon Graziano presenterà istanza di Cassa Integrazione straordinaria per crisi aziendale per tutti gli stabilimenti italiani (Rivoli, Sommariva Perno, Cervere, Luserna San Giovanni, Garessio, Porretta Terme, Cento, Bari);

2) l'intervento sarà richiesto per il periodo 26 ottobre 2009-25 ottobre 2010;

3) l'intervento riguarderà inizialmente tutti gli stabilimenti e complessivamente mediamente circa 1700 lavoratori;

4) l'azienda si impegna a presentare alle organizzazioni sindacali, entro il 31 dicembre 2009, il piano industriale che sarà oggetto di discussione di merito in appositi incontri. Nell'ambito di tale discussione saranno definiti anche gli eventuali strumenti non traumatici necessari per far fronte a esigenze di contenimento della dinamica occupazionale;

5) tenuto conto delle esigenze dei lavoratori emerse, nelle more dell'approvazione, da parte degli Enti competenti,

del periodo di CIGS, come sopra richiesto, l'Azienda anticiperà ai dipendenti in cassa il relativo trattamento di integrazione salariale;

6) l'azienda adotterà meccanismi di rotazione del personale, compatibilmente con le reciproche fungibilità e le professionalità necessarie alla realizzazione delle commesse.

In data 28 luglio 2009, dopo le necessarie verifiche richieste dalle organizzazioni sindacali, tali punti saranno trasformati in un verbale di accordo.

Il Ministero segue con attenzione le vicende dell'Oerlikon e si sta concretamente attivando per dare uno sbocco il più positivo possibile alle prospettive di risanamento dell'azienda.

## ALLEGATO 5

**5-01588 Marchignoli: Crisi dello stabilimento CNH Case New Holland di Imola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle richieste dell'Onorevole interrogante, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue.

La CNH nasce dall'unione di due costruttori con marchi riconosciuti a livello mondiale New Holland NV e Case Corporation. È tra i leader mondiali nella produzione di macchine agricole (trattori, mietitrebbia, vendemmiatori eccetera) e di macchine per le costruzioni (escavatori, pale e terne).

La crisi economica internazionale sta avendo un forte impatto sui beni durevoli.

La domanda ha subito un forte arresto in tutti i settori e in tutte le aree geografiche in cui le imprese si trovano a operare.

L'andamento del settore delle macchine agricole e delle macchine per le costruzioni dove, come sopra detto, la CNH opera, ha avuto in Italia una brusca caduta.

Anche il mercato mondiale presenta una forte riduzione. Nel primo trimestre, la domanda di trattori e mietitrebbia è scesa rispettivamente del dieci e del 23 per cento. In Europa per entrambi i prodotti, si registra un decremento del 15 per cento.

Nello specifico della CNH di Imola, la situazione del mercato non poteva che influire negativamente. Infatti anche in questo stabilimento, i volumi produttivi sono inferiori al 10 per cento di quelli realizzati nel corso dell'anno precedente.

L'Amministratore delegato del Gruppo, nel corso di un recente incontro tenutosi recentemente presso la Presidenza del Consiglio sul futuro degli stabilimenti Fiat

in Italia, ha anticipato, tra l'altro, il piano di riorganizzazione produttiva della CNH, puntando ai seguenti obiettivi:

mantenimento in Italia della presenza di tali attività;

disponibilità a definire un piano di gestione delle eccedenze per individuare una ricollocazione dei lavoratori nell'ambito della razionalizzazione delle produzioni.

Il Gruppo Fiat ha comunicato a riguardo che sia l'andamento del mercato sia l'alto tasso di dissaturazione degli stabilimenti rende necessaria una profonda riorganizzazione di questo *business*.

Ha, inoltre informato, di un incontro avvenuto il 23 giugno scorso tra le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda.

In tale riunione quest'ultima ha precisato, che il piano di riorganizzazione comporta il trasferimento delle attività svolte presso Imola agli stabilimenti ubicati a Lecce e a San Mauro Torinese e ha confermato, la volontà di definire con le Organizzazioni Sindacali un piano di gestione delle eccedenze.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che allo stato attuale non risultano richieste di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ovvero di messa in mobilità del personale in esubero, riguardanti la suddetta impresa.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le problematiche emerse, con l'obiettivo di individuare un

percorso che consenta di verificare ogni possibile soluzione per il mantenimento, ove possibile, di quest'unità produttiva e per la tutela dell'occupazione.

Sul piano generale si fa presente che le politiche attuate per la competitività dal Governo finora, hanno dato grande rilievo al sostegno all'innovazione e alla ricerca.

Tutte le misure di incentivazione alle imprese gestite dal MiSE, sono orientate a privilegiare l'innovazione tecnologica. Si pensi ai Programmi Operativi nazionali, finanziati dai fondi strutturali, dove sono previsti esclusivamente interventi di sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

Ai progetti di Innovazione Industriale (articolo 1, comma 842 legge 296 del 2006), volti a promuovere la ricerca e l'innovazione dei prodotti e dei processi come elementi qualificanti per il rafforzamento e il riposizionamento strategico

del sistema produttivo, orientati a realizzare interventi in aree tecnologiche considerate strategiche.

Tali aree, direttamente individuate dal legislatore, sono le seguenti: efficienza energetica, mobilità sostenibile, *made in Italy*, tecnologie della vita e beni e attività culturali. A queste si aggiungeranno ulteriori 3 aree (ICT-Information and communication technology, industria aerospaziale e tecnologie per l'ambiente), previste nel disegno di legge in corso di approvazione recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese.

Nel corso del 2009 e nel 2010 si dovrà dar corso alla definizione dei progetti di innovazione industriale riferiti alle altre aree tecnologiche, individuando, peraltro risorse finanziarie adeguate a consentire la prosecuzione del percorso di innovazione già iniziato dal Governo.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli .....	136
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci .....	136
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
---	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-00985 Cazzola: Retribuzioni convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ...	143
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147
5-01321 Miglioli: Problematiche relative alla funzionalità dell'ISPESL .....	144
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	149

##### RISOLUZIONI:

7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.	
7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	144

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.**

**C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.25.

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.



**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2561 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 78 del 2009 reca una serie di norme volte a fronteggiare la crisi economica e proroghe di termini previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede misure a favore dell'occupazione e interventi per il potenziamento degli ammortizzatori sociali, e l'articolo 17, relativo al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; altri profili di interesse per la Commissione si rinven-gono agli articoli 5, 15, 19, 20, 23 e 25.

Rileva che l'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali. In primo luogo, fa presente che i commi da 1 a 4, prevedono la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. Rileva che con i commi 5 e 6 si destinano nuove

risorse per la Cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6). Infine, mette in evidenza che i commi 7 e 8 introducono misure di sostegno per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito.

In particolare, sottolinea che il comma 7 del citato articolo 1 prevede che l'incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un'attività autonoma, avvii una auto o micro-impresa, o si associ in cooperativa. Segnala che l'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. Dal canto suo, il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, ha l'obbligo di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo. Fa notare che si tratta di una norma che non comporta oneri, come precisato nella relazione tecnica, posto che l'incentivo a favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro. Osserva, poi, che il successivo comma 8 prevede, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del

1991 all'indennità di mobilità, la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. In proposito, rileva che i lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esuberante strutturale. Come per l'incentivo di cui al comma 7, la liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività autonoma, per l'avviamento di auto o micro-impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. Anche in questo caso, per poter fruire dei richiamati benefici, fa notare che sussiste l'obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo. Per la definizione delle modalità applicative dei nuovi incentivi introdotti dai commi 7 e 8, osserva che il provvedimento rinvia ad un apposito decreto interministeriale, senza peraltro fissare alcun termine per la sua adozione.

Segnala poi l'articolo 17, che detta norme relative al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In particolare, evidenzia che il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati da piani di razionalizzazione e riordino nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Tale divieto è valido dall'entrata in vigore del decreto-legge fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Vengono escluse dal divieto le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, della magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Osserva che i commi da 10 a 13 del medesimo articolo 17 recano una serie di norme in materia di concorsi ed assunzioni. In particolare, fa presente che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, nonché concorsi per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata, relativamente al personale non dirigenziale in servizio da almeno tre anni, al personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e ai collaboratori coordinati e continuativi in possesso di determinati requisiti. Rileva che le amministrazioni devono agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi e possono destinare non oltre il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni dei vincitori. Inoltre, sottolinea che si prevede che le amministrazioni possono ricorrere a concorsi per l'assunzione di personale delle qualifiche indicate all'articolo 16 della legge 56/1987, ossia lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tale categoria di personale viene assunta sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità. Si sofferma poi sui commi da 14 a 19, che dispongono una serie di proroghe in materia di assunzioni e concorsi. In particolare, fa notare che vengono rinviati al 31 dicembre 2010 i termini per le assunzioni e le stabilizzazioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (commi 14 e 15); i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527

della legge n. 296 del 2006 (il quale autorizza le amministrazioni pubbliche a procedere ad ulteriori assunzioni per l'anno 2008 di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime) (comma 16); i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008 (commi 17 e 18); le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004 (comma 19).

Fa presente che i commi 23 e 24 del più volte citato articolo 17 modificano in più parti l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici. In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende

sanitarie locali. Ritiene di soffermarsi poi sui commi 26 e 27, che modificano in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, osserva che si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione. Più precisamente rileva che la norma riguarda una specifica tipologia di lavoro accessorio, avente ad oggetto attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Inoltre, fa notare che si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, fa presente che si stabilisce che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. Infine, osserva che si riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Segnala l'articolo 15, comma 1, che, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, introduce l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l'importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari. Segnala, poi, l'articolo 19, comma 1, che estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società a partecipazione pubblica to-

tale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Soffermandosi sull'articolo 20, che detta disposizioni per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, osserva che esso prevede un potenziamento delle funzioni dell'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte le fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità e un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. In ordine all'articolo 23, comma 3, che novella l'articolo 41, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, osserva che esso dispone l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Osserva, inoltre, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proroga è necessaria per la Polizia di Stato in quanto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni relative alle cessioni verificatesi nel 2007, è ancora in corso il procedimento relativo all'emanazione del DPCM di autorizzazione ad assumere. Evidenzia che l'articolo 23, comma 4, proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2. Fa notare che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione,

in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto, senza ricorrere a nuove procedure concorsuali.

Mette in evidenza poi l'articolo 25, comma 2, che stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione dei termini disposta nei territori abruzzesi colpiti dal sisma dell'aprile 2009. In particolare, osserva che il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Infine, fa presente che, illustrate in questi termini le parti del provvedimento di più immediata competenza della Commissione, resta in attesa di valutare gli elementi di riflessione che emergeranno dal dibattito, in vista della predisposizione di una proposta di parere sul disegno di legge in esame.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo preliminarmente sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, chiede alcuni chiarimenti alla presidenza in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, con particolare riferimento ai tempi di esame che saranno riservati al dibattito di carattere generale sul decreto-legge n. 78, che giudica molto complesso e delicato.

Luigi BOBBA, *presidente*, avverte che le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo saranno definite nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in occasione della quale si potrà anche prendere atto delle determinazioni nel frattempo assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per domattina. In proposito, ricorda altresì che per la corrente settimana la presidenza ha già assicurato un adeguato spazio al dibattito, che proseguirà anche nella gior-

nate di domani e, se necessario, di giovedì 9 luglio. Osserva, peraltro, che l'esame del provvedimento in sede consultiva proseguirà anche nella prossima settimana, per poi chiudersi – presumibilmente nella giornata di mercoledì 15 luglio – in armonia con i tempi necessari alle Commissioni di merito per la conclusione dell'esame in sede referente.

Maria Grazia GATTI (PD), nel riserverarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul merito del provvedimento nel seguito del dibattito, intende sin d'ora esprimere talune perplessità di ordine generale sul testo in esame, che attengono a ragioni di sostanza e di forma. Dal punto di vista della qualità legislativa, giudica quanto meno singolare che il provvedimento in oggetto – annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi – rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, citando, a titolo di esempio, la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009 e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame. Nel manifestare, comunque, una certa soddisfazione per i miglioramenti apportati dal presente decreto-legge rispetto ai richiamati provvedimenti, fa notare che le problematiche alle quali l'Esecutivo ha inteso porre rimedio erano, peraltro, già state evidenziate con forza, a suo tempo, dai gruppi di opposizione.

Intende, poi, esprimere forti perplessità sull'articolo 1 del testo in esame, laddove si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, indirizzando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'ad-

destramento. Giudicando, al riguardo, essenziale prevedere un intervento a sostegno delle imprese – soprattutto di quelle piccole e medie – in periodi di gravi crisi come quello attuale, non reputa tuttavia corretto provvedere all'onere recato dalla disposizione in questione attingendo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008. Ritiene, più in generale, che tale intervento sia emblematico del modo – delineato in maniera evidente dal « Libro bianco » presentato dal Ministro Sacconi – con cui il Governo concepisce le attività di formazione, che vengono inquadrare in un contesto che porta alla perdita della loro connotazione di strumenti di qualificazione professionale, peraltro in pieno contrasto con le direttive comunitarie in materia.

In conclusione, ritiene doveroso segnalare anche talune, insistenti, notizie che si stanno diffondendo presso gli organi di stampa, secondo le quali la Corte costituzionale sarebbe in procinto di dichiarare illegittima la « famigerata » norma – promossa dal Governo per porre fine ad un lungo contenzioso tra la società Poste italiane e numerosi suoi dipendenti - in materia di indennizzo del prestatore di lavoro in caso di violazione sulle norme relative alla stipulazione del contratto a termine o alla proroga del medesimo, che il suo gruppo, in occasione della discussione di quella disposizione, aveva fortemente contrastato come gravemente lesiva dei diritti di tutti i lavoratori precari. Ritiene che tale evento sia l'ennesima testimonianza di un modo sbagliato di legiferare dell'Esecutivo, che reputa confuso, frettoloso, privo di una visione strategica e – come tale – in grado di produrre conseguenze nefaste per tutti i cittadini.

Antonino FOTI (PdL) rileva anzitutto che l'articolo 1, comma 7, del provvedimento d'urgenza in esame prevede, in maniera disorganica e disomogenea, solo parziali interventi di agevolazione contributiva e previdenziale per l'avvio delle attività imprenditoriali autonome, del

tutto svincolati da misure di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro, di semplificazione degli adempimenti amministrativi, sottolineando come tale disposizione abbia tratto significativi spunti dalla proposta di legge n. 2424, a sua prima firma, contenente più incisive misure di incentivazione per la « autoimprenditorialità », della quale il decreto-legge n. 78 ha, comunque, anticipato opportunamente alcune parti. Osserva che la richiamata proposta di legge n. 2424 prevede, al contrario, un complesso di tutele in favore dei lavoratori che beneficiano delle più diffuse forme di ammortizzatori sociali, finalizzate all'avvio di iniziative imprenditoriali autonome. Nel precisare che le richiamate tutele, previste nella sua proposta normativa, vanno dai benefici contributivi e previdenziali a quelli fiscali, comprendendo anche finanziamenti agevolati, benefici in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, nonché semplificazioni in ordine all'iscrizione al registro delle imprese, osserva che la finalità di detta proposta di legge è quella di costruire intorno al « neo-imprenditore » — già lavoratore dipendente soggetto ad una forma di ammortizzatore sociale — una rete di protezione e di esenzioni destinata a consentirgli, per un periodo di diciotto mesi, la massima tranquillità economica e amministrativa, al fine di superare in maniera soddisfacente tutta la fase di avvio dell'attività d'impresa.

Esprime, inoltre, talune perplessità sull'articolo 1, comma 1, che prevede che i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di lavoro possano essere utilizzati in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, ritenendo che tale disposizione possa rivelarsi, nell'attuale fase di recessione, poco efficace. Ritornando, poi, sul comma 7 — oltre che sul comma 8 — dell'articolo 1, osserva che le disposizioni in esame mutuano *in toto* l'idea di finanziare con interventi di cassa integrazione iniziative imprenditoriali per gli ex lavoratori dipendenti, ma limitano notevolmente le forme di sostegno al reddito da prendere in considerazione a tali fini, escludendo una

larga parte dei trattamenti di disoccupazione per sospensione, sia a requisiti normali che a requisiti ridotti, nonché dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente. Rileva, inoltre, che non sono previste nel provvedimento altre forme di finanziamento agevolato, oltre alla mera percezione del trattamento residuo di sostegno al reddito indicato nei commi citati, e che non appare chiaro neanche se tale trattamento venga erogato in un'unica soluzione o mensilmente in favore dei soggetti che decidano di iniziare un'attività imprenditoriale.

Infine, fa presente che, mentre il comma 7 del richiamato articolo 1 prevede misure in via strutturale, il successivo comma 8 le prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010: giudica, pertanto, difficile rinvenire ulteriori elementi per comprendere i motivi di tale distinzione.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che, dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con un provvedimento contraddittorio, che fa sorgere numerosi dubbi circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico. Giudica tale decreto-legge anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, nel caso di specie, si tende ad operare una sorta di valutazione *a priori* dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse — giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato — possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo. Ritiene che il contenuto del provvedimento in esame equivalga, quindi, ad una sorta di « resa » dinanzi alla crisi economica: il Governo, a suo avviso, invece di affrontare le problematiche in atto, garantendo a tutti gli attori economici il medesimo aiuto, lascia al proprio destino

i soggetti più in difficoltà, prevedendo forme di sostegno alternative al trattamento di integrazione salariale – non certo rivolte ad un ripristino delle condizioni normali di produttività aziendale – che vengono riconosciute ancor prima di aver riscontrato l'effettivo fallimento di un'impresa.

In conclusione, osserva che l'Esecutivo ha il dovere di parlare chiaro ai suoi cittadini, fornendo precisi chiarimenti circa le linee politiche che intende effettivamente seguire nell'azione di contrasto alla crisi economica, che ritiene non possano essere quelle che sembrano emergere dal contenuto del provvedimento in esame.

Luigi BOBBA, *presidente*, fa presente che, essendo nel frattempo pervenute alla presidenza – in aggiunta a quelle dei deputati testé intervenuti – altre richieste di iscrizione a parlare sul provvedimento in titolo, i relativi interventi avranno luogo nel corso delle ulteriori sedute già previste per la settimana corrente.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-00985 Cazzola: Retribuzioni convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel replicare, si dichiara soddisfatto della risposta del

rappresentante del Governo, che ritiene abbia saputo affrontare con efficacia le questioni poste con il suo atto di sindacato ispettivo. Auspica, pertanto, che il Governo possa rapidamente portare a conclusione le valide iniziative preannunciate in materia, soprattutto in relazione alla necessità di rivalutare le tabelle di retribuzioni convenzionali, determinate, per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo, dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, sulla base del numero di supporti fonografici venduti, anche risolvendo il problema delle fasce di esenzione.

**5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene, comunque, di dover precisare che la problematica descritta nella sua interrogazione non investe solamente le società di navigazione che hanno cessato la propria attività, ma anche quelle acquisite successivamente da altri soggetti imprenditoriali. In proposito, rileva che si riscontrano notevoli difficoltà ad accertare l'effettiva esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi impiegati presso tali società, atteso che, in tal caso, le direzioni regionali e provinciali del lavoro non possono procedere agli accertamenti di competenza e gli stessi lavoratori incontrano difficoltà a farsi rilasciare la certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge. Nell'auspicare atti urgenti da parte del Governo che possano risolvere la problematica in oggetto, fa pertanto presente che, nonostante la normativa vigente individui chiaramente le attività lavorative svolte dal personale di macchina a bordo delle navi come comportanti esposizione all'amianto, vi è il concreto rischio che, senza un intervento di modifica della citata disciplina, si de-

termini una illegittima distinzione tra gli stessi lavoratori marittimi.

**5-01321 Miglioli: Problematiche relative alla funzionalità dell'ISPESL.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, giudica non soddisfacente la risposta del rappresentante del Governo, al quale rivolge comunque un ringraziamento. Fa notare, infatti, che la risposta medesima ha omesso di affrontare il vero nodo della vicenda, che, a suo avviso, andrebbe individuato nel processo di riordino complessivo dell'ISPESL, ente di diritto pubblico che, pur essendo chiamato a svolgere compiti di ricerca di assoluta importanza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, incontra molte difficoltà a svolgere le sue funzioni (recentemente estese anche a materie che non sembrerebbero rientrare nelle sue competenze) per ragioni organizzative e di organico, comprovate dal commissariamento dell'istituto, più volte prorogato. In proposito, osserva che si sarebbe aspettato dal rappresentante del Governo maggiore attenzione rispetto alla questione del ripristino della corretta funzionalità dell'Istituto, in un'ottica di rafforzamento delle politiche a sostegno della sicurezza sul lavoro, e che avrebbe accolto con soddisfazione anche un riferimento alla necessità di regolarizzare l'attuale precariato operante alle sue dipendenze. In proposito, osserva che l'attuale Esecutivo, invece di negare l'esistenza del fenomeno del precariato nell'ambito della pubblica amministrazione — come ha fatto il Ministro Brunetta in una recente audizione in Commissione — farebbe meglio a prestare maggiore attenzione alle proposte provenienti dai gruppi di opposizione: esso eviterebbe, in tal modo, di incorrere in palesi errori, che rischiano di essere rilevati, anche sul piano della illegittimità costituzionale, dalla stessa Corte costituzionale, così come sembra possa accadere

— secondo talune notizie informali — con riferimento alla disposizione in materia di violazione delle norme relative alla stipulazione dei contratti a termine da parte della società Poste italiane.

In conclusione, ritiene che dalla gestione della vicenda dell'ISPESL — così come dalla recente discussione svoltasi in Parlamento sullo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del cosiddetto « testo unico » — emerga un quadro sconcertante, che fa luce sull'indirizzo politico realmente perseguito dal Governo in materia di sicurezza sul lavoro, tendente ad ignorare le legittime prerogative dei lavoratori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.**

**7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 1° luglio 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare alla corrente settimana il se-



guito della discussione della risoluzione n. 7-00170, essendo allo studio un'ipotesi di riformulazione del testo, in ordine alla quale si era anche in attesa di acquisire le valutazioni di competenza da parte dell'INPS. Avverte peraltro che, nel frattempo, è stata presentata anche la risoluzione n. 7-00188, a prima firma del deputato Paladini, vertente sul medesimo argomento. Fa presente, quindi, che le richiamate risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Giovanni PALADINI (IdV) giudica particolarmente importante acquisire le valutazioni dell'INPS sulla questione oggetto della sua risoluzione, che è stata presentata per favorire le soluzioni più adeguate rispetto a un problema – quello del peculiare trattamento pensionistico dei dipendenti dell'ex Consorzio autonomo del Porto di Genova – molto sentito a livello locale. In questo senso, fa presente che tale risoluzione non intende porsi in competizione con quella già opportunamente presentata dal deputato Scandroglio, bensì affiancarsi ad essa in termini propositivi, nella prospettiva di giungere ad un atto di indirizzo comune, che sia in grado di registrare il consenso di tutti gli schieramenti politici.

Michele SCANDROGLIO (PdL), nel ritenere utile una approfondita valutazione del contributo che la risoluzione n. 7-00188, a prima firma del deputato Pala-

dini, potrà apportare rispetto alla specifica questione oggetto di interesse della Commissione, auspica che sia possibile acquisire con celerità le necessarie valutazioni dell'ente previdenziale competente sulla materia, anche in vista dell'eventuale predisposizione di un testo unificato delle due risoluzioni in discussione.

Mario TULLO (PD) ricorda anzitutto di avere già anticipato informalmente, ai presentatori dell'originaria risoluzione in discussione, taluni elementi di novità ora contenuti nella risoluzione n. 7-00188, a prima firma del deputato Paladini; per tale ragione, il suo gruppo non ha reputato necessario procedere alla presentazione di una autonoma risoluzione sull'argomento. Considerato, peraltro, che l'obiettivo prioritario dell'iniziativa parlamentare in questione è quello di individuare una soluzione definitiva al problema del trattamento pensionistico degli ex lavoratori portuali di Genova, dichiara di condividere la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo in titolo, nella prospettiva di giungere ad una possibile unificazione dei relativi testi.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi e considerato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## ALLEGATO 1

**5-00985 Cazzola: Retribuzioni convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 2003, recante «Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'Enpals per la categoria dei cantanti», attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420/71, sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi che le case discografiche devono versare all'ENPALS, a decorrere dall'anno 2004, per l'attività artistica svolta dai cantanti in sala di incisione.

Le retribuzioni sono state ripartite in cinque fasce, modulate *ex ante* in relazione al numero di copie di supporti fonografici venduti: ad ognuna di dette fasce corrisponde un importo contributivo proporzionalmente incrementato quanto maggiore è il numero di copie vendute e più elevato, di conseguenza, il ricavo della casa discografica.

L'Enpals aveva già fornito, con una circolare del febbraio 2008, istruzioni operative per la specifica categoria artistica dei cantanti impegnati in sala di incisione, volte a chiarire le modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti dell'ente medesimo, precisando, con riferimento alla vendita dei supporti, che sarebbero

stati presi in considerazione tutti i possibili canali di vendita, compreso quello via *internet*, e che la data della prestazione dalla quale deriva l'obbligo contributivo sarebbe stata fatta, convenzionalmente, coincidere con la masterizzazione del supporto fonografico.

In conclusione sono in grado di rassicurare l'onorevole Cazzola relativamente alle perplessità manifestate nel presente atto parlamentare.

È, infatti, in fase avanzata il confronto tra le diverse parti istituzionalmente coinvolte in ordine alla revisione del decreto ministeriale in parola.

In particolare è allo studio:

l'introduzione di una fascia di esenzione in relazione ai supporti fonografici prodotti per finalità esclusivamente promozionali;

una maggiore articolazione di talune delle fasce, previste dal decreto ministeriale, di copie prodotte, proprio per valorizzare le peculiarità del settore.

Non appena concluso il predetto iter sarà mia cura informare personalmente delle risultanze l'onorevole interrogante.

## ALLEGATO 2

**5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Fedriga, nell'atto che passo a discutere, richiama le modalità applicative della normativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, evidenziando le difficoltà operative, fin qui emerse, per i lavoratori del settore marittimo.

Numerose domande volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici medesimi non hanno, infatti, finora, avuto esito; ciò in quanto il decreto 27 ottobre 2004 dei Ministri del lavoro e dell'economia, attuativo dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede che l'avvio del procedimento di accertamento sia subordinato alla presentazione di documentazione, risultata alla prova dei fatti, non facilmente reperibile, quale il *curriculum* lavorativo del marittimo che attesti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad un'attività lavorativa comportante l'esposizione all'amianto, in conformità alle previsioni del citato articolo 47.

Il procedimento di accertamento e il conseguente rilascio della certificazione, competenza prima dell'INAIL ed oggi dell'IPSEMA (articolo 1, comma 567, legge n. 266/2005), presenta, quindi, effettivamente, notevoli difficoltà per i marittimi dovute, in primo luogo, alla circostanza che tale categoria di lavoratori è spesso legata a diversi armatori che si succedono anche per brevi periodi di lavoro; che la sede di residenza della società armatrice spesso non corrisponde alla zona di resi-

denza del lavoratore; che numerose società di navigazione hanno cessato la propria attività.

I marittimi spesso, quindi, non hanno la possibilità di ottenere tale certificazione, con la conseguenza che le istanze presentate vengono considerate improcedibili.

Il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, dà, comunque, una prima risposta alle difficoltà applicative evidenziate prevedendo, all'articolo 3, comma 5, che « Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il *curriculum* lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini ».

Mi sembra opportuno, a questo punto, fare presente che la possibilità, auspicata dall'onorevole interrogante, di utilizzare – nei soli casi relativi a compagnie di navigazione cessate o fallite – l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di lavoro come documento probante dell'esposizione all'amianto va, comunque, subordinata ad un'istruttoria tecnica che consenta di ricavare, dai predetti documenti, la certezza del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai benefici previdenziali di che trattasi.

Ciò premesso, il Ministero che rappresento ha fornito, al fine di individuare possibili soluzioni alle difficoltà evidenziate, con nota del 20 aprile scorso, indicazioni operative alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro per la ricostruzione del *curriculum* lavorativo, attraverso l'estratto matricolare, quando non sia possibile effettuarla sulla base di elementi

derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale.

Sono, inoltre, allo studio ulteriori misure, sulla base della vigente normativa, volte a consentire la prosecuzione dell'*iter* di accertamento all'esposizione da parte dell'IPSEMA, competente, come già ricordato, relativamente ai periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'accertamento dell'esposizione all'amianto in concentrazione media

annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all'articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.

In conclusione mi sembra di poter affermare che, attraverso il percorso intrapreso potranno, concretamente, essere, finalmente, risolte le difficoltà applicative della normativa in parola per il settore marittimo.

## ALLEGATO 3

**5-01321 Miglioli: Problematiche relative alla funzionalità dell'ISPEL.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla interrogazione indicata in oggetto, concernente l'organizzazione e l'attività funzionale dell'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL), passo a rappresentare quanto segue.

Al fine di assicurare la continuità di gestione dell'istituto, il professor Antonio Moccaldi e il dottor Umberto Sacerdote, presidente e direttore generale dell'ISPEL con scadenza dai rispettivi incarichi al 1° aprile 2008 e al 16 maggio 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2008, venivano nominati rispettivamente commissario straordinario e subcommissario.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva che i predetti sarebbero rimasti in carica fino al momento dell'insediamento degli organi di ordinaria amministrazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, con scadenza 28 ottobre 2008.

Successivamente, in data 27 ottobre 2008, sempre al fine di assicurare la continuità della gestione dell'istituto, è stato adottato un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha prorogato di ulteriori 6 mesi, con scadenza al 28 aprile 2009, le funzioni dei succitati organi straordinari di amministrazione e gestione, nei rispetto della normativa vigente stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo 419/1999, recante: « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 59/97 » e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 303/2002 recante: « Regolamento di orga-

nizzazione dell'ISPEL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 419/99 ».

Recentemente, in considerazione del ruolo di controllo e garanzia assolto dall'ISPEL nel settore della sicurezza del lavoro e in coincidenza dell'avvio dei cantieri per la ricostruzione dei territori nella regione Abruzzo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3758 del 28 aprile 2009, adottata in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *l*) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, recante: « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile », il periodo di scadenza del Commissariamento dell'ISPEL, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2008, è stato prorogato senza termine fino alla nomina dei nuovi organi dell'istituto.

In proposito, debbo altresì ricordare che attraverso il disegno di legge di delega in materia di lavori usuranti, il Governo intende procedere alla riorganizzazione dell'istituto in parola. Il predetto disegno di legge, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1167), reca infatti all'articolo 2 la delega al Governo per il riordino dell'ISPEL. Detta riorganizzazione, destinata a consentire il definitivo superamento della attuale fase di commissariamento, è ispirata al criterio della semplificazione e dello snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa.

Con riguardo, invece, alla dotazione organica dell'istituto, va tenuto presente che la predetta è stata ridotta negli ultimi 10 anni, per effetto di specifiche disposi-

zioni legislative in materia, da 1.500 alle attuali 1.383 unità. Il personale attualmente in servizio ammonta tuttavia a sole 840 unità, in ragione del blocco delle assunzioni reiterato nel corso degli anni. La grave situazione di carenza di organico si è riverberata soprattutto nei dipartimenti territoriali e in particolare in quelli del Nord Italia.

L'istituto, per ovviare a tale situazione di disagio dei dipartimenti centrali e territoriali, ha messo in atto, con gli strumenti posti a disposizione dalla legge, le iniziative necessarie per fare fronte alle esigenze istituzionali e a quelle dell'utenza, conferendo incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. I suddetti inca-

richi, in scadenza al 30 giugno 2009, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2009 nel rispetto del quadro normativo in vigore. Tale iniziativa ha prodotto risultati positivi con l'incremento dei servizi resi a terzi e delle entrate proprie, che rappresentano circa la metà del fondo di dotazione dell'istituto.

Da ultimo, sono in grado di informare che l'ISPESL abbia recentemente emanato un piano organico di reclutamento, presentando al Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 11 giugno 2009, la richiesta di autorizzazione ad assumere n. 75 unità di personale, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di funzionamento.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	151
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni (Seguito dell'esame e rinvio) .....	151
ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti approvati) .....	159
AVVERTENZA .....	158

#### SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

#### La seduta comincia alle 13.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Mereu è entrato a far parte della Commissione.

#### Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta del 24 giugno, il seguito dell'esame era stato rinviato al fine di consentire al Governo gli opportuni approfondimenti. Avendo nel frattempo acquisito, da parte del Governo, i chiarimenti necessari, esprime nuovamente, in sostituzione del relatore, il parere sui subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del relatore, presentati nella seduta del 18 giugno scorso. In particolare, con riferimento all'articolo 1 del testo unificato in esame, quale risultante dagli emendamenti precedentemente approvati, esprime, rivedendo in alcuni casi il parere precedentemente espresso, parere favorevole sul subemendamento Binetti 0.1.100.4, subordinatamente alla sua riformulazione. Invita, quindi, i presentatori a ritirare il subemendamento Argentin 0.1.100.3, nonché gli identici subemendamenti Bossa 0.1.100.2 e Di Virgilio 0.1.100.1, auspicando l'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore. Annun-

cia, quindi, la presentazione del subemendamento 0.1.101.5 del relatore (*vedi allegato*), di cui auspica l'approvazione. Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti Bucchino 0.1.101.2, Calgaro 0.1.101.4 e Burtone 0.1.101.3, auspicando, infine, l'approvazione dell'emendamento 1.101 del relatore.

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i presentatori a riformulare il subemendamento Binetti 0.1.100.4, nel senso di sostituire le parole « il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le » con le seguenti: « l'accesso alle cure palliative e alle ».

Paola BINETTI (PD) chiede al presidente per quale ragione venga soppresso il riferimento alla rete per le cure palliative e alla rete per le terapie del dolore, che è invece mantenuto agli articoli successivi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiarisce che l'articolo 1 si limita ad indicare le finalità della legge, mentre le modalità organizzative, tra le quali rientra la rete, sono definite dagli articoli successivi.

Livia TURCO (PD) ritiene che si debba mantenere l'impostazione originaria del testo unificato, quale risultante dagli emendamenti precedentemente approvati, che aveva ad oggetto precisamente l'istituzione della rete. Sottolinea, al riguardo, come la scelta di eliminare il riferimento alla rete dipenda, in realtà, dalla volontà del Governo di non destinare risorse al provvedimento in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che la norma risultante dall'eventuale riformulazione del subemendamento in discorso è priva di senso, poiché già oggi i cittadini hanno diritto ad accedere alle cure palliative. Il discorso sarebbe diverso se, negli articoli successivi, venisse mantenuta l'istituzione della rete di cure pal-

liative e della rete di terapie del dolore. In realtà, a suo avviso, i pareri sin qui espressi dal relatore vanificano di fatto tutti i subemendamenti presentati dall'opposizione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottolinea la scarsa pregnanza della discussione in corso, dal momento che lo stesso titolo del testo unificato in esame chiarisce che esso ha la finalità di garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni di carattere organizzativo, invita i colleghi dell'opposizione a prendere sul serio le rassicurazioni del presidente circa il mantenimento delle due reti, rispettivamente per le cure palliative e per le terapie del dolore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime il proprio stupore per l'intervento del collega Di Virgilio. Il diritto di accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore è già previsto nell'ordinamento, mentre il provvedimento in esame – ivi comprese alcune proposte di legge presentate da deputati di maggioranza – persegua proprio l'obiettivo di istituire la rete, al fine di incrementare effettivamente l'erogazione di tali cure.

Delia MURER (PD) fa notare che la riformulazione proposta dal presidente Palumbo cancellerebbe il riferimento alla rete per le cure palliative e alla rete per le terapie del dolore. Analogamente, l'emendamento 2.101 del relatore sopprime la disposizione relativa alla dimissione protetta. Si tratta, in entrambi i casi, di modifiche che, a suo avviso, snaturano completamente il provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, premesso di ritenere palesemente strumentali alcune delle obiezioni formulate dai colleghi dell'opposizione, per le ragioni esposte dall'onorevole Di Virgilio, richiama tutti i deputati ad astenersi dall'intervenire più di una volta su ciascun subemendamento.



Livia TURCO (PD) respinge con forza l'accusa di strumentalità rivolta dal presidente ai deputati di opposizione, sottolineando come strumentali ad esigenze di carattere meramente finanziario appaiano, semmai, i nuovi emendamenti del relatore.

Paola BINETTI (PD), anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi del suo gruppo, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.1.100.4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, annuncia la presentazione del nuovo subemendamento del relatore 0.1.100.5 (*vedi allegato*), che recepisce la proposta di riformulazione respinta dai presentatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento 0.1.100.5 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione del subemendamento 0.1.100.5 del relatore, il subemendamento Binetti 0.1.100.4 risulta precluso.

Livia TURCO (PD) dichiara di non accogliere l'invito a ritirare il subemendamento Argentin 0.1.100.3, di cui è firmataria.

La Commissione respinge il subemendamento Argentin 0.1.100.3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.1.100.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di non accogliere l'invito a ritirare il subemendamento Bossa 0.1.100.2, di cui è firmataria, ritenendo che esso rappresenti un'utile specificazione del principio di universalità dell'assistenza sanitaria.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) cita quanto dichiarato dalla Società italiana di cure palliative e dalla Federazione di cure palliative sul rischio che i

nuovi emendamenti del relatore stravolgano completamente il testo unificato licenziato dalla Commissione.

Vittoria D'INCECCO (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi sulla necessità di istituzione della rete per le cure palliative e della rete per le terapie del dolore. Sottolinea, quindi, come il subemendamento in esame sia necessario a garantire affettivamente l'universalità dell'assistenza sanitaria. Ritiene, inoltre, che sarebbe stato importante riferirsi alla persona malata, anziché al malato, accogliendo il subemendamento Argentin 0.1.100.3.

La Commissione respinge il subemendamento Bossa 0.1.100.2.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la seduta odierna non si protragga oltre le ore 15, al fine di consentire a tutti i componenti la Commissione di seguire per intero l'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la richiesta della collega Livia Turco possa senz'altro essere accolta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato*).

Livia TURCO (PD) chiede al presidente di chiarire perché il nuovo subemendamento 0.1.101.5 del relatore faccia riferimento alle sole « strutture di cure palliative ».

Delia MURER (PD) ritiene che sia sbagliato sostituire il riferimento alla « rete di cure palliative » con quello alle « strutture di cure palliative ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di concordare con la collega Murer. A suo avviso, anche il subemendamento 0.1.101.5 del relatore concorre all'azzeramento dell'intervento normativo in materia di cure palliative. Rileva, inoltre, che

per compiere una ricognizione dell'esistente sarebbe stata sufficiente una circolare ministeriale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la rete per le cure palliative e per le terapie del dolore è introdotta negli articoli successivi. Peraltro, osserva che il sistema di cure palliative fa capo già oggi alle Aziende sanitarie locali e il provvedimento in esame non intende stravolgere questa impostazione organizzativa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottolinea la necessità di un intervento legislativo in materia di cure palliative, anche se condivide il richiamo, più volte formulato dalla collega Livia Turco, alla necessità di evitare una « legge manifesto ». Osserva, inoltre, che molte delle obiezioni sollevate dai colleghi di opposizione trovano risposta negli articoli successivi.

Carla CASTELLANI (PdL), premesso di aver condiviso, inizialmente, alcune delle perplessità dei colleghi dell'opposizione sulle disposizioni in esame, osserva che eventuali, ulteriori miglioramenti potranno essere apportati al testo nel corso dell'esame in Assemblea.

Paola BINETTI (PD) invita il presidente Palumbo e la maggioranza a evitare inutili contrapposizioni, laddove queste non siano motivate da questioni di sostanza, e auspica uno sforzo di buona volontà da parte di tutti, per addivenire a una maggiore condivisione della proposta di legge in esame.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.101.5 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione del subemendamento 0.1.101.5 del relatore, il subemendamento Bucchino 0.1.101.2 risulta precluso.

Livia TURCO (PD) chiede al presidente Palumbo di chiarire le ragioni del suo

parere contrario sul subemendamento Calgaro 0.1.101.4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiarisce che la contrarietà deriva dal fatto che la disciplina dettata dal subemendamento in questione è contenuta in altre disposizioni del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Calgaro 0.1.101.4 e Burtone 0.1.101.3. Approva, quindi, l'emendamento 1.101 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando agli emendamenti del relatore all'articolo 2 e ai relativi subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Pedoto 0.2.100.11, subordinatamente alla sua riformulazione. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti D'Incecco 0.2.100.4 e Sbrollini 0.2.100.12. Esprime, altresì, parere favorevole sui subemendamenti Miotto 0.2.100.8 e Castellani 0.2.100.1, subordinatamente alla loro riformulazione. Invita quindi i presentatori a ritirare i subemendamenti Di Virgilio 0.2.100.3, Lenzi 0.2.100.7 e Grassi 0.2.100.6. Esprime, inoltre, parere contrario sui subemendamenti Mosella 0.2.100.9 e Castellani 0.2.100.2, mentre invita i presentatori a ritirare i subemendamenti Farina Coscioni 0.2.100.5 e Murer 0.2.100.10, auspicando, infine, l'approvazione degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102 del relatore.

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i presentatori a riformulare il subemendamento Pedoto 0.2.100.11, nel senso di prevedere che, dopo le parole « cure palliative e », siano aggiunte le seguenti: « la rete nazionale per ».

Paola BINETTI (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il subemenda-

mento Pedoto 0.2.100.11, di cui è firmataria.

La Commissione approva il subemendamento Pedoto 0.2.100.11, come riformulato (*vedi allegato*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti D'Incecco 0.2.100.4 e Sbrollini 0.2.100.12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i presentatori a riformulare il subemendamento Miotto 0.2.100.8, nel senso di prevedere che, dopo le parole: « cure palliative e terapie del dolore », siano aggiunte le seguenti: « , volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo subemendamento 0.2.100.8, anche se giudica tale riformulazione non del tutto soddisfacente.

La Commissione approva il subemendamento Miotto 0.2.100.8, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita il presentatore a riformulare il subemendamento Castellani 0.2.100.1, nel senso di prevedere che, dopo le parole: « dall'insieme delle strutture », siano inserite le seguenti: « sanitarie ospedaliere e territoriali ».

Livia TURCO (PD) giudica grave la proposta di sopprimere il riferimento alle strutture assistenziali.

Donata LENZI (PD) fa presente che il problema sollevato dalla collega Livia Turco è tutt'altro che formale, dal momento che le funzioni assistenziali e quelle sanitarie sono attribuite, in parte, a enti diversi e gravano, dunque, su bilanci differenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, facendosi carico delle preoccupazioni espresse dai colleghi intervenuti, invita il presentatore a riformulare il suo emendamento

0.2.100.1, nel senso di inserire le parole: « sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali ».

Carla CASTELLANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo subemendamento 0.2.100.1.

La Commissione approva il subemendamento Castellani 0.2.100.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.100.3.

Donata LENZI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.100.7.

Gero GRASSI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.100.6.

Paola BINETTI (PD) illustra il subemendamento Mosella 0.2.100.9, volto a rendere meno generiche le previsioni contenute nell'emendamento 2.100 del relatore in materia di figure professionali.

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA osserva che la definizione delle figure professionali potrà essere operata mediante l'emanazione da parte del Governo di linee guida definite d'intesa con le regioni.

Livia TURCO (PD) ritiene che quanto testé affermato dal sottosegretario Roccella confermi l'inutilità dell'intervento normativo in esame. Per dettare delle linee guida in materia di cure palliative o per compiere una ricognizione delle strutture esistenti non serve, infatti, una legge.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità mostra quanto gli emendamenti del relatore stravolgano il concetto di cure palliative: per l'OMS si tratta di « un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili ». Lo stravolgimento della finalità della pro-

posta di legge in esame contribuisce ad aumentare le discriminazioni che esistono nel nostro Paese tra Nord e Sud, perché l'approccio alle cure palliative contribuisce in modo diretto all'affermazione dei diritti umani, civili e di partecipazione fino al momento della morte della persona. Discriminazioni che si amplificano anche tra malati, nel senso che la finalità della proposta di legge in esame era quella di garantire l'accesso alla rete non solo dei malati oncologici, ma anche di quelli affetti da malattie neurodegenerative. Gli emendamenti del relatore modificano, a suo avviso, l'intero l'impianto della legge.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottolinea i rischi di sperequazione tra le diverse aree del Paese che deriverebbero dall'assenza di un forte coordinamento a livello nazionale in materia di cure palliative e terapie del dolore. È pertanto necessario, a suo avviso, che alcuni principi siano definiti dalla legge statale.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che la fissazione di *standard* troppo elevati da parte della legge statale rischia di rendere impraticabile la realizzazione di strutture per le cure palliative e le terapie del dolore in molte aree del Paese.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di non condividere la motivazione della contrarietà del Governo al subemendamento in esame. Ritiene, infatti, che il riferimento a precisi profili professionali nella legge statale concorra a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di cure palliative.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che, come già ha avuto modo di ricordare più volte nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, in diverse regioni esiste già una rete efficiente per le cure palliative e le terapie del dolore. Un grado eccessivo di dettaglio, come quello proposto dal subemendamento in esame e da altri subemendamenti, comporterebbe, a suo avviso, il rischio di un ritorno a un modello centralista, in netta controtendenza rispetto ai

processi in atto. Ribadisce, infine, l'importanza di impedire che le risorse destinate alle cure palliative siano distolte da questa finalità e impiegate per altri interventi.

La Commissione respinge il subemendamento Mosella 0.2.100.9.

Carla CASTELLANI (PdL), preso atto del parere contrario del relatore e del Governo, ritira il suo subemendamento 0.2.100.2.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara di non accogliere l'invito del relatore a ritirare il suo subemendamento 0.2.100.5.

La Commissione respinge il subemendamento Farina Coscioni 0.2.100.5.

Delia MURER (PD) dichiara di non accogliere l'invito del relatore a ritirare il suo subemendamento 0.2.100.10, che illustra.

La Commissione respinge il subemendamento Murer 0.2.100.10. Approva quindi l'emendamento 2.100 del relatore (*vedi allegato*).

Delia MURER (PD) annuncia voto contrario sull'emendamento 2.101 del relatore, giudicando particolarmente grave la soppressione del riferimento alla dimissione protetta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.101 e 2.102 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando ai subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore all'articolo 3, esprime parere contrario sui subemendamenti Mosella 0.3.100.16, Bucchino 0.3.100.8 e Livia Turco 0.3.100.4. Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Farina Coscioni 0.3.100.12, subordinatamente alla sua riformulazione. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti D'Incecco 0.3.100.11, Livia

Turco 0.3.100.20 e Burtone 0.3.100.9. Invita, inoltre, i presentatori a ritirare il subemendamento Calgaro 0.3.100.10, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Bossa 0.3.100.7, Grassi 0.3.100.13, Sbrollini 0.3.100.19, Murer 0.3.100.17 e Pedoto 0.3.100.18. Invita, quindi, il presentatore a ritirare l'emendamento Castellani 0.3.100.1, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Argentin 0.3.100.5 e Lenzi 0.3.100.14 e favorevole sul subemendamento Castellani 0.3.100.2. Invita, infine, i presentatori a ritirare il subemendamento Miotto 0.3.100.15, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Castellani 0.3.100.3 e auspica l'approvazione dell'emendamento 3.100 del relatore, avvertendo che, per un rifiuto, il riferimento all'articolo 11, comma 2, contenuto nell'emendamento medesimo come pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 giugno 2009, deve leggersi come riferimento all'articolo 12, comma 2.

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mosella 0.3.100.16, Bucchino 0.3.100.8 e Livia Turco 0.3.100.4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i presentatori del subemendamento Farina Coscioni 0.3.100.12 a riformularlo, nel senso di inserire, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ri-

formula il suo subemendamento 0.3.100.12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione, il subemendamento Farina Coscioni 0.3.100.12 sarà posto in votazione dopo il subemendamento Calgaro 0.3.100.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti D'Incecco 0.3.100.11, Livia Turco 0.3.100.20 e Burtone 0.3.100.9.

Delia MURER (PD) ritira il subemendamento Calgaro 0.3.100.10, di cui è firmataria.

La Commissione approva il subemendamento Farina Coscioni 0.3.100.12, come riformulato (*vedi allegato*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Bossa 0.3.100.7, Grassi 0.3.100.13, Sbrollini 0.3.100.19, Murer 0.3.100.17, Pedoto 0.3.100.18.

Carla CASTELLANI (PdL), dopo averlo illustrato e accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.3.100.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Argentin 0.3.100.5 e Lenzi 0.3.100.14. Approva quindi il subemendamento Castellani 0.3.100.2 (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.3.100.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Castellani 0.3.100.3 e l'emendamento 3.100 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando ai subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore all'articolo 4, invita i presentatori a ritirare il subemendamento Argentin 0.4.100.1. Esprime, quindi, parere contrario sui subemenda-

menti Binetti 0.4.100.2, Bossa 0.4.100.3, Bucchino 0.4.100.4, Calgaro 0.4.100.6, Lenzi 0.4.100.10, Farina Coscioni 0.4.100.8, D'Incecco 0.4.100.7, Burtone 0.4.100.5 e Grassi 0.4.100.9. Auspica, quindi, l'approvazione dell'emendamento 4.100 del relatore. Esprime, altresì, parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.101 del relatore, di cui auspica l'approvazione.

Il sottosegretario Maria Eugenia ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola BINETTI (PD) dichiara di non accettare l'invito del relatore a ritirare il subemendamento Argentin 0.4.100.1, di cui è firmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Argentin 0.4.100.1 e Binetti 0.4.100.2.

Paola BINETTI (PD) illustra il subemendamento Bossa 0.4.100.3, di cui è firmataria, sottolineando l'importanza del coinvolgimento del personale sanitario nella campagna informativa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di condividere le considerazioni della collega Binetti e annuncia voto favorevole sul subemendamento Bossa 0.4.100.3.

La Commissione respinge il subemendamento Bossa 0.4.100.3.

Delia MURER (PD) dichiara di non accettare l'invito del relatore a ritirare il subemendamento Bucchino 0.4.100.4, di cui è firmataria.

La Commissione respinge il subemendamento Bucchino 0.4.100.4. Approva,

quindi, il subemendamento Calgaro 0.4.100.6 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione del subemendamento Calgaro 0.4.100.6, i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100 del relatore, ad eccezione del subemendamento Grassi 0.4.100.9, risultano preclusi.

La Commissione respinge il subemendamento Grassi 0.4.100.9. Approva quindi l'emendamento 4.100 del relatore (*vedi allegato*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Argentin 0.4.101.7, Mosella 0.4.101.2, Miotto 0.4.101.1, Livia Turco 0.4.101.6, Sbrollini 0.4.101.5, Pedoto 0.4.101.4 e Murer 0.4.101.3. Approva, infine, l'emendamento 4.101 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.*

*C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.*

ALLEGATO

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative  
e alle terapie del dolore.**

**Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia  
Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota,  
C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*All'emendamento 1. 100 del relatore, sostituire le parole: il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le con le seguenti: l'accesso alle cure palliative e alle.*

**0. 1. 100. 5.** Il Relatore.

*All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte del malato, come definito dall'articolo 2 con le seguenti: il diritto di accesso alla rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c).*

**1. 100.** Il Relatore.

*All'emendamento 1. 101 del relatore, sostituire le parole: la rete per le cure palliative e le con le seguenti: le strutture sanitarie di cure palliative e di.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 3, sostituire la parola definisce con la seguente: assicurano.*

**0. 1. 101. 5.** Il Relatore.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: la rete di cure palliative, attraverso un'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative con le seguenti: la rete per le cure palliative e le terapie del dolore.*

**1. 101.** Il Relatore.

ART. 2.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole: cure palliative e aggiungere le seguenti: la rete nazionale per.*

**0. 2. 100. 11.** (Testo modificato nel corso della seduta) Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole: terapie del dolore aggiungere le seguenti: , volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio.*

**0. 2. 100. 8.** (Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi.

*All'emendamento 2.100 del relatore, dopo le parole: dall'insieme delle strutture inserire le seguenti: sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali.*

**0. 2. 100. 1.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Castellani.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) «rete»: la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore costituita dall'insieme delle strutture territoriali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati alla erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore e al supporto dei malati e dei loro familiari;

**2. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2. 101.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: in cure palliative e, conseguentemente, dopo le parole: erogazione di cure palliative aggiungere le seguenti: e di terapie del dolore.*

**2. 102.** Il Relatore.

ART. 3.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza perma-*

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**0. 3. 100. 12.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo la parola: Comitato aggiungere le seguenti: paritetico permanente.*

**0. 3. 100. 2.** Castellani.

*All'emendamento 3.100 del relatore, comma 4, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'appropriatezza ed all'efficienza nell'utilizzo delle risorse ed alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.*

**0. 3. 100. 3.** Castellani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).*

1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2,



definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei principi della presente legge con le modalità definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

**3. 100.** Il Relatore.

#### ART. 4.

*All'emendamento 4.100 del relatore, sostituire le parole da:* nell'opinione pubblica fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, in particolar modo delle cure palliative pediatriche e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e del supera-

mento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e di supporto per i malati e per i loro familiari.

**0. 4. 100. 6.** Calgaro, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore nel quadro del Piano sanitario nazionale, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e la funzione di supporto dei malati e dei loro familiari.

**4. 100.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole:* 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 *con le seguenti:* 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

**4. 101.** Il Relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione agromeccanici (CONFAI) su questioni di interesse delle imprese di meccanizzazione agricola ..... 162

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 162

#### COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima ..... 165

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri ..... 165

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Audizione dei rappresentanti della Confederazione agromeccanici (CONFAI) su questioni di interesse delle imprese di meccanizzazione agricola.**

L'audizione si è svolta dalle 14.30 alle 14.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2561 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame delle disegni di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 78 dispone una pluralità di interventi, in diversi settori, diretti a fronteggiare l'attuale congiuntura economica, nonché altre disposizioni urgenti.

Nella parte I (Economia reale), il titolo I contiene gli interventi anticrisi, con misure per il lavoro, le famiglie e le imprese e, in particolare per l'istituzione del premio di occupazione e il potenziamento

degli ammortizzatori sociali; il contenimento del costo delle commissioni bancarie; la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie; le reti dell'energia; la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, riprendendo strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994; l'accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa; l'incremento della svalutazione fiscale dei crediti che entrano in sofferenza; la creazione di un sistema « export banca » per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese; la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; l'incremento delle compensazioni dei crediti fiscali; l'integrazione dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di costituire un sistema unitario, essenziale per l'elaborazione di politiche economiche e sociali.

Il titolo II comprende interventi anti-evasione e anti-elusione internazionale e nazionale e, in particolare, per il contrasto ai paradisi fiscali, in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati dell'OCSE; il contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali indebiti; l'imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti; il potenziamento della riscossione.

La parte II, dedicata al « Bilancio pubblico », contiene varie disposizioni sul settore pubblico e sul contenimento della spesa pubblica e, in particolare per il riordino degli enti ed organismi pubblici e altre disposizioni per il contenimento delle relative spese di funzionamento; il controllo della Corte dei conti sugli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche; l'autorizzazione per le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni finanziarie derivate in essere; il settore della Tesoreria dello Stato; le società pubbliche; il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. il rilascio di concessioni in materia di giochi e, in particolare, di lotterie nazionali; la spesa sanitaria.

L'articolo 23 reca la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sfratti, di revisione della disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, di assunzioni di personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di autorizzazione paesaggistica, di attività dei consulenti finanziari, di adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), di comunicazione alle camere di commercio dei dati relativi alle pile e accumulatori, di applicabilità di norme sulle assicurazioni private, di entrata in vigore delle disposizioni sull'azione collettiva risarcitoria. In relazione ai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo, sono altresì prorogati alcuni termini in materia di diritti di proprietà industriale e per il rinnovo degli organi delle camere di commercio.

Infine, l'articolo 24 proroga le missioni internazionali di pace in essere, mentre l'articolo 25 contiene invece disposizioni relative a spese indifferibili.

Per quanto riguarda la parte che interessa direttamente la competenza della Commissione Agricoltura, deve essere segnalato il comma 10 dell'articolo 23.

Il comma differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua. Tale termine, originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2007, è stato prorogato prima al 31 dicembre 2008 (dall'articolo 4-bis, comma 13, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito dalla legge n. 129 del

2008) e poi al 30 giugno 2009 (dall'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009).

La relazione illustrativa precisa al riguardo che, per motivi finanziari, è stato possibile avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti solo in data 8 giugno 2009; e che dette procedure potranno essere concluse entro la scadenza del nuovo termine fissato dalla norma in commento.

L'autorizzazione attribuita al Commissario straordinario va inquadrata in quel complesso di operazioni, approvate con la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1055, della legge n. 296 del 2006) e completate prima con l'articolo 26 del decreto-legge n. 248 del 2007, quindi con l'articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008, volte a portare a risanamento l'EIPLI nella prospettiva di una trasformazione in società per azioni.

A questo proposito, si ricorda che il citato articolo 3 del decreto-legge n. 171, al comma 3-*bis*, ha prorogato al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l'EIPLI, il termine previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici.

È infine opportuno richiamare l'attenzione anche su altre disposizioni che potrebbero interessare, sia pure indirettamente, la competenza della Commissione Agricoltura, oltre a quelle di carattere finanziario e fiscale che riguardano in generale le imprese.

In particolare, l'articolo 17 reca disposizioni in materia di enti e organismi pubblici, con il differimento al 31 ottobre 2009 del termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali non siano stati emanati i regolamenti di riordino. Alla stessa data è prorogato anche il termine per l'adozione dei regolamenti per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabi-

lità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Tra i principi e criteri direttivi vengono anche introdotti la riduzione del numero degli uffici dirigenziali e il contenimento delle spese relative alla logistica e al funzionamento, anche da parte delle amministrazioni vigilanti. Si prevede, altresì, l'assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante di obiettivi relativi ai risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, da perseguire con interventi di contenimento strutturale della spesa, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Si ricorda inoltre che il comma 5 dell'articolo 23 prevede la proroga dei termini per il riordino e il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, che opera attivamente anche nel settore agricolo e agroalimentare.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) chiede chiarimenti sui tempi di esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che, tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso e dei tempi di esame presso le Commissioni di merito, la Commissione Agricoltura dovrà esprimere il parere nella seduta di domani.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene necessario che il provvedimento in esame sia integrato con alcuni interventi finalizzati a superare la crisi nel settore agricolo e a ripristinare livelli di *standard* accettabili nelle importanti attività di controllo in tale settore.

In particolare, appare necessario prevedere la possibilità di assegnare terre demaniali ai giovani agricoltori, recuperando terreni coltivabili attualmente inutilizzati, per consentire di superare la crisi

anche attraverso norme che favoriscano le nuove generazioni nell'intraprendere un'attività nel settore primario.

Occorre altresì prevedere il rifinanziamento del fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attualmente svuotato dei fondi necessari per garantire *standard* minimi per l'espletamento di importanti funzioni di controllo nel settore agroalimentare e non, che la normativa nazionale attribuisce al Ministero. In caso contrario, sarebbe sostanzialmente vanificata la protezione del *made in Italy* agricolo e agroalimentare. Tale rifinanziamento, infatti, è necessario per assicurare le mere spese di funzionamento per l'espletamento delle attività di controllo, quali il funzionamento delle strutture periferiche adibite ai controlli, le spese di carburante e di missione, i materiali di consumo e le attrezzature per i controlli sul campo da parte degli organismi a ciò deputati del Ministero.

È necessario infine disporre la proroga della possibilità per il Ministero di impiegare, per il 2009, lavoratori interinali che attualmente svolgono importantissime funzioni sia sotto il profilo contabile sia sotto quello dei rapporti con l'Unione europea, per far fronte alle numerose attività derivanti dalle competenze attribuite al Ministero, che altrimenti non potrebbero essere effettivamente svolte.

Propone pertanto che il parere da esprimere sia integrato con i rilievi indicati.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia che il suo gruppo ritiene necessario inserire nel parere una esplicita richiesta di rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, impegno unanimemente assunto dalla Commissione Agricoltura, che ritiene debba essere ribadito con forza.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea come il decreto-legge sia assolutamente carente per quanto riguarda gli interventi per il settore agricolo e preannuncia pertanto l'intenzione del suo gruppo di presentare emendamenti che introducano qualche elemento di politica agricola. Si riferisce,

tra l'altro, al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, già oggetto di una proposta di legge promossa dalla Commissione e che tuttavia sta incontrando difficoltà nel suo *iter*; il provvedimento in esame sembra la sede opportuna per superare tali difficoltà.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel riservarsi una più approfondita valutazione del decreto-legge e delle modifiche da proporre, ritiene in ogni caso necessario che il provvedimento sia integrato con specifici interventi anticrisi per il settore agricolo e, in particolare, con il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Paolo RUSSO, *presidente*, manifestando il suo favore per ogni iniziativa che consenta di assicurare la necessaria dotazione finanziaria al Fondo di solidarietà nazionale, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Sostegno agli agrumeti caratteristici.**

**C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.**

**C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Professor Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo) ..... 166

##### SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2  
(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 166

ERRATA CORRIGE ..... 168

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 7 luglio 2009.*

**Audizione informale del Professor Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.45.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Legge comunitaria 2009.  
C. 2449 Governo.**

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.  
Doc. LXXXVII, n. 2.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Sandro GOZI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi su alcuni punti riguardanti il disegno di legge comunitaria per il 2009 e sui quali il suo gruppo si riserva di presentare eventuali proposte emendative.

Si sofferma in primo luogo su una questione di carattere tecnico, riferita all'articolo 5 del provvedimento, che, al comma 1, conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per

l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il termine della delega decorra – piuttosto che dalla data di entrata in vigore della legge – dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi cui si riferisce la successiva attività di riordino, valutando la congruità dell'opzione operata nel testo, in base al quale il termine della delega per il riordino normativo ha durata più breve rispetto al termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva (18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge rispetto a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi).

Passando quindi a valutazioni di ordine generale, aventi carattere più direttamente politico, manifesta in primo luogo perplessità circa l'assenza di qualsiasi riferimento, nel disegno di legge, a provvedimenti legislativi connessi con il pacchetto « energia-clima ». Sottolinea la necessità che il Governo cominci ad occuparsi del recepimento delle misure ivi contenute e della predisposizione di un piano nazionale di attuazione, anche a tal fine inserendo nella comunitaria 2009 alcune direttive da recepire nell'ordinamento interno. Si tratta peraltro di un invito già contenuto nel parere approvato all'unanimità dalla XIV Commissione lo scorso 11 dicembre 2008.

Con riferimento poi ai contenuti dell'articolo 6, osserva che questo reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/46/CE. Tale direttiva modifica la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), prorogando al 30 aprile 2012 – in luogo del 30 aprile 2008 come previsto nel testo originario – il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva. Si chiede se siano stati valutati gli effetti giuridici che tale recepimento può produrre, laddove non lo si accompagni al recepimento della direttiva originaria e ci si limiti pertanto a procrastinare l'entrata in vigore di una direttiva particolarmente importante per la tutela della salute dei lavoratori, rispetto alla quale risulterebbero peraltro già predisposti alcuni atti legislativi interni.

Si sofferma quindi sulla direttiva 2008/112/CE, contenuta nell'Allegato A al disegno di legge comunitaria, che reca, tra l'altro, modificazioni a direttive in materia di cosmetici, sicurezza dei giocattoli, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Poiché si tratta di materie di grande rilievo per il loro impatto diretto sui consumatori, riterrebbe opportuno che il Parlamento potesse esprimersi sulle modalità di recepimento di tali atti.

Ricorda poi ai colleghi che la II Commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge comunitaria che sopprime dall'Allegato B la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. Tenuto conto del fatto che il termine per il recepimento di tale direttiva è fissato al 26 dicembre 2011 e che appare difficile – in assenza di proposte di legge al riguardo pendenti presso le Commissioni parlamentari – che si possa pervenire in tempi rapidi alla definizione di un testo di legge, ritiene opportuno mantenere la direttiva nel testo della comunitaria 2009.

Preannuncia inoltre l'intenzione di presentare proposte emendative volte all'attuazione di direttive riguardanti lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. Si riferisce in particolare alla direttiva rimpatri, ricordando come il Governo ne abbia invocato i contenuti quando si è trattato di legittimare alcune misure contenute nel pacchetto sicurezza – in particolare quelle riguardanti l'estensione del periodo di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea – ma che, per il resto, risulta totalmente inattuata.

Si sofferma infine su un tema che è stato ripetutamente oggetto di dibattito e

di approfondimento in seno alla XIV Commissione, ovvero quello della partecipazione dell'Italia ai processi decisionali comunitari. In tal senso preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare emendamenti recanti modifiche alla legge n. 11 del 2005, con particolare riferimento al ruolo del CIACE e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché al coinvolgimento delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali riferiti alla partecipazione italiana alla strategia di Lisbona e al Programma di stabilità. Più in generale, occorre compiere, a suo avviso, un riesame approfondito della legge n. 11 del 2005, rispetto al quale i lavori svolti dal Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE, presieduto dall'onorevole Consiglio, hanno messo a disposizione della Commissione tutti gli elementi necessari per lavorare efficacemente. Riterrebbe utile al riguardo – e rivolge in tal senso un invito ai colleghi – conoscere in proposito le valutazioni di tutti i gruppi politici, tenuto conto del fatto che occorre confrontarsi con le disposizioni regolamentari, da un lato, e con il nuovo assetto che sarà determinato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dall'altro. Il Trattato aprirà infatti una nuova fase, che offre possibilità di sviluppo dell'Unione europea in settori chiave quali, ad esempio la politica estera o di difesa. In tal senso particolare rilievo assume la recente sentenza della Corte costituzionale tedesca, che è intervenuta sul tema del ruolo dei Parlamenti nazionali nel quadro del nuovo Trattato.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) riterrebbe opportuno concludere il ciclo di audizioni svolto dal Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla legge n. 11 del 2005 con un incontro con il Ministro Calderoli.

Enrico FARINONE (PD) osserva che la legge comunitaria 2009 arriva alle Camere

in una forma che definirebbe « asciutta » e che la XIV Commissione dovrebbe concluderne l'esame entro il mese di luglio. Auspica – e rivolge in tal senso un invito al relatore – che la discussione sul provvedimento che si svolgerà il prossimo settembre in Assemblea, verta sul medesimo testo esaminato in Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2009*, osserva – con riferimento a quanto segnalato dal collega Gozi – che il Governo sta lavorando per il recepimento della direttiva rimpatri e che la presentazione di un emendamento in tal senso potrà risultare utile al dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala, con riferimento allo stato di attuazione delle direttive in ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione, che rispetto alla media europea l'Italia si colloca agli ultimi posti in graduatoria, seguita solamente da Lussemburgo, Portogallo e Grecia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare congiunto dei due provvedimenti, che proseguiranno con un *iter* autonomo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 196 del 1° luglio 2009, a pagina 113: alla sesta riga del sommario, dopo le parole: « *e conclusione* » aggiungere le seguenti: « *. Parere favorevole* »;

alla seconda colonna, tredicesima riga, dopo le parole « *e conclusione* » aggiungere le seguenti: « *. Parere favorevole* ».



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione della Presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata, Patrizia Pes  
(Svolgimento e conclusione) ..... 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 169

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza della vicepresidente Gabriella CARLUCCI. — Interviene la presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata Patrizia Pes.*

#### La seduta comincia alle 12.20.

**Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.**

**Audizione della Presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata, Patrizia Pes.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Patrizia PES, *presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Gabriella CARLUCCI (PdL), le senatrici Laura ALLEGRINI (PdL) e Giuliana CARLINO (IdV), nonché la deputata Amalia SCHIRRU (PD).

Patrizia PES, *presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente .....	3
------------------------------------	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Andrea Ronchi nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'U.CO.I.I.) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	8
Comunicazioni del Presidente su una lettera del Senatore Altero Matteoli in materia di reati di cui all'articolo 96 della Costituzione .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione del professor Alessandro Colombo, direttore del Programma Sicurezza e Studi Strategici dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Disposizioni in materia di violenza sessuale. Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	46
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	48
AVVERTENZA .....	47

**II Giustizia**

## AUDIZIONI:

Audizione del direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Anna Paola Porzio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 36 ed abb. recanti disposizioni in materia di cognome dei figli ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	49
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. Atto n 94 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	50
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	51
---	----

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 574 ed abb./A .....	52
AVVERTENZA .....	52

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
AVVERTENZA .....	54

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 574 e abb.-A ed emendamenti ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma – Parere su emendamenti</i> ) .....	55
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2398</i> ) .....	59
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo ( <i>Parere alle Commissioni riunite V e VI</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	60
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del sig. Ferruccio Tomasi a presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio. Nomina n. 40 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

## RISOLUZIONI:

7-00181 Alessandri: misure attuative decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	63
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del Relatore</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni</i> ) .....	96
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate in linea di principio</i> ) .....	107

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. Nomina n. 39 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	91
AVVERTENZA .....	92
ERRATA CORRIGE .....	92

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-01227 Froner e Vico: Indennizzo finanziario delle imprese che hanno maturato crediti nei confronti dello Stato .....	123
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	125
5-01214 Montagnoli: Stipula di contratti a distanza da parte della società Pagine.it .....	123
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128
5-01091 Bocci: Aumento del valore dei buoni pasto .....	124
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	130
5-01471 Benamati: Situazione di crisi dello stabilimento di Porretta Terme della società Oerlikon-Graziano .....	124
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	132
5-01588 Marchignoli: Crisi dello stabilimento CNH Case New Holland di Imola .....	124
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	134

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli .....	136
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci .....	136
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
---	-----

## INTERROGAZIONI:

5-00985 Cazzola: Retribuzioni convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146

5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ...	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	147
5-01321 Miglioli: Problematiche relative alla funzionalità dell'ISPESL .....	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	149
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.	
7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	144
 <b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	151
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota, C. 1968-ter Saltamartini e C. 1312 Farina Coscioni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	151
<i>ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti approvati)</i> .....	159
<b>AVVERTENZA</b> .....	158
 <b>XIII Agricoltura</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione dei rappresentanti della Confederazione agromeccanici (CONFAI) su questioni di interesse delle imprese di meccanizzazione agricola .....	162
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima .....	165
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri .....	165
 <b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del Professor Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo) .....	166
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	166
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	168

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione della Presidente del Centro studi e intervento per l'infanzia violata, Patrizia Pes (Svolgimento e conclusione) .....	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169

PAGINA BIANCA

€ 3,58



\*16SMC0001990\*